

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 luglio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO


REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2017/762 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum (17CE1361)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (17CE1362)</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/764 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí hrudkový syr — salašnický (STG)] (17CE1363)</u>	Pag. 22
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/765 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnický údený syr (STG)] (17CE1364)</u>	Pag. 23
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/766 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE1365)</u>	Pag. 24
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/767 della Commissione, del 28 aprile 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2741] (17CE1366)</u>	Pag. 26
<i>Publicati nel n. L 114 del 3 maggio 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/768 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (17CE1367)</u>	Pag. 39



<u>Decisione (UE) 2017/769 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (17CE1368).....</u>	Pag. 53
<u>Decisione (UE) 2017/770 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (17CE1369).....</u>	Pag. 56
<u>Regolamento (UE) 2017/771 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili (17CE1370).....</u>	Pag. 60
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/772 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari (17CE1371).....</u>	Pag. 81
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/773 della Commissione, del 3 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1372).....</u>	Pag. 83
<u>Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo (17CE1373).....</u>	Pag. 85
<u>Decisione (UE) 2017/775 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia (17CE1374).....</u>	Pag. 88
<i>Pubblicati nel n. L 115 del 4 maggio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (17CE1375).....</u>	Pag. 89
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (17CE1376).....</u>	Pag. 108
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/778 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante duecentosessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE1377).....</u>	Pag. 114
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/779 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1378).....</u>	Pag. 116
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2938] (17CE1379).....</u>	Pag. 118

Pubblicati nel n. L 116 del 5 maggio 2017



RETTIFICHE


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11 febbraio 2017) (17CE1380).....

Pag. 154

Publicato nel n. L 115 del 4 maggio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/762 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede un'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum se il valore totale di ogni spedizione di merci dell'Unione non supera 10 000 EUR e se le merci dell'Unione sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto conformi alle condizioni di cui all'articolo 4, lettera b) («esenzione»).
- (2) La soglia di 10 000 EUR è stata stabilita con riferimento alla soglia di valore equivalente prevista all'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) In seguito all'entrata in vigore del codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato sostituito dall'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁴⁾ che prevede una soglia di 15 000 EUR. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale dell'Unione, è opportuno pertanto allineare l'ambito di applicazione dell'esenzione a tale soglia.
- (4) Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza giuridica, è opportuno aggiornare taluni riferimenti giuridici contenuti nel regolamento (UE) n. 479/2013.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2013,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2013 è così modificato:

1) all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) «merci dell'Unione», le merci quali definite all'articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).».

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), la cifra «EUR 10 000» è sostituita dalla cifra «15 000 EUR»:

b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) includono almeno i dati di cui all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*);

(*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

17CE1361



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/763 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 16 novembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera («LWTP») originari della Repubblica di Corea («il paese interessato»).
- (2) L'inchiesta è stata avviata il 18 febbraio 2016 ⁽³⁾ in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'Associazione europea per la carta termica (*European Thermal Paper Association*) («l'ETPA» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di LWTP.
- (3) Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).


1.2. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), tre parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) Sia il gruppo Hansol che l'ETPA hanno chiesto l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore»). Nel corso delle audizioni del 13 dicembre 2016 e del 2 marzo 2017, il gruppo Hansol è tornato sui temi discussi in occasione dell'audizione del 10 marzo 2016 (vale a dire sull'esenzione dall'obbligo di risposta al questionario, richiesta per un certo numero di trasformatori collegati) e ha contestato il metodo utilizzato per il calcolo del dumping e del pregiudizio. Durante l'audizione del 22 marzo 2017, il gruppo Hansol ha fatto riferimento ad alcuni problemi in merito ai calcoli del dumping e ha proposto di modificare la forma delle misure. Nel corso dell'audizione del 24 gennaio 2017, l'ETPA ha espresso preoccupazione in merito ad alcune questioni di riservatezza e ha contestato le affermazioni del gruppo Hansol circa la definizione del prodotto e il livello di sostegno alle misure.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GUL 310 del 17.11.2016, pag. 1).

⁽³⁾ GÜ C 62 del 18.2.2016, pag. 7.



- (6) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di carta termica leggera originaria della Repubblica di Corea («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Successivamente a quest'ultima, sono state apportate ulteriori modifiche ai calcoli del dumping e del pregiudizio, di cui sono state informate tutte le parti, ed è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni («l'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato poi concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla modifica della forma delle misure.
- (7) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.3. Prodotto in esame e prodotto simile

1.3.1. Prodotto in esame

- (8) Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m², in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (miscela di un colorante e un rivelatore che reagiscono e formano un'immagine quando sono esposti a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale; detto prodotto in esame è originario della Repubblica di Corea e attualmente classificato con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85.

1.3.2. Obiezioni relative alla definizione del prodotto

- (9) Il gruppo Hansol ha ribadito la sua richiesta di escludere la carta termica leggera senza fenolo dalla definizione del prodotto, poiché la Commissione ha omesso di valutare adeguatamente una serie di fattori. Secondo il gruppo Hansol, la carta termica leggera senza fenolo e altri tipi di LWTP si differenziano per composizione chimica, processi di produzione e percezione dei consumatori.
- (10) In termini di composizione chimica, la parte ha affermato che la carta termica leggera contenente fenolo e quella senza fenolo sono molto diverse in quanto sottoposte nel mercato dell'UE a un trattamento differente dal punto di vista normativo, in funzione del rivelatore impiegato nella loro produzione. Va tuttavia rilevato che soltanto il bisfenolo A («BPA»), ossia uno dei numerosi rivelatori possibili contenenti fenolo, è stato recentemente vietato nell'Unione a partire dal 2020 e che non è previsto alcun trattamento giuridico distinto per tutti gli altri rivelatori contenenti fenolo. Il trattamento normativo più severo cui sarebbero stati sottoposti due rivelatori contenenti fenolo non dimostra che tutti i bisfenoli e le sostanze fenoliche impiegati come rivelatori siano diversi da altri rivelatori cromogeni. Si osserva inoltre che il rivelatore, sebbene rivesta un'importanza cruciale, è soltanto uno dei numerosi tipi di prodotti chimici necessari alla produzione di LWTP. A ciò si aggiunge il fatto che il fascicolo non contiene alcun elemento a sostegno dell'affermazione secondo cui la carta termica leggera contenente BPA fosse già stata vietata in alcuni Stati membri. Si è pertanto concluso che, da un punto di vista materiale, la carta termica leggera contenente fenolo e quella senza fenolo non hanno una composizione chimica diversa. L'obiezione è pertanto respinta.
- (11) Per quanto riguarda i processi di produzione, la parte ha sostenuto che non è possibile fabbricare LWTP senza fenolo e LWTP senza BPA sulla stessa linea di produzione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che è tecnicamente possibile fabbricare LWTP senza fenolo e LWTP contenente fenolo sulla stessa linea di produzione, benché in lotti diversi, e che questa è la pratica seguita dai produttori dell'Unione.
- (12) Quanto alla percezione dei consumatori, la parte ha sostenuto che i consumatori sono a conoscenza della presenza di bisfenolo nella carta termica leggera. Il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che un produttore americano di LWTP ha avviato la produzione di carta termica leggera senza fenolo in risposta alla domanda dei clienti e che una catena di supermercati dell'Unione ha espresso preoccupazioni circa il tipo di rivelatore impiegato nella carta termica leggera. Tuttavia, sebbene i consumatori possano avere preferenze diverse, in generale tutti i tipi di prodotti sono intercambiabili dal punto di vista della domanda (senza modifiche da parte degli utilizzatori finali) e in concorrenza tra loro.



- (13) Il gruppo Hansol ha inoltre asserito che vi è una limitata disponibilità di Pergafast 201 (un rivelatore cromogeno senza fenolo) e che, dall'esame dei prezzi di acquisto di due società dell'Unione collegate al gruppo Hansol, emerge una notevole differenza di prezzo tra la carta termica leggera senza fenolo e quella contenente fenolo.
- (14) Data l'esistenza di numerosi tipi di rivelatori, la presunta disponibilità limitata di un solo tipo specifico, ossia del Pergafast 201 (che, in ogni caso, il gruppo Hansol non sembra aver utilizzato), è irrilevante in quanto esistono altre fonti alternative. Nel 2015, ad esempio, i comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, segnatamente il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC»), hanno ritenuto che vi fossero circa dieci alternative realistiche al bisfenolo A nella carta termica, oltre a nuove e promettenti soluzioni⁽¹⁾. Si prevede che i fornitori di rivelatori chimici siano pronti, entro il 2019, per il divieto del BPA di cui al considerando 10 e per la scadenza del brevetto sul Pergafast 201.
- (15) Per quanto riguarda la presunta differenza di prezzo, accade spesso che il prodotto oggetto di un'inchiesta antidumping sia composto da svariati tipi che rientrano in fasce di prezzo diverse. Tale differenza di prezzo non è tuttavia sufficiente di per sé a considerare i vari tipi in questione come prodotti diversi ai fini della definizione del prodotto oggetto di un'inchiesta antidumping, fintanto che tali tipi presentano le stesse caratteristiche di base e sono in concorrenza tra di loro, come avviene nel caso di specie. In ogni caso qualsiasi elemento che influisca sui prezzi è preso in considerazione ai fini del confronto dei prezzi. Il gruppo Hansol ha ribadito che vi è una notevole differenza di prezzo tra la carta termica leggera senza fenolo e quella contenente fenolo (in base ai prezzi di acquisto dei suoi trasformatori nell'Unione), il che dimostrerebbe che si tratti di prodotti diversi. A tale proposito, la conclusione di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, secondo cui i prezzi di vendita unitari di carta termica leggera senza fenolo sono diminuiti meno dei prezzi di vendita unitari di carta termica leggera contenente fenolo, non può essere smentita dai prezzi di acquisto di due società dell'Unione collegate al gruppo Hansol, che rappresentano una quota minima del consumo dell'Unione.
- (16) Il gruppo Hansol ha inizialmente sostenuto che la carta termica leggera senza fenolo non dovrebbe rientrare nell'ambito dell'inchiesta in quanto non viene né prodotta né esportata dalla Repubblica di Corea. A tale riguardo, consultando il sito web del gruppo Hansol si può constatare che tale parte mette in vendita sia carta termica senza bisfenolo che LWTP senza BPA.
- (17) Il gruppo Hansol ha inoltre affermato che la Commissione ha sbagliato nel dare una definizione troppo ampia del prodotto, poiché ciò ostacolerebbe i futuri sviluppi tecnologici. Per la precisione, la parte ha sostenuto che i cataloghi del denunciante non comprendono carta termica leggera di peso inferiore a 44 g/m² e ha ribadito l'argomentazione ripresa al considerando 20 del regolamento provvisorio, chiedendo l'esclusione di questo tipo di LWTP.
- (18) La suddetta argomentazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. In primo luogo, il fascicolo non contiene alcun elemento da cui risulti che la carta termica leggera di peso inferiore a 44 g/m² si differenzi da altri tipi di LWTP o non sia con essi intercambiabile dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, dell'uso, della percezione dei consumatori, dei canali di distribuzione, dei processi di fabbricazione, dei costi di produzione e della qualità. In secondo luogo, non vi è alcun ostacolo tecnico che possa impedire ai produttori di fabbricare LWTP di peso inferiore a 44 g/m². In realtà un produttore dell'Unione vende attualmente carta termica leggera avente un peso di 42 g/m². In terzo luogo, non esiste una linea di demarcazione chiara per quanto riguarda la grammatura e i produttori di carta termica lavorano con un margine di tolleranza in termini di peso. È possibile ad esempio che un tipo di carta commercializzato come avente un peso di 45 g/m² sia in realtà un po' più leggero, mentre un tipo di carta commercializzato come avente un peso di 44 g/m² sia più pesante di quanto dichiarato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.3.3. Conclusioni

- (19) Sono state pertanto confermate le conclusioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile riportate ai considerando da 16 a 24 del regolamento provvisorio.

2. DUMPING

2.1. Valore normale

- (20) Come illustrato al considerando 12 del regolamento provvisorio, il gruppo Hansol comprende i produttori esportatori coreani Hansol Paper e Artone. Per due tipi di prodotto le vendite effettuate da Artone sul

⁽¹⁾ RAC e SEAC, Documento di riferimento del Parere sul fascicolo conforme all'allegato XV, che propone restrizioni per il 4,4'-isopropilidendifenolo (bisfenolo A; BPA), 4 dicembre 2015, consultabile all'indirizzo: <http://echa.europa.eu/documents/10162/d52d2c6b-2f1c-4ddf-bb44-4e3e42ea1820>, pagg. 356-358.




mercato interno erano inesistenti o non rappresentative. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per questi due tipi di prodotto il valore normale è stato calcolato in base al costo di produzione di Artone (cfr. i considerando da 34 a 36 del regolamento provvisorio). In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo Hansol ha sostenuto che, nel determinare il valore normale per questi due tipi di prodotto, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi dell'altro produttore, Hansol Paper, anziché costruire il valore normale in base al costo di produzione di Artone. Tale argomentazione è stata reiterata dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

- (21) L'argomentazione è stata respinta, dal momento che la Commissione ha accertato che la struttura dei costi e i prezzi di vendita di Artone si discostavano in misura rilevante da quelli di Hansol Paper. Per uno di questi due tipi di prodotto venduti da Hansol Paper, inoltre, i volumi delle vendite sul mercato interno sono risultati non rappresentativi. La Commissione ha pertanto confermato che, in tali circostanze e per questi tipi di prodotto, era più opportuno calcolare il valore normale in base al costo di produzione di Artone, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti, conformemente alla prima opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (22) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo Hansol ha contestato l'inserimento dei rotoli di piccole dimensioni nei calcoli del dumping per due motivi. In primo luogo, il volume delle vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti indipendenti sarebbe significativo e quindi il calcolo sulla base di tali vendite sarebbe rappresentativo. In secondo luogo, i rotoli di piccole dimensioni non costituiscono il prodotto in esame.
- (23) Come illustrato ai considerando 25 e 37 del regolamento provvisorio, la maggior parte delle vendite di Hansol Paper e Artone nell'Unione (tra il 75 % e l'85 %) erano vendite a società collegate ed erano destinate alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. In considerazione della notevole quantità di rotoli di grandi dimensioni che venivano trasformati in rotoli di piccole dimensioni e soltanto a quel punto rivenduti ad acquirenti indipendenti, la Commissione ha ribadito che tali rotoli di piccole dimensioni non potevano essere ignorati nei calcoli. Di conseguenza, per le vendite a parti collegate di rotoli di grandi dimensioni da trasformare in rotoli di piccole dimensioni, si è ritenuto opportuno fissare il prezzo all'esportazione in base al prezzo al quale il prodotto importato e trasformato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (24) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha ribadito la sua obiezione all'inclusione dei rotoli di piccole dimensioni nel calcolo del dumping, senza tuttavia addurre nessun nuovo elemento.
- (25) Il gruppo Hansol ha inoltre criticato il fatto che, per quanto riguarda le vendite tramite parti collegate, il margine di dumping fosse basato sui dati trasmessi da un trasformatore collegato, anziché su quelli inviati da tutti e quattro i trasformatori.
- (26) A tale riguardo occorre rilevare quanto segue. Il 19 febbraio 2016 il gruppo Hansol ha chiesto alla Commissione di esonerare interamente tre dei quattro trasformatori collegati dall'obbligo di risposta al questionario. Il 23 febbraio 2016 la Commissione ha accolto tale richiesta, riservandosi specificamente il diritto di effettuare ulteriori accertamenti/presentare nuove richieste di informazioni riguardo a questi tre trasformatori collegati, se e quando necessario. Il 7 marzo 2016, dopo aver ulteriormente analizzato le informazioni presentate dal gruppo Hansol durante la riunione del 22 febbraio 2016, la Commissione ha chiesto ai tre trasformatori collegati in questione di rispondere a una versione modificata del questionario che, tra l'altro, includeva la richiesta di dati relativi ai costi di trasformazione e alle rivendite dei rotoli di piccole dimensioni. L'8 marzo 2016 il gruppo Hansol ha chiesto un'audizione con il consigliere auditore, che si è tenuta il 10 marzo 2016. Questa domanda è stata motivata reiterando la richiesta di esonerare i tre trasformatori collegati dall'obbligo di risposta al questionario e dichiarando di non riuscire a capire «per quale motivo la Commissione (avrebbe richiesto) i dati relativi ai costi e alle vendite per un prodotto che non è quello in esame e in che modo questi dati possano essere utilizzati concretamente nel corso della presente inchiesta». Questa posizione è stata ribadita durante l'audizione.
- (27) Il consigliere auditore ha suggerito ai servizi della Commissione e alla parte interessata di addivenire a un compromesso sul metodo in base al quale verificare se il volume dei dati, la tracciabilità e la costruzione del prezzo all'esportazione basato sulle vendite dei rotoli di piccole dimensioni fossero pertinenti all'inchiesta e ha consigliato una visita preliminare alla verifica presso il quarto importatore collegato, per il quale non era stata richiesta alcuna esenzione, al fine di accertare l'esattezza delle precedenti spiegazioni della parte. Nel caso di un



riscontro positivo, il consigliere auditore ha suggerito di limitare l'inchiesta alla parte in questione ai fini della costruzione del prezzo all'esportazione per le vendite di rotoli di piccole dimensioni effettuate dal gruppo Hansol. Oltre a tali suggerimenti, la Commissione ha esaminato in che modo si potesse ridurre l'onere per le società di trasformazione collegate e stabilire la tracciabilità dalle vendite di rotoli di piccole dimensioni alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni.

- (28) Dopo questa prima audizione nel marzo 2016 e la successiva visita in loco, la Commissione ha stabilito quanto segue. In primo luogo, uno dei quattro trasformatori collegati acquistava la quota di gran lunga inferiore di rotoli di grandi dimensioni destinati alla trasformazione da altri produttori indipendenti non coreani del medesimo prodotto (ossia meno del 25 % dei suoi acquisti di rotoli di grandi dimensioni). In secondo luogo, quello stesso trasformatore collegato acquistava dal gruppo Hansol i maggiori volumi di rotoli di grandi dimensioni da trasformare in rotoli di piccole dimensioni. In terzo luogo, lo stesso trasformatore collegato registrava la maggior parte delle vendite di rotoli di grandi dimensioni del gruppo Hansol a trasformatori collegati dell'Unione e rappresentava anche il maggior volume delle rivendite del prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Infine il volume delle sue vendite di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti era anche di gran lunga superiore ai corrispondenti volumi realizzati da tutti e quattro i trasformatori collegati, tranne uno. Quest'ultimo è stato però acquisito soltanto durante la seconda metà del periodo dell'inchiesta ed era quindi meno rappresentativo.
- (29) In tale contesto la Commissione ha deciso di basare le proprie conclusioni relative alle vendite del gruppo Hansol effettuate tramite trasformatori collegati sui dati provenienti dal trasformatore collegato ritenuto più rappresentativo. Tali risultati sono stati considerati rappresentativi delle vendite effettuate dalla società tramite trasformatori collegati, in considerazione degli scarsi volumi registrati da tale trasformatore collegato per gli acquisti di rotoli di grandi dimensioni di origine non coreana destinati alla trasformazione nonché alla luce dei consistenti volumi delle vendite del gruppo Hansol ad acquirenti indipendenti, alle quali tale trasformatore collegato aveva partecipato.
- (30) Inoltre, e come indicato al considerando 25 del regolamento provvisorio, è stata attribuita la ponderazione appropriata ad entrambi i canali di vendita (ossia le vendite di rotoli di grandi dimensioni ad acquirenti indipendenti, da un lato, e quelle a parti collegate per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni). Di conseguenza, come illustrato al considerando 45 del regolamento provvisorio, la conclusione concernente le vendite di rotoli di grandi dimensioni alle parti collegate per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni e la successiva rivendita di questi ultimi alle parti indipendenti è stata estrapolata in modo da rispecchiare i flussi effettivi delle vendite del gruppo Hansol durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha confermato l'adeguatezza di tale approccio per le seguenti ragioni. È stato ricordato che, durante il periodo dell'inchiesta, il gruppo Hansol ha effettuato tra il 75 % e l'85 % delle vendite nell'Unione tramite trasformatori collegati ai fini della trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. L'inchiesta ha stabilito che tali vendite, calcolate in base al livello del rotolo di grandi dimensioni, sono state realizzate a prezzi diversi rispetto alle vendite di questo tipo di rotoli ad acquirenti indipendenti. Al fine di rispecchiare correttamente l'eventuale margine di dumping praticato, ad entrambi i canali di vendita era stata pertanto attribuita la ponderazione appropriata, tenendo debitamente conto dei volumi e dei valori delle vendite per ciascun canale di vendita.
- (31) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva in realtà inserito nel campione il trasformatore collegato. Secondo quanto asserito dal gruppo Hansol la Commissione avrebbe violato l'articolo 17 del regolamento di base in quanto, durante l'inchiesta e, in particolare, prima della divulgazione delle conclusioni provvisorie, essa non ha informato la parte del fatto che la conclusione relativa alle vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti collegate per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni e la successiva rivendita di questi ultimi a parti indipendenti sarebbe stata estrapolata in modo da rispecchiare i flussi effettivi delle vendite del gruppo Hansol. Tale argomentazione è stata ribadita dopo l'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive. Il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che la decisione della Commissione di estrapolare le conclusioni riguardanti il trasformatore collegato era priva di fondamento giuridico.
- (32) La Commissione ha sottolineato innanzi tutto di non aver fatto ricorso all'articolo 17 del regolamento di base. Dal momento che il gruppo Hansol aveva rifiutato di rispondere a un questionario per tutti e quattro i trasformatori collegati, e al fine di accogliere il suggerimento del consigliere auditore di limitare l'onere gravante sulla parte interessata e giungere comunque a conclusioni attendibili riguardo alle vendite di rotoli di piccole dimensioni e alle rivendite di rotoli di grandi dimensioni, la Commissione si è concentrata sul trasformatore collegato in questione. In base alle informazioni fornite dal gruppo Hansol e verificate nel corso della successiva visita in loco, tale trasformatore era infatti nella posizione migliore per fornire i dati più accurati in merito alla maggior parte delle vendite del gruppo Hansol nell'Unione (ossia le vendite ai trasformatori collegati per la successiva rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti). Per quanto concerne gli altri tre trasformatori collegati, la Commissione ha accertato che le loro vendite nell'Unione erano molto meno accurate e rappresentative, a causa di una serie di fattori descritti al considerando 28. In effetti i livelli sostanzialmente più elevati di rotoli di grandi dimensioni di provenienza non coreana e il fatto che uno degli altri tre trasformatori collegati fosse stato acquisito soltanto a metà del periodo dell'inchiesta avrebbero portato ad una conclusione meno attendibile con riferimento a tali vendite coreane, qualora fossero stati inclusi nell'analisi. La Commissione non ha pertanto fatto ricorso all'articolo 17 del regolamento di base e l'argomentazione avanzata dal gruppo Hansol, secondo cui la Commissione avrebbe applicato la tecnica del campionamento ai trasformatori collegati, non è corretta. Al contrario, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base




la Commissione ha cercato di stabilire, nelle specifiche circostanze del caso in esame, di cui ai considerando 28 e 29, il prezzo all'esportazione più attendibile nel caso delle vendite a parti collegate di rotoli di grandi dimensioni destinati alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. A norma dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base la Commissione ha accertato con la massima accuratezza l'esattezza delle informazioni comunicate dalla parte interessata.

- (33) Inoltre, fin dalle prime fasi dell'inchiesta il gruppo Hansol avrebbe dovuto rendersi conto della pertinenza delle vendite effettuate attraverso i trasformatori collegati. In primo luogo il denunciante, nel presentare un margine di dumping, già nella denuncia aveva attirato l'attenzione sul fatto che la maggior parte delle vendite del gruppo Hansol nell'Unione era stata effettuata tramite trasformatori collegati e che il dumping relativo a tali vendite era notevolmente più elevato del dumping riguardante le vendite dirette di tale gruppo. Il denunciante ha calcolato due margini (uno per le vendite dirette e l'altro per le vendite tramite società collegate) per i quali ha anche determinato una media semplice, non essendo in grado di conoscere la portata esatta delle vendite dirette del gruppo Hansol ad acquirenti indipendenti (la percentuale citata nella denuncia e corrispondente alla quota di tali vendite rispetto alle vendite totali del gruppo Hansol nell'Unione era comunque molto vicina alla realtà). In secondo luogo, già durante la prima audizione la Commissione ha indicato chiaramente al gruppo Hansol di non poter ignorare che la maggior parte delle vendite di quest'ultimo fosse stata effettuata tramite trasformatori collegati e di dover tenere adeguatamente conto di tali vendite nel calcolo del dumping. Per tale motivo la Commissione aveva inserito nei questionari destinati ai trasformatori collegati una richiesta di informazioni dettagliate sulle rivendite di rotoli di piccole dimensioni e sui costi di trasformazione di un rotolo di grandi dimensioni in uno di piccole dimensioni. In terzo luogo, le successive discussioni e l'accettazione da parte della Commissione, con email datata 21 marzo 2016, della richiesta del gruppo Hansol di esonerare gli altri tre trasformatori collegati dall'obbligo di risposta al questionario hanno fatto sì che la Commissione abbia dovuto limitare la propria analisi riguardante tali vendite al trasformatore collegato in questione.
- (34) Infine la Commissione ha comunicato tutti i motivi e le cifre su cui è stata basata l'estrapolazione concernente tali vendite, sia nella fase dell'istituzione delle misure provvisorie che al momento della divulgazione delle conclusioni definitive. I diritti della parte interessata in questione sono stati quindi pienamente rispettati. Le argomentazioni del gruppo Hansol sono pertanto respinte.
- (35) Il gruppo Hansol ha altresì sostenuto che i prezzi applicati ai suoi trasformatori collegati rispettavano le normali condizioni di mercato e che, di conseguenza, per le vendite tramite trasformatori collegati non vi era alcuna necessità di costruire i prezzi all'esportazione utilizzando i prezzi di vendita dei rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti.
- (36) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto non suffragata dai dati disponibili. In primo luogo, il tipo di prodotto più venduto (che rappresenta oltre il 30 % delle vendite totali del gruppo Hansol nell'Unione) è stato venduto alle parti collegate a un prezzo di vendita superiore dell'8 %-15 % ai prezzi di vendita medi praticati agli acquirenti indipendenti. In secondo luogo, considerando insieme tutti i tipi di prodotto, le società collegate hanno pagato un prezzo superiore del 3 %-6 % ai prezzi fatturati agli acquirenti indipendenti. Di conseguenza l'argomentazione secondo la quale i prezzi di vendita praticati dal gruppo Hansol ai trasformatori collegati rispettavano le normali condizioni di mercato non è stata confermata dai dati disponibili. La Commissione ha inoltre riscontrato che le due parti collegate nell'Unione sottoposte a verifica hanno entrambe registrato ingenti perdite per quanto riguarda il prodotto in esame. È stata così corroborata la conclusione di cui sopra, in base alla quale il prezzo di acquisto pagato dalle società collegate del gruppo Hansol nell'Unione non corrisponde a un prezzo di mercato per i rotoli di grandi dimensioni, considerando i costi che esse devono sostenere in termini di trasformazione e/o di SGAV, a seconda della società collegata. Su tale base la Commissione ha ritenuto di essere pertanto autorizzata a costruire i prezzi all'esportazione per le vendite del gruppo Hansol effettuate tramite parti collegate.
- (37) Il gruppo Hansol ha altresì sostenuto che talune considerazioni in materia di chiusura dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi al salmone ⁽¹⁾ e del procedimento antidumping relativo ad *alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature* ⁽²⁾ indicherebbero l'esistenza di una prassi, messa in atto dalla Commissione, di avvalersi dei prezzi pagati dalle parti collegate in circostanze simili a quelle del presente procedimento. Per quanto concerne il procedimento in esame, la Commissione sottolinea che, come già illustrato al considerando 36, è stato accertato che le vendite ad acquirenti collegati non sono avvenute in normali condizioni di mercato, bensì a prezzi di trasferimento distorti, e che pertanto esse sono state giudicate inattendibili per la determinazione del


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia nonché il procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Færøer (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).



prezzo all'esportazione. Tali circostanze si differenziano dai procedimenti citati dal gruppo Hansol in quanto, in tali casi, si è riscontrato che le vendite alle parti collegate erano state effettuate a prezzi del tutto corrispondenti ai prezzi fatturati agli acquirenti indipendenti. Nei suddetti procedimenti la Commissione ha inoltre stabilito che le parti collegate operavano con margini di profitto adeguati, circostanza che non ricorre nel presente procedimento (cfr. il considerando 36). Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

- (38) Il gruppo Hansol ha inoltre sostenuto che la Commissione, nell'utilizzare le vendite di rotoli di piccole dimensioni, aveva anche incluso determinate vendite di rotoli di piccole dimensioni che non erano stati fabbricati (cioè trasformati) dal trasformatore collegato in questione, bensì acquistati da fonti sia indipendenti che collegate.
- (39) La Commissione non disponeva di informazioni sui prezzi di acquisto o sull'identità dei fornitori per gli acquisti di rotoli di piccole dimensioni da parte di tale trasformatore collegato. È stato però possibile verificare che tali vendite di rotoli di piccole dimensioni acquistati rappresentavano tra il 10 % e il 15 % (in peso) delle vendite totali di tale prodotto ad acquirenti indipendenti. Considerando che l'85 %-90 % delle vendite di rotoli di piccole dimensioni è stato trasformato dal trasformatore in questione a partire da rotoli di grandi dimensioni, la Commissione ha ritenuto ragionevole l'approccio adottato. Il calcolo del dumping è stato inoltre basato sui prezzi di vendita dei rotoli di piccole dimensioni. Al tempo stesso il gruppo Hansol non ha fornito alcuna prova da cui risultasse che il prezzo di vendita dei rotoli di piccole dimensioni fosse diverso per i rotoli di produzione propria rispetto a quelli acquistati. Non vi è quindi alcun elemento di prova che dimostri che la quota modesta di rotoli di piccole dimensioni acquistati abbia influito sul calcolo del dumping. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (40) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, il gruppo Hansol ha criticato l'inclusione dei rotoli di grandi dimensioni provenienti dall'Unione nel calcolo del dumping relativo ai rotoli di piccole dimensioni. Come illustrato al considerando 43 del regolamento provvisorio, data l'impossibilità di ricostruire la tracciabilità dalle vendite di rotoli di piccole dimensioni ai corrispondenti rotoli di grandi dimensioni, quelli di piccole dimensioni fabbricati a partire da rotoli di grandi dimensioni di origine diversa dal gruppo Hansol non potevano essere esclusi dal calcolo del prezzo all'esportazione dei rotoli di grandi dimensioni trasformati in rotoli di piccole dimensioni e venduti come tali. Tale questione si pone soltanto perché, a differenza di altri trasformatori nell'Unione, il gruppo Hansol non dispone di un sistema di tracciabilità. In ogni caso, come anche indicato ai considerando 28 e 29, la Commissione ha limitato il volume potenziale dei rotoli di grandi dimensioni di provenienza diversa dal gruppo Hansol, preso in considerazione per costruire il prezzo all'esportazione: a tal fine essa ha circoscritto il calcolo di tali vendite al trasformatore collegato in questione. Quest'ultimo svolgeva prevalentemente le attività di fabbricazione e rivendita di rotoli di piccole dimensioni a partire da rotoli di grandi dimensioni prodotti e forniti dal gruppo Hansol durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale incidenza sul calcolo del dumping derivante dall'inclusione degli altri rotoli non poteva che essere limitata, a causa della proporzione relativamente ridotta di rotoli di grandi dimensioni di provenienza diversa dal gruppo Hansol. In ogni caso, il calcolo del dumping è stato basato sul prezzo di vendita dei rotoli di piccole dimensioni, che con ogni probabilità era identico, indipendentemente dall'origine dei rotoli di grandi dimensioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (41) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che, per alcune transazioni, i costi di trasporto erano stati detratti due volte nel calcolo del prezzo all'esportazione costruito e che questa doppia detrazione era stata applicata anche al prezzo cif costruito, utilizzato come denominatore. L'argomentazione è stata debitamente verificata e si è stabilito che, per le vendite di rotoli di piccole dimensioni da parte del trasformatore collegato, acquistati dal gruppo Hansol tramite l'operatore commerciale collegato, determinati adeguamenti erano stati effettivamente detratti due volte. Questo errore è stato quindi corretto sia per quanto riguarda il prezzo all'esportazione che la costruzione del prezzo cif.
- (42) Anche per quanto riguarda il calcolo del prezzo all'esportazione costruito, il gruppo Hansol ha sostenuto che, relativamente alla detrazione degli adeguamenti dal prezzo di vendita dei rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti, non si è tenuto conto a sufficienza della presenza di determinati volumi di materiali di base non coreani, il che ha comportato in generale un aumento arbitrario degli adeguamenti. Dopo aver verificato questa argomentazione, si è stabilito che non era effettivamente giustificato applicare gli adeguamenti al calcolo di un prezzo all'esportazione franco fabbrica coreano per la parte di rotoli di piccole dimensioni fabbricati a partire da rotoli di grandi dimensioni di provenienza europea. Tale errore è stato corretto sottraendo gli adeguamenti, sino ad un importo massimo pari al cif, per un volume rappresentativo di vendite di rotoli di piccole dimensioni. In base alle informazioni disponibili, si è potuto in effetti stabilire che il produttore europeo aveva venduto i rotoli di grandi dimensioni al trasformatore collegato del gruppo Hansol secondo i termini di consegna CIP. Per tali vendite il valore cif calcolato è stato considerato paragonabile al valore franco fabbrica della quota di vendite di origine coreana.
- (43) In seguito all'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha contestato il fatto che gli adeguamenti unitari riveduti fossero stati calcolati come media ponderata per tutti i tipi di prodotto e ha proposto di considerare un tipo di prodotto e basare il calcolo sugli adeguamenti specifici sostenuti in occasione delle vendite tra società collegate per quell'unico tipo di prodotto. La Commissione ha ritenuto che il volume degli acquisti, da parte del trasformatore collegato, di quel particolare tipo di prodotto che poteva essere utilizzato per il calcolo in questione non fosse sufficientemente rappresentativo, durante il periodo dell'inchiesta,




da costituire una base attendibile al fine di stabilire gli adeguamenti per il calcolo di un prezzo all'esportazione franco fabbrica coreano di quel tipo di prodotto. In effetti i volumi di tale tipo di prodotto provenivano per la maggior parte da un altro canale d'acquisto collegato che non è stato utilizzato per questo calcolo. Inoltre il gruppo Hansol non è riuscito a dimostrare che il metodo applicato dalla Commissione per calcolare e applicare una media non fosse accurato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (44) Per quanto riguarda le SGAV calcolate e applicate per le vendite effettuate tramite un operatore commerciale collegato nell'Unione, il gruppo Hansol ha contestato, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e nuovamente dopo la divulgazione di quelle definitive, l'importo aggiunto dalla Commissione come voce di spesa nella tabella dei profitti e delle perdite dell'operatore commerciale collegato per quanto riguarda le spese di gestione. A questo proposito la Commissione ricorda che l'operatore commerciale collegato in questione ha percepito, da Hansol Korea e altri trasformatori collegati, un contributo finanziario relativo alle spese di gestione, che è stato incluso nella tabella dei profitti e delle perdite dell'operatore commerciale collegato come un reddito, con l'approvazione della Commissione. In tali circostanze la Commissione ha ritenuto opportuno di prendere altresì in considerazione il 100 % delle spese connesse, vale a dire i costi salariali per i dirigenti in questione. Tali costi, individuati durante la verifica in loco in Corea, sono stati convertiti in EUR utilizzando il tasso di cambio medio del periodo dell'inchiesta, indicato dalla Commissione, e trasferiti alla tabella dei profitti e delle perdite dell'operatore commerciale collegato come voce di spesa. In questo modo il trattamento delle spese di gestione (reddito) è stato riportato in pareggio con il trattamento delle retribuzioni dei dirigenti (spese).
- (45) Il gruppo Hansol ha sostenuto che il fatturato generato dall'operatore commerciale collegato riguardava soltanto una parte del periodo dell'inchiesta e che nessuno dei dirigenti aveva partecipato alle vendite del prodotto in esame. Il dato utilizzato per le SGAV era stato quindi sopravvalutato. L'approccio seguito dalla Commissione è stato di stabilire il tasso di SGAV (comprese le spese in questione) dell'operatore commerciale collegato in relazione al fatturato totale di quest'ultimo. Tale fatturato si riferisce nella sua totalità al prodotto in esame. Anche se le SGAV da ultimo considerate possono essere state in parte sostenute prima che fosse stato generato il fatturato, il loro legame con il fatturato non viene meno, poiché i costi erano stati sostenuti al fine di realizzare detto fatturato. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'approccio adottato fosse accurato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (46) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, il gruppo Hansol ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto riclassificare le vendite di un tipo di prodotto effettuate tramite il trasformatore collegato, in quanto al cliente finale era stato fatturato un tipo di prodotto diverso da quello effettivamente ricevuto. A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato durante la verifica in loco che il trasformatore collegato ha acquistato dal gruppo Hansol alcune quantità di rotoli di grandi dimensioni contenenti il rivelatore bisfenolo S; questo prodotto è stato però successivamente rivenduto a un acquirente indipendente come contenente il rivelatore bisfenolo A. Tale argomentazione è stata debitamente verificata e si osserva quanto segue. In primo luogo, i due prodotti sono chiaramente tipi diversi di prodotto, aventi un costo di produzione distinto e venduti sul mercato interno coreano a prezzi diversi. In secondo luogo, il fatto che il trasformatore collegato, come risulta dalla sua fatturazione, abbia venduto il prodotto come un tipo diverso di prodotto sul mercato dell'Unione non è di per sé un motivo valido per ignorare l'effettivo disciplinare di produzione ai fini del confronto dei prezzi. La parte non ha fornito elementi di prova che dimostrino che la descrizione fuorviante del prodotto nella fase di rivendita abbia anche influito sul suo prezzo di vendita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3. Confronto

- (47) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (48) In seguito alle osservazioni presentate dal gruppo Hansol successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, è stata accolta un'argomentazione relativa al metodo di calcolo e all'applicazione dei costi di trasformazione. Ciò ha comportato anche l'individuazione di un errore metodologico analogo per quanto riguarda la detrazione di taluni adeguamenti per i costi di trasporto, che è stato quindi corretto. È stato inoltre corretto un errore di calcolo in seguito all'osservazione del gruppo Hansol. Infine, sempre secondo il gruppo Hansol, sarebbe stato opportuno concedere un certo numero di adeguamenti (legati ai costi del credito e alla restituzione del dazio) e rivedere il metodo per il calcolo dei costi di trasporto nel paese interessato applicando il metodo di assegnazione previsto dal gruppo Hansol. La Commissione ha accolto anche tali argomentazioni e ha adeguato di conseguenza i calcoli relativi al valore normale e/o al prezzo all'esportazione.



2.4. Margine di dumping


2.4.1. Ponderazione dei margini di dumping

- (49) Come illustrato al considerando 46 del regolamento provvisorio, il margine di dumping provvisorio stabilito per il gruppo Hansol era costituito da una media ponderata dei margini di dumping determinati per le vendite di rotoli di grandi dimensioni (margini compresi tra lo 0,5 % e il 5 %, con una ponderazione del 15 %-25 %) e per le vendite di rotoli di piccole dimensioni (margini compresi tra il 10 % e il 15 %, con una ponderazione del 75 %-85 %). Tale ponderazione è stata basata sul volume delle vendite del gruppo Hansol nell'Unione ad acquirenti collegati e indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.
- (50) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie e definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che non esisteva alcuna base giuridica per applicare tale ponderazione e che quest'ultima si basava su supposizioni non suffragate. Questa argomentazione è stata respinta in quanto la ponderazione è stata calcolata in base al volume delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, quale dichiarato dal gruppo Hansol. La Commissione ritiene che sia opportuno adeguare la ponderazione del margine di dumping stabilito per le vendite a parti collegate (ai fini della successiva rivendita sotto forma di rotoli di piccole dimensioni ad acquirenti indipendenti) alla sua ponderazione effettiva, franco frontiera dell'Unione, durante il periodo dell'inchiesta.
- (51) Il gruppo Hansol ha altresì contestato il fatto che la Commissione abbia costruito il prezzo cif utilizzato come denominatore per le vendite dapprima trasformate in rotoli di piccole dimensioni dalle parti collegate dell'Unione, e successivamente vendute ad acquirenti indipendenti. Secondo quanto proposto dalla parte, la Commissione dovrebbe utilizzare la media ponderata del prezzo cif di trasferimento dichiarato dei rotoli di grandi dimensioni o un valore medio cif calcolato per tonnellata in base alle vendite dirette del gruppo Hansol ad acquirenti indipendenti per le vendite in questione. In alternativa, se la Commissione non intendesse utilizzare uno dei metodi sopra descritti, il gruppo Hansol ha invitato la Commissione ad applicare un dazio antidumping sotto forma di un importo specifico per tonnellata, anziché un dazio ad valorem. La parte ha sostenuto che un dazio espresso sotto forma di un importo specifico per tonnellata risponderebbe adeguatamente alle sue preoccupazioni in merito alla possibilità che la riscossione di un dazio antidumping ad valorem superi l'importo del dumping constatato.
- (52) Per quanto riguarda quest'ultima argomentazione, essa è specificamente affrontata e accettata ai considerando 127 e 128. La Commissione non è quindi tenuta a prendere posizione sulle due opzioni per i valori cif alternativi proposti dal gruppo Hansol, in quanto esse non hanno più ragione d'essere.
- (53) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha contestato la detrazione dei costi del credito nel calcolo del valore cif costruito. È stato possibile accogliere tale argomentazione. Inoltre il prezzo cif utilizzato come denominatore ha risentito delle modifiche descritte ai considerando 41 e 42.
- (54) Tenendo conto delle modifiche nella determinazione del prezzo all'esportazione, del valore normale e del prezzo cif, di cui ai considerando 41, 42, 48 e 53, e confermando le altre conclusioni formulate ai considerando da 25 a 47 del regolamento provvisorio, la media ponderata del margine di dumping definitivo del gruppo Hansol, espressa in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 10,3 %. Come descritto ai considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio, il margine di dumping residuo è stato fissato allo stesso livello.

3. PREGIUDIZIO

3.1. Introduzione

- (55) Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, in considerazione dell'andamento positivo o della stabilità di una serie di indicatori di pregiudizio. Questa argomentazione è già stata respinta ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio e viene definitivamente respinta in questa sede.
- (56) Per concludere che vi sia un notevole pregiudizio, non è necessario che l'analisi del pregiudizio riveli che ogni singolo indicatore evidenzia una situazione di pregiudizio. In effetti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base uno o più fattori di pregiudizio pertinenti non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Nel caso di specie il pregiudizio riscontrato è notevole, come illustrato in particolare dal livello di redditività, dagli indicatori relativi ai prezzi e dalla quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tutti i produttori inclusi nel campione hanno registrato un forte decremento lineare degli utili e dei flussi di cassa, che ha coinciso dal punto di vista temporale con l'impennata delle importazioni dalla Repubblica di Corea. Inoltre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE si è mantenuto relativamente stabile,



ma poiché ciò è avvenuto nel contesto di un aumento significativo del consumo dell'Unione (+ 15 %), in realtà la quota di mercato dei produttori dell'Unione ha subito una contrazione. Anche se alcuni fattori di pregiudizio, quali l'utilizzo degli impianti, l'occupazione, il costo del lavoro e gli investimenti, non possono costituire una base di giudizio determinante della situazione pregiudizievole dei produttori dell'Unione, essi non contraddicono né precludono l'esistenza di un pregiudizio notevole.

- (57) Gli argomenti specifici sollevati dal gruppo Hansol su particolari indicatori di pregiudizio vengono trattati in modo dettagliato nella rimanente parte della presente sezione.

3.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (58) In assenza di osservazioni sulla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 51 e 52 del regolamento provvisorio.

3.3. Consumo dell'Unione

- (59) In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 53 e 55 del regolamento provvisorio.

3.4. Importazioni dal paese interessato

3.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (60) Il volume delle importazioni dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta era di gran lunga superiore ad un livello trascurabile ⁽¹⁾.
- (61) In assenza di osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 56 e 58 del regolamento provvisorio.

3.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)


- (62) Il gruppo Hansol ha ritenuto non significativo il margine di sottoquotazione dell'8,1 % stabilito in via provvisoria, a causa del volume limitato delle importazioni (pari al 13,6 % del consumo dell'Unione). La parte ha sostenuto che il panel dell'OMC, nella sua relazione riguardo alle *DRAM chips* ⁽²⁾, consideri il termine «significativo» sinonimo di importante, rilevante, essenziale, che va al di là di una semplice fluttuazione nominale/marginale. Essa cita inoltre due casi (il *carbonato di sodio denso* ⁽³⁾ e *alcuni sistemi di lettura ottica al laser* ⁽⁴⁾), in cui la Commissione ha ritenuto che il margine di sottoquotazione fosse limitato.
- (63) La Commissione ha respinto le argomentazioni del gruppo Hansol per i seguenti motivi. In primo luogo, anche se la Commissione ha ritenuto non significativo il margine di sottoquotazione del 6 % nell'ambito del *carbonato di sodio denso*, si osserva che la quota di mercato delle importazioni era, in quel caso, di gran lunga inferiore (del 3,2 % prima del 1983; dell'1,4 % dopo tale data) rispetto al caso in esame. In secondo luogo, la decisione relativa ad *alcuni sistemi di lettura ottica al laser* riguardava principalmente prodotti eterogenei, che presentano una grande varietà di caratteristiche e differenze tecniche e sono soggetti a un rapido sviluppo tecnologico, il che non avviene con la carta termica leggera. Da ultimo ma non meno importante, la Commissione ha ritenuto che un margine di sottoquotazione dell'8,1 % per la carta termica leggera fosse significativo, dato l'elevato livello delle importazioni oggetto di dumping, fortemente aumentato durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 67, il margine di sottoquotazione definitivo stabilito era addirittura superiore a quello provvisorio, e ciò confuta l'argomentazione secondo cui il margine doveva essere considerato limitato.

⁽¹⁾ L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base stabilisce il limite del «livello trascurabile» ad una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che i paesi esportatori rappresentino complessivamente una quota pari o superiore al 3 % del consumo dell'Unione.

⁽²⁾ Relazione del panel dell'OMC, *European Communities — Countervailing Measures on Dynamic Random Access Memory Chips from Korea* (Comunità europee — Misure compensative sulle DRAM in forma di chip originarie della Corea), WT/DS299/R, 3.8.2015.

⁽³⁾ Decisione 90/507/CEE della Commissione, del 7 settembre 1990, relativa alla chiusura della procedura di riesame delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di carbonato di sodio denso originario degli Stati Uniti d'America (GU L 283 del 16.10.1990, pag. 38).

⁽⁴⁾ Decisione 1999/55/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 62).



- (64) L'argomentazione del gruppo Hansol, in base alla quale il calcolo della sottoquotazione era illecito, è stata respinta per motivi analoghi a quelli esposti nella sezione 6.1.
- (65) Al fine di seguire lo stesso metodo impiegato per il calcolo del dumping, nella fase definitiva si è deciso di calcolare la sottoquotazione dei prezzi applicando la stessa ponderazione di cui alla sezione 2.4.1 del presente regolamento. Il margine di sottoquotazione stabilito per il gruppo Hansol era costituito da una media ponderata dei margini determinati per le vendite di rotoli di grandi dimensioni (margini compresi tra -5 % e 0 %, con una ponderazione del 15 %-25 %) e quelli per le vendite di rotoli di piccole dimensioni (margini compresi tra il 10 % e il 20 %, con una ponderazione del 75 %-85 %). Questo approccio e le correzioni di cui alla sezione 2 hanno comportato una revisione del margine di sottoquotazione determinato in via provvisoria.
- (66) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che la Commissione non ha tratto le sue conclusioni basandosi sul margine di sottoquotazione negativo rilevato per una parte delle vendite, violando in tal modo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Questa argomentazione è stata però respinta, dal momento che la Commissione ha formulato le sue conclusioni in base al margine globale di sottoquotazione, conformemente alla sua prassi abituale.
- (67) Il margine di sottoquotazione definitivo è pari al 9,4 %.
- (68) In assenza di ulteriori osservazioni sul prezzo delle importazioni dal paese interessato e fatta eccezione per il margine di sottoquotazione, come spiegato ai considerando precedenti, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 59 a 64 del regolamento provvisorio.

3.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.5.1. Indicatori macroeconomici

3.5.1.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (69) Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata in quanto, ad eccezione di una società, i risultati della produzione erano impressionanti e alcuni produttori dell'Unione hanno aumentato la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti. La parte ha inoltre affermato che il tasso di utilizzo degli impianti era vicino al livello massimo.
- (70) Per quanto riguarda la produzione, il considerando 70 del regolamento provvisorio indica tuttavia che il volume di produzione dell'industria dell'Unione è sceso complessivamente dell'1 %. Questa tendenza negativa è coerente con la conclusione secondo cui l'industria si trovava in una situazione precaria a causa degli elevati costi fissi da essa sostenuti. Tale conclusione generale non può essere rimessa in discussione per la situazione individuale di alcuni produttori. In ogni caso, il consistente incremento della produzione di un produttore non inserito nel campione era il semplice risultato matematico della ripresa di attività temporaneamente interrotte, come illustrato al considerando 71 del regolamento provvisorio. Inoltre un altro produttore ha cessato gradualmente la produzione di carta termica leggera, proprio mentre il consumo dell'Unione registrava un incremento durante il periodo in esame (+ 15 %). In passato, in alcuni casi come quello relativo ad *alcuni tipi di candele* ⁽¹⁾, la Commissione ha riscontrato un pregiudizio concomitante con un aumento della produzione (il che non è avvenuto con la produzione di LWTP), laddove tale aumento era inferiore all'aumento del consumo nell'Unione.
- (71) Per quanto concerne la capacità produttiva, quanto asserito dalla parte, ossia che tutti i produttori dell'Unione abbiano aumentato la propria capacità produttiva, non è corretto, salvo nel caso di una società. Il produttore dell'Unione citato al considerando 71 del regolamento provvisorio non ha aumentato la sua capacità produttiva in quanto tale, bensì ha semplicemente riavviato un impianto di produzione che nel 2012 era rimasto inutilizzato e per questo escluso dal conteggio delle capacità produttive per quell'anno. Al considerando 70 del regolamento provvisorio si sottolineano inoltre le difficoltà in materia di produzione, incontrate da una delle società incluse nel campione.
- (72) Per quanto concerne l'utilizzo complessivo degli impianti, la tabella 4 del regolamento provvisorio non evidenzia un aumento, bensì un calo dell'utilizzo degli impianti nell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Il consistente aumento dell'utilizzo degli impianti registrato da un produttore era il risultato della ripresa delle attività dopo la cessazione di cui al considerando 71 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1130/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (G.U. 306 del 15.11.2008, pag. 22).



- (73) Inoltre, anche se un tasso di utilizzo degli impianti del 92 % può effettivamente apparire elevato, un divario dell'8 % tra capacità e utilizzo effettivo non è considerato trascurabile, in particolare in un settore dai costi fissi elevati. I produttori di carta termica leggera devono mantenere costantemente un portafoglio ordini e continuare a vendere e produrre per evitare tempi di inattività lungo le linee di produzione. Un produttore di carta preferirebbe vendere un prodotto ad un prezzo inferiore anziché ridurre la produzione, in quanto è probabile che macchinari improduttivi provochino un pregiudizio ancora maggiore. Considerati l'elevata intensità di capitale che caratterizza l'industria della carta e il margine spesso ristretto di determinazione dei prezzi al momento della vendita, ai fini della redditività sono essenziali elevati tassi di utilizzo degli impianti. Di conseguenza, variazioni marginali dei tassi di utilizzo possono consolidare o far fallire un'azienda. Il divario dell'8 %, dal canto suo, rappresenta 32 240 tonnellate di produzione di carta termica leggera, un quantitativo superiore al volume delle importazioni del gruppo Hansol nel 2015. I produttori dell'Unione dispongono altresì di impianti multifunzionali polivalenti che possono essere utilizzati per la produzione di un prodotto diverso, come sottolineato al considerando 125 del regolamento provvisorio. È però impossibile ricorrere a tale polivalenza in un mercato in cui sussistono pratiche di dumping.
- (74) Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte e, in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 69 a 72 del regolamento provvisorio.

3.5.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (75) Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, dal momento che i) i produttori dell'Unione hanno aumentato le loro vendite nell'Unione e ii) hanno deciso di ridurre le vendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione al fine di concentrare i loro sforzi sui mercati dei paesi terzi.
- (76) Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte poiché, anche se il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato complessivamente dell'1 % durante il periodo in esame, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare pienamente dell'aumento del consumo dell'Unione (+ 15 %). Ne è conseguita una perdita significativa di quote di mercato. Per quanto riguarda l'argomentazione riguardante la riduzione delle vendite sul mercato dell'Unione, essa è in contrasto con la prima parte dell'argomentazione stessa.
- (77) In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 73 a 75 del regolamento provvisorio.

3.5.1.3. Occupazione, costo del lavoro e produttività

- (78) Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, dal momento che la tabella 6 del regolamento provvisorio sintetizza il buon andamento dell'industria dell'Unione con riferimento all'occupazione. La parte ha dichiarato che non vi è stata alcuna inflazione che possa spiegare un aumento del costo del lavoro.
- (79) In merito all'occupazione, la Commissione non ha riscontrato buoni risultati da parte dell'industria dell'Unione. Come evidenziato nel regolamento provvisorio, essa ha anzi rilevato una riduzione dell'1 % del livello di occupazione. Secondo i dati contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, il tasso di occupazione è aumentato in misura significativa per due produttori dell'Unione. Tuttavia, date le dimensioni di tali produttori, all'atto pratico ciò corrisponde a pochi posti di lavoro in termini assoluti e ad una diminuzione complessiva per l'industria dell'Unione nel suo insieme. In ogni caso, tenendo presente che in questo settore specifico il livello di occupazione segue da vicino l'andamento della produzione, l'occupazione non è considerata un indicatore che possa costituire una base di giudizio determinante della situazione pregiudizievole dei produttori dell'Unione.
- (80) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha sostenuto che i dipendenti di due produttori dell'Unione dovrebbero essere esclusi dalla tabella 6 del regolamento provvisorio, a causa della loro situazione specifica. Questa argomentazione è stata respinta in quanto non è stata fornita alcuna giustificazione che consentisse alla Commissione di discostarsi dalla sua prassi abituale in merito all'analisi degli indicatori di pregiudizio macroeconomici.
- (81) Per quanto riguarda i costi di produzione, il considerando 86 del regolamento provvisorio deve essere interpretato nel senso che l'aumento del costo del lavoro non è sembrato eccessivo alla luce dei tassi di inflazione annui.
- (82) Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte e, in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 77 a 79, 85 e 86 del regolamento provvisorio.



3.5.1.4. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi


- (83) Il gruppo Hansol ha dichiarato che i prezzi praticati nell'Unione dai produttori dell'Unione dovrebbero essere oggetto di ulteriori indagini. La parte ha messo in discussione l'assenza di aumenti di prezzo da parte dei produttori dell'Unione, in base all'ipotesi che alcuni produttori dell'Unione avrebbero incrementato i loro prezzi di vendita. Il gruppo Hansol ha inoltre affermato che il calo dei prezzi di vendita registrato tra il 2013 e il 2014 è dovuto al fatto che un produttore dell'Unione ha invaso il mercato dell'Unione con merci che non aveva potuto vendere negli Stati Uniti d'America («USA»).
- (84) Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Per quanto riguarda la prima argomentazione, il fatto che alcuni produttori abbiano annunciato una serie di aumenti dei prezzi non significa che tutti gli aumenti siano stati effettivamente applicati. L'affermazione della parte si basa sugli aumenti di prezzo per le vendite effettuate dall'industria dell'Unione alle sue società collegate, le quali vendite rappresentano solo una piccola parte del consumo dell'Unione. Secondo la tabella 7 del regolamento provvisorio, basata su cifre verificate, nell'Unione non si è registrato un aumento generalizzato dei prezzi. Da ultimo ma non meno importante, il calo dei prezzi di vendita tra il 2013 e 2014 coincide nel tempo con la massima riduzione dei prezzi delle importazioni dalla Repubblica di Corea, conformemente a quanto indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio.
- (85) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, dalla tabella 5 del regolamento provvisorio (volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE) non traspare alcun segno di «invasione» del mercato dato che, tra il 2013 e il 2014, l'indice è passato da 101 a 97.
- (86) In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 82 a 84 del regolamento provvisorio.

3.5.1.5. Scorte

- (87) Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, in quanto la riduzione dei livelli delle scorte, sia in termini assoluti che relativi, ha consentito all'industria dell'Unione di vendere la sua produzione senza difficoltà.
- (88) Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte perché, come indicato al considerando 88 del regolamento provvisorio, il prodotto simile è generalmente fabbricato in base a ordinazioni specifiche degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo tipo di industria poiché seguono l'andamento della produzione; durante il periodo in esame, esse sono rimaste costantemente al di sotto del livello di produzione mensile.
- (89) In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio.

3.5.1.6. Redditività e investimenti

- (90) Il gruppo Hansol ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non si è deteriorata, dal momento che i suoi investimenti sono più che raddoppiati durante il periodo dell'inchiesta. A suo avviso, la tabella 10 del regolamento provvisorio e gli elementi di prova disponibili non corroborano l'affermazione di cui al considerando 93 del regolamento provvisorio, ove si legge che i produttori inclusi nel campione hanno mantenuto i loro investimenti al livello strettamente necessario a proseguire l'attività. La parte ha inoltre dichiarato che due produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno realizzato investimenti considerevoli nel 2014.
- (91) Le argomentazioni di cui sopra sono state tuttavia respinte poiché, nonostante il raddoppiamento degli investimenti, il livello di questi ultimi è rimasto limitato in termini assoluti, in particolare se si considera che, ad esempio, il valore di una nuova linea di produzione di LWTP è stimato a 120 milioni di EUR. Durante il periodo considerato, come indicato al considerando 119 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione ha rinviato alcuni investimenti a causa della riduzione degli utili.
- (92) La stessa parte ha anche chiesto una nuova valutazione della redditività dell'industria dell'Unione poiché i problemi di un produttore dell'Unione incluso nel campione deriverebbero da fattori non connessi alle importazioni oggetto di dumping, e in particolare dagli enormi costi relativi alla chiusura di due impianti nonché dai provvedimenti presi da un'altra società per coprire i futuri pagamenti di dazi antidumping negli USA. La parte ha aggiunto che andrebbe eliminata qualsiasi distorsione riguardo alle strategie di mercato attuate dalle altre due società incluse nel campione su mercati geografici diversi e ha sostenuto che, nel complesso, esse hanno generato ingenti profitti durante il periodo dell'inchiesta.



- (93) La Commissione ha ritenuto che non fosse necessario procedere a una nuova valutazione della redditività dell'industria dell'Unione, in quanto tutti i presunti costi eccezionali sono già stati isolati ed esclusi dalla determinazione della redditività presentata nella fase provvisoria. Inoltre, come indicato al considerando 90 del regolamento provvisorio, la Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite: in altre parole, la redditività nei mercati dei paesi terzi è stata messa da parte. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (94) In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio e, per quanto concerne gli investimenti, al considerando 93 di detto regolamento.

3.5.1.7. Entità del margine di dumping, crescita, flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali


- (95) In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping, la crescita, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando 76, 80, 81, 92 e 93 del regolamento provvisorio e, per quanto concerne l'utile sul capitale investito, al considerando 94 di detto regolamento.

3.5.2. Conclusioni relative al pregiudizio

- (96) In base all'esame delle osservazioni sintetizzate ai considerando da 55 a 95, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 95 a 98 del regolamento provvisorio.

4. NESSO DI CAUSALITÀ

- (97) Il gruppo Hansol ha affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, bensì era il risultato: delle ripercussioni delle misure antidumping statunitensi su un produttore dell'Unione incluso nel campione, dell'effetto combinato dei costi di fabbricazione e dei tassi di cambio, nonché dell'influenza del prezzo della carta termica leggera senza fenolo. Le argomentazioni erano in gran parte una ripetizione di quelle già avanzate durante la fase provvisoria e sono state tutte trattate ai considerando da 98 a 101.
- (98) Per quanto riguarda le misure antidumping imposte dagli Stati Uniti, la Commissione ha osservato che, al considerando 109 del regolamento provvisorio, è stato riconosciuto che tali circostanze hanno influito in una certa misura sul produttore dell'Unione in questione. Anche se le conseguenze non avessero riguardato solo tale società, come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio, l'impatto complessivo per l'industria dell'Unione è stato quasi inesistente durante il periodo dell'inchiesta. Al considerando 110 del regolamento provvisorio è stato stabilito che gli USA hanno istituito dazi elevati nei confronti di un solo produttore dell'Unione, per poi revocarli nel 2015, e che il produttore dell'Unione incluso nel campione è riuscito a rimediare parzialmente alla situazione incrementando le esportazioni verso altri mercati. Se tale produttore dell'Unione incluso nel campione sia riuscito o meno a riprendersi, compensando del tutto le mancate vendite negli Stati Uniti, non è pertinente poiché tali circostanze non avrebbero influito in alcun modo sulla maggior parte dei dati relativi a tale produttore dell'Unione, come indicato al considerando 109 del regolamento provvisorio. Contrariamente a quanto suggerisce il gruppo Hansol, nel periodo in cui erano in vigore dazi elevati negli Stati Uniti la carta termica leggera non si è riversata nel mercato dell'Unione (questa ipotesi è ulteriormente confutata al considerando 85) né si è registrato un aumento dei prezzi di vendita nel 2015 (come illustrato nelle tabelle 3 e 7 del regolamento provvisorio). Sulla base di quanto precede e delle conclusioni della fase provvisoria, si è concluso che le misure antidumping statunitensi esaminate non hanno comportato una riduzione dei prezzi e della redditività sul mercato dell'Unione.
- (99) Per quanto concerne i costi di fabbricazione, la parte si è concentrata solo sul periodo 2014-2015. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, essa ha esteso l'argomentazione all'intero periodo dell'inchiesta e ha sostenuto che l'aumento dei prezzi delle materie prime, in concomitanza con la tendenza al ribasso del tasso di cambio dell'euro, ha interessato in maniera particolare l'industria dell'Unione. È stato tuttavia accertato che, durante il periodo considerato, il calo di redditività era dovuto all'assenza di correlazione tra i costi (+ 3 %) e i prezzi (- 11 %), dal momento che la diminuzione dei prezzi era superiore all'aumento dei costi. Sulla base di quanto precede e delle conclusioni della fase provvisoria, si è concluso che l'aumento dei costi non ha annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica di Corea.



- (100) Per quanto riguarda l'effetto del prezzo della carta termica leggera senza fenolo, i presunti prezzi d'acquisto superiori di alcune società collegate al produttore esportatore non sono in contraddizione con la conclusione generale di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, ove si legge che «durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari di carta termica leggera senza fenolo sono diminuiti meno dei prezzi di vendita unitari di carta termica leggera contenente fenolo». Queste società rappresentano una quota modesta del consumo dell'Unione. Sulla base di quanto precede e delle conclusioni della fase provvisoria, si è concluso che il calo dei prezzi dell'industria dell'Unione non può essere attribuito alla presunta diminuzione dei prezzi della carta termica leggera senza fenolo.
- (101) Il gruppo Hansol ha sostenuto che, anche se nessuno dei presunti fattori influisce da solo in maniera determinante, la Commissione dovrebbe approfondire l'esame delle cause reali del presunto pregiudizio, compreso il loro effetto aggregato. Questa argomentazione è stata però respinta dal momento che la Commissione ha già effettuato una valutazione combinata, illustrata al considerando 121 del regolamento provvisorio, e che non sono stati adottati nuovi elementi dopo l'istituzione delle misure provvisorie.
- (102) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 99 a 121 del regolamento provvisorio.


5. INTERESSE DELL'UNIONE

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (103) Il denunciante ha suggerito l'esistenza della minaccia di un ulteriore pregiudizio per i produttori dell'Unione alla luce dell'annuncio del gruppo Hansol di aumentare in misura significativa la sua capacità produttiva di carta termica leggera entro il 2019. Date le conclusioni relative al pregiudizio notevole, la Commissione non ha effettuato un'analisi della minaccia di pregiudizio.
- (104) In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 123 a 128 del regolamento provvisorio.

5.2. Interesse di altre parti interessate

- (105) Il governo della Corea ha ribadito la propria argomentazione di cui al considerando 132 del regolamento provvisorio, senza fornire elementi di prova aggiuntivi. Tale argomentazione è già stata respinta nella fase provvisoria.
- (106) Il governo della Corea ha inoltre sostenuto che le misure non sono nell'interesse dell'Unione per i seguenti motivi: molti trasformatori e importatori europei hanno espresso le loro obiezioni nel corso dell'audizione del settembre 2016 (cfr. il considerando 5 del regolamento provvisorio); le misure incideranno negativamente sui trasformatori controllati del gruppo Hansol, comprendenti il settore a valle dell'industria della carta termica leggera; infine i produttori dell'Unione sono costituiti da grandi società, mentre i trasformatori controllati del gruppo Hansol sono per lo più piccole e medie imprese («PMI») la cui rilevanza non è tale da influire sui prezzi.
- (107) Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Dall'inchiesta non è emersa l'esistenza di una maggioranza di trasformatori e importatori dell'Unione contrari alle misure, come ulteriormente precisato al considerando 109. Non è stato inoltre possibile accertare fino a che punto le misure si sarebbero ripercosse negativamente sulle controllate del gruppo Hansol nell'Unione, specie se si considera che è stato il gruppo Hansol stesso a sottolineare che i risultati negativi di una di queste controllate erano dovuti a una cattiva gestione. Per quanto riguarda la dimensione dei trasformatori controllati del gruppo Hansol, si fa osservare che, in fin dei conti, essi appartengono ad un grande gruppo. Dal momento che il gruppo Hansol stesso ha riconosciuto la riluttanza dei clienti finali ad accettare aumenti dei prezzi, si è concluso che i clienti detengono un potere contrattuale nelle negoziazioni dei prezzi.
- (108) Il gruppo Hansol ha sostenuto che le industrie dell'Unione a valle sono quasi unanimemente contrarie all'istituzione di misure e che, secondo i fascicoli consultabili dalle parti interessate, almeno 36 trasformatori indipendenti e utilizzatori finali hanno espresso la loro ferma opposizione alle misure. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha affermato che la Commissione aveva trascurato il fatto che la maggior parte dei trasformatori dell'Unione a valle e degli utilizzatori che hanno collaborato si è dichiarata contraria all'istituzione di misure. Secondo tali dichiarazioni, il fatto che non tutte le industrie dell'Unione a valle abbiano manifestato la loro opposizione, o che molte di esse non abbiano ribadito il proprio punto di vista dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non avrebbe pregiudicato la loro opposizione.




- (109) Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Al considerando 129 del regolamento provvisorio si tiene conto della limitata collaborazione di alcune parti. Molte industrie dell'Unione a valle non si sono manifestate nel corso dell'inchiesta e nessuna di esse ha presentato osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie o definitive. Tale silenzio non poteva essere interpretato come una tacita opposizione alle misure: si doveva invece intendere che la posizione di tali industrie «non era nota». Come indicato al considerando 130 del regolamento provvisorio, in termini di volume di acquisti di carta termica leggera i trasformatori che si sono manifestati esprimendosi a favore delle misure hanno un peso maggiore di quelli che non hanno formulato osservazioni o che si sono opposti all'istituzione di misure. In seguito all'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive, un altro trasformatore si è dichiarato favorevole alle misure. Anche la Confederazione delle industrie europee della carta, che in ultima analisi rappresenta numerose industrie a valle, si è espressa a favore delle misure sia nella fase iniziale che in quella definitiva. I fascicoli consultabili dalle parti interessate indicano dal canto loro che circa un terzo dei trasformatori indipendenti e degli utilizzatori finali conteggiati nel considerando precedente si era opposto alle misure in una certa fase del procedimento, prima della comunicazione delle conclusioni provvisorie.
- (110) Il gruppo Hansol ha dichiarato che le misure sono contrarie all'interesse delle imprese europee per i seguenti motivi: innanzi tutto il mercato dell'Unione può essere definito un duopolio/oligopolio ed è opportuno promuovere la concorrenza in quanto non esistono fonti alternative di approvvigionamento, i produttori dell'Unione non dispongono di infrastrutture competitive e non sarebbero in grado di cambiare produzione in modo efficiente per passare alla carta termica leggera; inoltre è altamente improbabile che il produttore minore dell'Unione decida di investire una decisione commerciale che ha consentito un aumento della redditività; infine le PMI europee che operano nell'industria a valle dovranno fare i conti con un'offerta disponibile ridotta e a prezzi eccessivi, il che costituirà una grave minaccia per la loro sopravvivenza. Inoltre le misure eliminerebbero la concorrenza e comporterebbero una perdita di posti di lavoro per gli utilizzatori.
- (111) Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte. Il semplice fatto che i produttori dell'Unione siano poco numerosi è irrilevante e, come precisato al considerando 115 del regolamento provvisorio, non esistono elementi disponibili che dimostrino l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali. Conformemente al considerando 131 del regolamento provvisorio, nell'Unione esistono numerose fonti di approvvigionamento. Non mancano alternative supplementari, quali le importazioni del gruppo Hansol (a prezzi equi) e importazioni minori da altri paesi terzi. L'argomentazione relativa alla mancanza di infrastrutture competitive è smentita, tra l'altro, dalle osservazioni presentate dal gruppo Hansol l'8 dicembre 2016, che descrivono l'industria dell'Unione come «altamente efficiente». Il produttore minore dell'Unione è libero, dal canto suo, di tornare sulla sua decisione qualora vi siano prospettive migliori per la carta termica leggera. Per quanto concerne l'industria a valle, si ritiene che trarrà beneficio dalla significativa capacità dell'industria dell'Unione (come indicato al considerando 73), dalle diverse fonti di approvvigionamento di cui sopra e dal ripristino della concorrenza nel mercato dell'Unione.
- (112) Il gruppo Hansol ha altresì sostenuto che le misure sarebbero contrarie all'interesse dei consumatori, ai quali sarà impedito l'accesso alla carta termica leggera a prezzi ragionevoli. In mancanza di prove sostanziali a sostegno di questa argomentazione, essa è stata respinta.
- (113) Il gruppo Hansol ha inoltre asserito che le misure comporterebbero, oltre a un'invasione di rotoli cinesi di piccole dimensioni, la creazione, lungo le frontiere dell'Unione, di nuovi impianti di trasformazione aventi libero accesso alle materie prime, e quindi la chiusura di numerosi trasformatori nell'Unione. In mancanza di prove sostanziali a sostegno di questa argomentazione, essa è stata respinta.
- (114) In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse di altre parti interessate, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 129 a 134 del regolamento provvisorio.

5.3. Altre argomentazioni

- (115) Il gruppo Hansol ha sostenuto che un gruppo selezionato di imprese europee cerca di aumentare artificialmente i propri profitti spingendo la Commissione ad abusare dello strumento antidumping.
- (116) Questa argomentazione non è stata ulteriormente comprovata. La Commissione ha sottolineato che l'inchiesta è stata condotta nel quadro giuridico applicabile, secondo le più elevate norme di neutralità e di trasparenza.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (117) In assenza di altre osservazioni in merito all'interesse dell'Unione, è stata confermata la conclusione raggiunta al considerando 135 del regolamento provvisorio.



6. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

6.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (118) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, nessuna parte ha formulato osservazioni in merito al profitto di riferimento utilizzato in via provvisoria per calcolare le vendite sottocosto (underselling). Le parti non hanno formulato osservazioni in merito al profitto di riferimento neppure nella fase definitiva.
- (119) Il gruppo Hansol ha contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 2, paragrafo 9, per calcolare il pregiudizio, dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 9, è citato nelle disposizioni sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il margine di pregiudizio. La parte ha contestato che il calcolo si basa in gran parte sull'adeguamento delle operazioni di vendita riguardanti rotoli di piccole dimensioni, ossia un prodotto diverso che non è oggetto dell'inchiesta. Secondo il gruppo Hansol non vi è alcuna concorrenza tra le vendite nell'Unione di rotoli di piccole dimensioni effettuate dai suoi trasformatori collegati e le vendite di rotoli di grandi dimensioni effettuate dall'industria dell'Unione; la Commissione, calcolando il margine di pregiudizio in base ai prezzi di vendita di un prodotto che non è un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, avrebbe così violato l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. La parte ha corroborato la sua affermazione relativa al nesso di causalità basandosi sull'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa *China — GOES* ⁽¹⁾ e sulla relazione del panel dell'OMC *China — X-ray* ⁽²⁾.
- (120) Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se sia sufficiente, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore (rispetto a quella basata sul margine di dumping). Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e che detto articolo è la sola disposizione del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all'esportazione, l'applicazione di tale articolo per analogia è giustificata.
- (121) La Commissione ha ritenuto che la determinazione del pertinente prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il metodo usato dalla Commissione ha garantito un trattamento paritario in entrambe le circostanze.
- (122) Il calcolo del margine di pregiudizio dovrebbe di norma essere basato sul confronto dei prezzi al livello in cui si svolge la concorrenza nell'UE. Nel caso di specie, soltanto una piccola parte delle vendite all'esportazione del prodotto in esame viene effettuata ad acquirenti indipendenti nell'UE. Nella stragrande maggioranza dei casi, il prodotto in esame è venduto a trasformatori collegati nell'Unione, che trasformano i prodotti in rotoli di piccole dimensioni. In tali circostanze, sono principalmente i trasformatori collegati ad essere in concorrenza tra loro. Per analogia con il calcolo del dumping, questi prezzi di vendita non potevano essere considerati attendibili ai fini di un confronto obiettivo dei prezzi ed è per questo che è stato necessario costruire i prezzi all'importazione del prodotto in esame. Nella sezione 2.2 si analizzano più approfonditamente i motivi per cui i rotoli di piccole dimensioni non potevano essere ignorati nei calcoli ed è stato necessario, per talune operazioni, costruire i prezzi all'esportazione.
- (123) Nella misura in cui la Commissione ha confermato la propria scelta di considerare i rotoli di piccole dimensioni ai fini dei calcoli, i riferimenti all'articolo 3, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, alla relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa *China — GOES* e alla relazione del panel dell'OMC *China — X-ray* sono irrilevanti.
- (124) Per i motivi sopra indicati, la Commissione ha ritenuto che l'approccio adottato era corretto e ha respinto tali argomentazioni.
- (125) Al fine di seguire lo stesso metodo impiegato per il calcolo del dumping, nella fase definitiva si è deciso di calcolare il margine di pregiudizio applicando la stessa ponderazione di cui alla sezione 2.4.1 del presente regolamento. Questo approccio e le correzioni di cui alla sezione 2 hanno comportato una revisione del margine di pregiudizio calcolato in via provvisoria.

⁽¹⁾ Relazione dell'organo di appello nella causa *China — GOES*, WT/DS414/AB/R, 18 ottobre 2012, punto 128.

⁽²⁾ Relazione del panel *China — X-ray*, WT/DS425/R, 26 febbraio 2013, punto 7.50.



- (126) Il margine di pregiudizio definitivo così stabilito era pari al 37,0 %.

6.2. Forma delle misure

- (127) Si ricorda che la maggior parte delle vendite del gruppo Hansol avviene tramite parti collegate ed è finalizzata alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha contestato il fatto che la Commissione avesse costruito il prezzo cif utilizzato come denominatore per tali vendite (cfr. il considerando 51). A tale riguardo la parte ha sostenuto tra l'altro che il prezzo cif provvisoriamente utilizzato dalla Commissione come denominatore per il calcolo del dumping riferito alle vendite in questione avrebbe comportato un importo superiore all'importo del dumping accertato. Per rimediare a tale presunta distorsione, la Commissione dovrebbe applicare, secondo quanto proposto dal gruppo Hansol, un dazio antidumping sotto forma di un importo specifico per tonnellata, anziché un dazio ad valorem.
- (128) L'argomentazione è stata debitamente analizzata e, alla luce delle specifiche circostanze circa la determinazione di un prezzo cif per tali vendite nel caso di specie, la Commissione ha concluso che sarebbe più appropriato utilizzare una forma di dazio che non richieda la determinazione di un prezzo cif attendibile. La Commissione ha pertanto deciso che il dazio antidumping dovrebbe essere istituito sotto forma di un importo fisso per tonnellata espresso in euro per tonnellata netta, anziché di un dazio ad valorem come quello istituito in via provvisoria.

6.3. Misure definitive

- (129) Tenendo conto delle questioni menzionate nella sezione precedente, le aliquote del dazio antidumping, espresse in base al prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere basate sul margine di dumping e corrispondere ai seguenti valori:

Paese	Società	Margine di dumping definitivo (%)	Margine di pregiudizio definitivo (%)	Aliquota del dazio definitivo (%)	Fissazione dell'aliquota del dazio definitivo — EUR/tonnellata
Repubblica di Corea	Gruppo Hansol (Hansol Paper Co., Ltd e Hansol Arton Paper Co., Ltd)	10,3	37,0	10,3	104,46
	Tutte le altre società	10,3	37,0	10,3	104,46

- (130) In seguito all'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive, il gruppo Hansol ha affermato che il dazio specifico calcolato e indicato nell'ultima colonna della tabella di cui sopra corrisponderebbe a un importo del dumping superiore a quello accertato durante l'inchiesta. Tuttavia il calcolo effettuato per giungere a tale conclusione era errato, in quanto non teneva conto della ponderazione descritta al considerando 46 del regolamento provvisorio e al considerando 49 del presente regolamento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (131) Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta.
- (132) Come anche illustrato al considerando 50 del regolamento provvisorio, nel caso di specie il livello di collaborazione era elevato, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto il dazio antidumping residuo era basato sul livello della società che ha collaborato.
- (133) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.



6.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(134) In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo stabilito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

(135) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m²; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20).

2. Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è un importo fisso di 104,46 EUR per tonnellata netta.

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1362



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/764 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovacchia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Ovčí hrudkový syr — salašnícky», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 984/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Ovčí hrudkový syr — salašnícky» (STG).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 984/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (STG)] (GU L 286 del 4.11.2010, pag. 3).⁽³⁾ GU C 388 del 21.10.2016, pag. 6.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/765 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený syr (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovacchia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Ovčí salašnícky údený syr», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 930/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Ovčí salašnícky údený syr» (STG).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 930/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený syr (STG)] (GU L 273 del 19.10.2010, pag. 5).⁽³⁾ GU C 388 del 21.10.2016, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/766 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	92,1
	TR	118,3
	ZZ	166,3
0707 00 05	MA	79,4
	TR	140,7
	ZZ	110,1
0709 93 10	TR	138,3
	ZZ	138,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	49,9
	IL	80,5
	MA	56,7
	TR	65,5
	ZA	43,6
	ZZ	59,2
0805 50 10	EG	56,5
	TR	54,0
	ZZ	55,3
0808 10 80	AR	89,0
	BR	117,6
	CL	121,6
	NZ	141,4
	US	116,7
	ZA	84,0
	ZZ	111,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1365



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/767 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione
contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 2741]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende anche alcune zone della Polonia.
- (2) Dal novembre 2015 non sono stati notificati casi di peste suina africana nei cinghiali nelle zone più settentrionali della Polonia elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. In tali zone sono state inoltre messe in atto pratiche di sorveglianza e gestione dei cinghiali. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in tali zone. Tali zone dovrebbero pertanto figurare adesso nella parte I anziché nella parte II dell'allegato.
- (3) Tra gennaio e marzo 2017 sono stati rilevati pochi casi di peste suina africana nei cinghiali nei *powiecie łosickim* in Polonia, in una zona attualmente elencata nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e in prossimità di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Il verificarsi di tali casi costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Polonia dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato.
- (4) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da tale malattia in Polonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Polonia.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Hiiu maakond.

2. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,
- Dobeles novada Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu, Dobeles un Bērzes pagasts, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,
- Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,
- Kuldīgas novada Rendas un Kabiles pagasts,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,
- Talsu novada Ģibuļu pagasts,
- Ventspils novada Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta,
- Brocēnu novads,
- Rundāles novads,
- Tērvetes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Bauskas pilsēta,
- Talsu pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Ventspils.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliunos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,



- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,
- Pasvalio miesto savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė.

4. Polonia


Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo i Prostki w powiecie ełckim,
- gmina Biała Piska w powiecie piskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki i Raczki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat augustowski,
- powiat łomżyński,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,
- powiat miejski Suwałki,




- powiat sejneński,
 - gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim,
 - gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - Północna część gminy Platerów do linii kolejowej Nr 31 (Czeremcha — Siedlce) oraz gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
 - powiat ostrowski.
- w województwie lubelskim:
- gmina Hanna w powiecie włodawskim,
 - gminy Kąkolewnica Wschodnia i Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim,
 - gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim.

PARTE II


1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Elva linn,
- Võhma linn,
- Kuressaare linn,
- Rakvere linn,
- Tartu linn,
- Viljandi linn,
- Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),
- IDA-Viru maakond,
- Lääne maakond,
- Pärnu maakond,
- Põlva maakond,
- Võru maakond,
- Valga maakond,
- Rapla maakond,
- Suure-Jaani vald,



- osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,
- Tartu vald,
- Abja vald,
- Alatskivi vald,
- Haaslava vald,
- Haljala vald,
- Tarvastu vald,
- Nõo vald,
- Ülenurme vald,
- Tähtvere vald,
- Rõngu vald,
- Rannu vald,
- Konguta vald,
- Puhja vald,
- Halliste vald,
- Kambja vald,
- Karksi vald,
- Kihelkonna vald,
- Kõpu vald,
- Lääne-Saare vald,
- Laekvere vald,
- Leisi vald,
- Luunja vald,
- Mäksa vald,
- Meeksi vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Orissaare vald,
- Peipsiääre vald,
- Piirissaare vald,
- Pöide vald,
- Rägavere vald,
- Rakvere vald,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,



- Sömeru vald,
- Torgu vald,
- Vara vald,
- Vihula vald,
- Viljandi vald,
- Vinni vald,
- Viru-Nigula vald,
- Vönnu vald.


2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
- Balvu novada Viksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briēžuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
- Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,
- Daugavpils novada Vaboles, Liksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novada Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,
- Gulbenes novada Līgo pagasts,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Jelgavas novada Kalnciema, Līvberzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Raunas novada Raunas pagasts,
- Riebiņu novada Sījukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
- Talsu novada Ķīļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes un Puzes pagasts,
- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,



- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Beverīnas novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Iecavas novads,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krustpils novads,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,



- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Priekuļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Rojas novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saulkrastu novads,
- Skrīveru novads,
- Strenču novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,




- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Naujamiesčio, Pajstrio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Jonavos miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,



- Varėnos rajono savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Visagino savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczel i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Rutki w powiecie zambrowskim,
- gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

w województwie mazowieckim:

- południowa część gmina Platerów od linii kolejowej Nr 31 (Czeremcha — Siedlce) w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:

- gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Jõgeva maakond,
- Järva maakond,
- osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),
- osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,
- Aegviidu vald,
- Anija vald,
- Kadrina vald,
- Kolga-Jaani vald,




- Kõo vald,
- Laeva vald,
- Laimjala vald,
- Pihla vald,
- Rakke vald,
- Tapa vald,
- Väike-Maarja vald,
- Valjala vald.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Apes novada Virešu pagasts,
- Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Krimuldās novada Krimuldās pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Drustu pagasts,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Rugāju novada Rugāju pagasts,
- Siguldās novada Siguldās pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldās pilsēta,
- Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
- Inčukalna novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Salaspils novads,
- Sējas novads,
- Vārkavas novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulūpītes.



3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių, Raguvos ir Karsakiškio seniūnijos,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczel położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,


w województwie lubelskim:

- gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska.

PARTE IV**Italia**

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

17CE1366

DECISIONE (UE) 2017/768 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e la Repubblica araba d'Egitto.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con e la Repubblica araba d'Egitto. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla di un protocollo, avvenuta a Bruxelles il 29 ottobre 2015.
- (5) L'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo prevede la sua applicazione in via provvisoria prima della sua entrata in vigore
- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato fatta salva la sua conclusione e sia applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea con riserva della conclusione del protocollo.

¹⁾ GUL 304 del 30.9.2004, pag. 39.



Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e i suoi Stati membri.

Articolo 3


Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1º luglio 2013, conformemente al suo articolo 8, paragrafo 3, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,


LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e



L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in seguito denominata «Egitto»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «parti contraenti» ai fini del presente protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) Il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso.
- (4) Si sono svolte consultazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo per garantire la tutela degli interessi reciproci dell'Unione e dell'Egitto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, e di conseguenza prende atto e adotta, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, i testi dell'accordo nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni e gli scambi di lettere.

CAPO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca

La tabella allegata al protocollo 1 dell'accordo è modificata dalla tabella che figura nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 3

Norme d'origine

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 gennaio 2016, il protocollo 4 è così modificato:

1. il testo dell'allegato IV *bis* è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV BIS

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.



Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (¹)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (²).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ... (¹)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (²).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (¹)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (²).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (¹)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (²).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (¹)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (²) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tollid kinnitus nr ... (¹)) deklareerib, et need tooted on ... (²) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (¹)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (²).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (¹)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (²) preferential origin.

Versione francese


L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... (¹)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (²).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (¹)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (²) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (¹)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (²).



Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (¹)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (²).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (¹)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (²) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (¹)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (²) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru ... (¹)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (²).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (¹)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...oorsprong zijn (²).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (¹)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (²) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... (¹)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (²).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. ... (¹)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (²).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (¹)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo... (²).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia ... (¹)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (²).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (¹)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (²) alkuperä tuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (¹)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (²).



Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....
(Firma dell'esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.»

2. Il testo dell'allegato IV ter è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV TER

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of the country/countries)

— no cumulation applied⁽³⁾

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ...⁽¹⁾] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of the country/countries)

— no cumulation applied⁽³⁾

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of country/countries)

— no cumulation applied⁽³⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of country/countries)

— no cumulation applied⁽³⁾



Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied (3)

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied (3)

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied (3)

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied (3)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied (3)

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied (3)

Versione italiana


L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied (3)

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied (3)



Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione portoghese

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾) declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione rumena


Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾



Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of country/countries)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of country/countries)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of country/countries)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم ⁽¹⁾) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من ⁽²⁾.

— cumulation applied with (name of country/countries)

— no cumulation applied ⁽³⁾

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

(Firma dell'esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Completare e cancellare all'occorrenza.

⁽⁴⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.»


CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 4

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate dall'Egitto in Croazia o dalla Croazia in Egitto, che rispettano le disposizioni del protocollo 4 dell'accordo e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca in Egitto o in Croazia.



2. Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 5

L'Egitto si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione.

Articolo 6

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione trasmette agli Stati membri e l'Egitto la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba.

Articolo 7

Il protocollo e il relativo allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 8

1. Il presente protocollo è approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri dell'Unione e dei suoi Stati membri, e dall'Egitto, secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui tutte le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° luglio 2013.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.




Съставено в Брюксел на десети април през две хиляди и седемнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el diez de abril de dos mil diecisiete.
 V Bruselu dne desátého dubna dva tisíce sedmnáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den tiende april to tusind og sytten.
 Geschehen zu Brüssel am zehnten April zweitausendsiebzehn.
 Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
 Done at Brussels on the tenth day of April in the year two thousand and seventeen.
 Fait à Bruxelles, le dix avril deux mille dix-sept.
 Sastavljeno u Bruxellesu desetog travnja godine dvije tisuće sedamnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile duemiladiciassette.
 Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada desmitajā aprīlī.
 Priimta Briuselyje du tūkstančiai septynioliktųjų metų balandžio dešimtą dieną.
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhetedik év április havának tizedik napján.
 Magħmul fi Brussell, fl-ghaxar jum ta' April fis-sena elfejn u sbatax.
 Gedaan te Brussel, tien april tweeduizend zeventien.
 Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące siedemnastego.
 Feito em Bruxelas, em dez de abril de dois mil e dezassete.
 Íntocmit la Bruxelles la zece aprilie două mii șaptesprezece.
 V Bruseli desiateho apríla dvetisícisedemnásť.
 V Bruslju, dne desetega aprila leta dva tisoč sedemnajst.
 Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
 Som skedde i Bryssel den tionde april år tjugohundrasjutton.

تم في بروكسل في اليوم العاشر من شهر ابريل عام الفين وسبعة عشر



Za държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna

عن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي





Za Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

عن الجماعة الأوروبية

За Арабска република Египет
Por la República Árabe de Egipto
Za Egyptskou arabskou republiku
For Den Arabiske Republik Egypten
Für die Arabische Republik Ägypten
Egiptuse Araabia Vabariigi nimel
Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
For the Arab Republic of Egypt
Pour la République arabe d'Égypte
Za Arapsku Republiku Egipt
Per la Repubblica araba d'Egitto
Ēġiptes Arābu Republikas vārdā –
Egipto Arabų Respublikos vardu
az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu
Voor de Arabische Republiek Egypte
W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu
Pela República Árabe do Egipto
Pentru Republica Arabă Egipt
Za Egyptskú arabskú republiku
Za Arabsko republiko Egipt
Egyptin arabitasavallan puolesta
För Arabrepubliken Egypten

عن جمهورية مصر العربية



ALLEGATO


PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PRODOTTI DELLA PESCA

MODIFICHE DEL PROTOCOLLO 1 DELL'ACCORDO RELATIVE AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'EGITTO

Le concessioni di cui al presente allegato sostituiranno, per i prodotti della sottovoce 0810 10 00, le concessioni attualmente applicate nell'ambito dell'accordo di associazione (protocollo 1). Le concessioni attualmente applicate rimangono invariate per tutti i prodotti non indicati nel presente allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Riduzione dell'ali-quota doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, peso netto)	Riduzione del dazio doganale al di là del contingente tariffario (%)	Disposizioni specifiche
0810 10 00	Fragole fresche, dal 1° ottobre al 30 aprile	100 %	10 000	—	
		100 %	94	—	Non si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5

17CE1367



DECISIONE (UE) 2017/769 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 («convenzione HNS del 1996») è intesa a garantire un risarcimento adeguato, tempestivo ed efficace delle persone vittime di danni causati dallo sversamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare. La convenzione HNS del 1996 colmava una importante lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità nell'ambito del trasporto marittimo.
- (2) Nel 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/971/CE ⁽²⁾. Conformemente a tale decisione, gli Stati membri erano tenuti a intraprendere le iniziative necessarie per ratificare o aderire alla convenzione HNS del 1996 entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006. In seguito quattro Stati membri hanno ratificato tale convenzione. La convenzione HNS del 1996 non è entrata in vigore.
- (3) La convenzione HNS del 1996 è stata modificata dal protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996 («protocollo del 2010»). A norma dell'articolo 2 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo del 2010, la convenzione HNS del 1996 e il protocollo del 2010 vanno letti, interpretati e applicati congiuntamente come un unico strumento tra le parti contraenti del protocollo del 2010.
- (4) Un testo che consolida la convenzione HNS del 1996 e il protocollo del 2010 («convenzione HNS del 2010») è stato redatto dal segretariato dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») e approvato dal comitato giuridico dell'IMO durante la sua 98ª riunione. La convenzione HNS del 2010 non è uno strumento aperto alla firma o alla ratifica. La convenzione HNS del 2010 avrà effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo del 2010 negli Stati membri.
- (5) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 8, del protocollo del 2010, l'espressione del consenso, da parte di uno Stato, a essere vincolato dal protocollo del 2010 rende nulla qualsiasi precedente espressione di consenso, da parte di tale Stato, a essere vincolato dalla convenzione HNS del 1996. Di conseguenza, gli Stati che sono parti contraenti della convenzione HNS del 1996 cesseranno di esserlo nel momento in cui esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo del 2010 conformemente all'articolo 20 e, in particolare, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, di tale protocollo.
- (6) La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ mira alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale causato da numerose attività professionali, compreso il trasporto marittimo di merci pericolose. Tuttavia, essa non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica il diritto al risarcimento di tali danni. La materia disciplinata da tale direttiva e dalla convenzione HNS del 2010 si sovrappongono pertanto solo parzialmente, non in larga misura. Gli Stati membri conservano le loro competenze per gli aspetti della convenzione HNS del 2010 che non incidono sulle norme comuni.

⁽¹⁾ Approvazione espressa il 5.4.2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55).

⁽³⁾ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).



- (7) Come nel caso di quella che l'ha preceduta, la convenzione HNS del 2010 è particolarmente importante per gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri in quanto prevede una migliore protezione delle vittime dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, anche nel contesto del danno ambientale, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
- (8) Per diventare parti contraenti del protocollo del 2010 e, di conseguenza, della convenzione HNS del 2010, gli Stati devono presentare al segretario generale dell'IMO, contestualmente ai loro strumenti di approvazione, i dati pertinenti sui quantitativi totali di carico soggetto a contributo a norma della convenzione HNS del 2010 («carico HNS soggetto a contributo») nel corso dell'anno civile precedente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, della stessa. A tale scopo gli Stati sono tenuti a istituire un sistema per la segnalazione del carico HNS soggetto a contributo prima di esprimere il loro consenso a essere vincolati dal protocollo del 2010.
- (9) Nel corso della sua 100ª sessione nel 2013, il comitato giuridico dell'IMO ha approvato gli orientamenti sulla segnalazione del carico HNS soggetto a contributo, elaborati per facilitare l'adozione, da parte degli Stati che procedono alla ratifica, della normativa in materia di segnalazione prima dell'entrata in vigore del protocollo e per contribuire all'applicazione globale, uniforme e effettiva dei pertinenti obblighi della convenzione HNS del 2010.
- (10) Al fine di assicurare la certezza del diritto per tutte le parti interessate, gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente e informare il Consiglio e la Commissione in modo adeguato dei rispettivi sistemi di segnalazione del carico HNS soggetto a contributo. Tali informazioni potrebbero essere messe a disposizione in modo informale mediante canali esistenti, quali gli organi preparatori del Consiglio.
- (11) Lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri sull'istituzione del sistema per la segnalazione del carico HNS soggetto a contributo potrebbe agevolare gli sforzi condotti dagli Stati membri volti a istituire tale sistema di segnalazione.
- (12) Come è avvenuto per la convenzione HNS del 1996, in mancanza di una clausola d'integrazione regionale («REIO»), solo gli Stati sovrani possono essere parte del protocollo del 2010. Non è pertanto possibile per l'Unione ratificare o aderire al protocollo del 2010 e, di conseguenza, alla convenzione HNS del 2010.
- (13) La ratifica del protocollo del 2010 da parte di tutti gli Stati membri nell'arco di un periodo di tempo determinato dovrebbe garantire condizioni di parità all'interno dell'Unione per tutti gli attori interessati dall'applicazione della convenzione HNS del 2010.
- (14) Data la natura internazionale del regime HNS, è opportuno mirare a parità di condizioni a livello mondiale per tutti gli attori interessati dall'applicazione della convenzione HNS del 2010. Per tale motivo, è necessario che il protocollo del 2010 abbia una copertura mondiale.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare o ad aderire, secondo il caso, al protocollo del 2010 per le parti di competenza esclusiva dell'Unione, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Le disposizioni della convenzione HNS del 2010 che rientrano nella competenza conferita all'Unione nel rispetto della cooperazione giudiziaria in materia civile devono essere oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati, per le parti di competenza esclusiva dell'Unione, a ratificare o ad aderire al protocollo del 2010, secondo il caso, nell'interesse dell'Unione, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri si adoperano per adottare i provvedimenti necessari al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione al protocollo del 2010 entro un termine ragionevole e, se possibile, entro 6 maggio 2021.



2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano il Consiglio e la Commissione, in modo adeguato, del momento in cui il sistema di segnalazione del carico HNS soggetto a contributo diventa operativo.

3. Gli Stati membri si adoperano per scambiarsi migliori prassi, in particolare sul sistema per la segnalazione del carico HNS soggetto a contributo ai sensi del protocollo del 2010.

Articolo 3

All'atto della ratifica o dell'adesione al protocollo del 2010 gli Stati membri comunicano per iscritto al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che tale la ratifica o adesione è avvenuta conformemente alla presente decisione e alla decisione (UE) 2017/770 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
I. BORG

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/770 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).



DECISIONE (UE) 2017/770 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,


vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 («convenzione HNS del 1996») è intesa a garantire un risarcimento adeguato, tempestivo ed efficace delle persone vittime di danni causati dallo sversamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare. La convenzione HNS del 1996 colmava una importante lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità nell'ambito del trasporto marittimo.
- (2) Nel 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/971/CE ⁽²⁾. Conformemente a tale decisione, gli Stati membri erano tenuti a intraprendere le iniziative necessarie per ratificare o aderire alla convenzione HNS del 1996 entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006. In seguito quattro Stati membri hanno ratificato tale convenzione. La convenzione HNS del 1996 non è entrata in vigore.
- (3) La convenzione HNS del 1996 è stata modificata dal protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996 («protocollo del 2010»). A norma dell'articolo 2 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo del 2010, la convenzione HNS del 1996 e il protocollo del 2010 vanno letti, interpretati e applicati congiuntamente come un unico strumento tra le parti contraenti del protocollo del 2010.
- (4) Un testo che consolida la convenzione HNS del 1996 e il protocollo del 2010 («convenzione HNS del 2010») è stato redatto dal segretariato dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») e approvato dal comitato giuridico dell'IMO durante la sua 98ª riunione. La convenzione HNS del 2010 non è uno strumento aperto alla firma o alla ratifica. La convenzione HNS del 2010 avrà effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo del 2010 negli Stati membri.
- (5) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 8, del protocollo del 2010, l'espressione di consenso, da parte di uno Stato, a essere vincolato dal protocollo del 2010 rende nulla qualsiasi precedente espressione di consenso, da parte di tale Stato, a essere vincolato dalla convenzione HNS del 1996. Di conseguenza, gli Stati che sono parti contraenti della convenzione HNS del 1996 cesseranno di esserlo nel momento in cui esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo del 2010 conformemente all'articolo 20 e, in particolare, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, di tale protocollo.
- (6) Come nel caso di quella che l'ha preceduta, la convenzione HNS del 2010 è particolarmente importante per gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri in quanto prevede una migliore protezione delle vittime dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, anche nel contesto del danno ambientale, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

⁽¹⁾ Approvazione del 5 aprile 2017.

⁽²⁾ Decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55).




- (7) Per diventare parti contraenti del protocollo del 2010 e, di conseguenza, della convenzione HNS del 2010, gli Stati devono presentare al segretario generale dell'IMO, contestualmente ai loro strumenti di approvazione, i dati pertinenti sui quantitativi totali di carico soggetto a contributo a norma della convenzione HNS del 2010 («carico HNS soggetto a contributo») nel corso dell'anno civile precedente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, della stessa. A tale scopo gli Stati sono tenuti a istituire un sistema per la segnalazione del carico HNS soggetto a contributo prima di esprimere il loro consenso a essere vincolati dal protocollo del 2010.
- (8) Gli articoli 38, 39 e 40 della convenzione HNS del 2010 incidono sul diritto derivato dell'Unione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (9) Gli articoli 38, 39 e 40 della convenzione HNS del 2010 rientrano pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione nella misura in cui detta convenzione incide sulle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (10) Lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri sull'istituzione del sistema per la segnalazione del carico HNS soggetto a contributo potrebbe agevolare gli sforzi condotti dagli Stati membri volti a istituire tale sistema di segnalazione.
- (11) Come è avvenuto per la convenzione HNS del 1996, in mancanza di una clausola d'integrazione regionale («REIO»), solo gli Stati sovrani possono essere parte del protocollo del 2010. Non è pertanto possibile per l'Unione ratificare o aderire al protocollo del 2010 e, di conseguenza, alla convenzione HNS del 2010.
- (12) La ratifica del protocollo del 2010 da parte di tutti gli Stati membri nell'arco di un periodo di tempo determinato dovrebbe garantire condizioni di parità all'interno dell'Unione per tutti gli attori interessati dall'applicazione della convenzione HNS del 2010.
- (13) Data la natura internazionale del regime HNS, è opportuno mirare a parità di condizioni a livello mondiale per tutti gli attori interessati dall'applicazione della convenzione HNS del 2010. Per tale motivo, è necessario che il protocollo del 2010 abbia una copertura mondiale.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare o ad aderire, secondo il caso, al protocollo del 2010 per le parti di competenza esclusiva dell'Unione, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Le disposizioni della convenzione HNS del 2010 che rientrano nella competenza attribuita all'Unione nel rispetto della cooperazione giudiziaria in materia civile devono essere oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione.
- (15) All'atto della ratifica del protocollo del 2010 o dell'adesione allo stesso, gli Stati dovrebbero rilasciare una dichiarazione sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione HNS del 2010.
- (16) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare o ad aderire al protocollo del 2010, secondo il caso, nell'interesse dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile di competenza esclusiva dell'Unione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUL 351 del 20.12.2012, pag. 1).



Articolo 2

1. Gli Stati membri si adoperano per adottare i provvedimenti necessari al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione al protocollo del 2010 entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 6 maggio 2021.
2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano il Consiglio e la Commissione, in modo adeguato, del momento in cui il sistema di segnalazione del carico HNS soggetto a contributo diventa operativo.
3. Gli Stati membri si adoperano per scambiarsi migliori prassi, in particolare sul sistema per la segnalazione del carico HNS soggetto a contributo ai sensi del protocollo del 2010.

Articolo 3

All'atto della ratifica o dell'adesione al protocollo del 2010, gli Stati membri depositano inoltre la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG



ALLEGATO

Dichiarazione da depositare, a cura degli Stati membri, all'atto della ratifica o dell'adesione al protocollo del 2010, ai sensi dell'articolo 3:

«Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, quale modificata dal protocollo del 2010, se pronunciate da un giudice di ... ⁽¹⁾ sono riconosciute ed eseguite in ... ⁽²⁾ conformemente alle pertinenti norme dell'Unione europea in materia ⁽³⁾».

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, quale modificata dal protocollo del 2010, se pronunciate da un giudice del Regno di Danimarca sono riconosciute ed eseguite in ... ⁽⁴⁾ conformemente all'accordo del 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁵⁾.

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, quale modificata dal protocollo del 2010, se pronunciate da un giudice di uno Stato terzo vincolato dalla convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007 ⁽⁶⁾, sono riconosciute ed eseguite in ... ⁽⁷⁾ conformemente a tale convenzione.

⁽¹⁾ Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, fatta eccezione per lo Stato membro che rilascia la dichiarazione e la Danimarca.

⁽²⁾ Lo Stato membro che rilascia la dichiarazione.

⁽³⁾ Attualmente tali norme sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Lo Stato membro che rilascia la dichiarazione.

⁽⁵⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

⁽⁶⁾ GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.

⁽⁷⁾ Lo Stato membro che rilascia la dichiarazione.».

17CE1369



REGOLAMENTO (UE) 2017/771 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽²⁾ contempla i metodi per la determinazione dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), policlorobifenili (PCB) diossina-simili e PCB non diossina-simili negli alimenti per animali.
- (2) Il laboratorio UE di riferimento per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti ha fornito elementi di prova del fatto che in alcuni casi i risultati delle analisi per le diossine e i PCB non sono attendibili, laddove i laboratori che effettuano l'analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore dei mangimi a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ non applichino i criteri di performance di cui all'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 152/2009. È quindi opportuno rendere obbligatoria l'applicazione dei criteri di performance per l'analisi dei campioni.
- (3) Poiché il metodo che prevede il ricorso a un limite di decisione al fine di garantire, con una certa probabilità, che un risultato analitico superi il livello massimo, come previsto dalla decisione 2002/657/CE della Commissione ⁽⁴⁾, non è più applicato all'analisi di diossine, furani e PCB nei mangimi, è opportuno eliminare tale metodo e mantenere soltanto il metodo dell'incertezza estesa per mezzo del fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa.
- (4) Sono stati elaborati documenti di orientamento per l'incertezza di misura e per la stima del limite di rilevazione (LOD) e del limite di quantificazione (LOQ), ai quali è opportuno fare riferimento.
- (5) In linea con gli obblighi di reporting per i metodi di screening bioanalitici di cui all'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 152/2009, al capo II della medesima parte è altresì opportuno prevedere obblighi di reporting specifici per i metodi fisico-chimici da utilizzare per lo screening.
- (6) Poiché nella maggior parte dei casi le analisi delle diossine, dei PCB diossina-simili e dei PCB non diossina-simili sono effettuate congiuntamente, è opportuno allineare i criteri di performance relativi ai PCB non diossina-simili di cui all'allegato V, parte B, capo III, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 152/2009 ai criteri di performance relativi alle diossine e ai PCB diossina-simili. Si tratta di una semplificazione che non comporta in pratica modifiche sostanziali in quanto per i PCB non diossina-simili l'intensità relativa degli ioni qualificatori rispetto agli ioni bersaglio è > 50 %.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).



- (7) Alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno adeguare alcune specifiche tecniche quali i recuperi degli standard interni marcati con isotopi di cui all'allegato V, parte B, capo III, punti 7.3 e 7.5, del regolamento (CE) n. 152/2009.
- (8) Sono inoltre proposte altre piccole modifiche delle attuali disposizioni al fine di migliorare la coerenza della terminologia utilizzata, che impongono la sostituzione completa dell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 152/2009 al fine di preservare la leggibilità del testo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 152/2009.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009 la parte B «DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E PCB» è sostituita dalla seguente:

«B. DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E PCB

CAPO I

Metodi di campionamento e interpretazione dei risultati analitici**1. Campo d'applicazione e definizioni**

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), policlorobifenili (PCB) diossina-simili ⁽¹⁾ e PCB non diossina-simili negli alimenti per animali sono prelevati secondo le disposizioni dell'allegato I. Si applicano le prescrizioni quantitative relative al controllo delle sostanze o dei prodotti ripartiti in modo uniforme negli alimenti per animali di cui all'allegato I, punto 5.1. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE è accertato in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

Ai fini della presente parte B si applicano le definizioni di cui all'allegato I della decisione 2002/657/CE della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Tabella dei fattori di equivalenza tossica (TEF) per i PCDD, i PCDF e i PCB diossina-simili: TEF dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo basati sulle conclusioni della riunione di esperti del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) svoltasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds». Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)].

Congenero	Valore TEF	Congenero	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furani (PCDF)		PCB «diossina-simili» PCB non-orto + PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDD	1		
1,2,3,7,8-PeCDD	1	PCB non-orto	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,03
OCDD	0,0003	PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03	PCB 114	0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3	PCB 118	0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0003		

Abbreviazioni: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

⁽²⁾ Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).



In aggiunta a tali definizioni, ai fini della presente parte B si applicano inoltre le seguenti definizioni:

«Metodi di screening»: i metodi impiegati per la selezione di campioni con livelli di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o alle soglie di intervento. Essi consentono un alto throughput di campioni a costi commisurati all'efficacia, in modo da aumentare la possibilità di scoprire nuovi incidenti caratterizzati da alta esposizione e rischi per la salute dei consumatori. I metodi di screening si basano su metodi bioanalitici o GC-MS. I risultati derivanti da campioni che superano il valore di cut-off utilizzato per controllare la conformità con il livello massimo sono verificati mediante una nuova analisi completa del campione originale avvalendosi di un metodo di conferma.

«Metodi di conferma»: metodi che forniscono informazioni complete o complementari che permettono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/PCDF e i PCB diossina-simili al livello massimo o, se del caso, alla soglia di intervento. Tali metodi utilizzano la gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) o la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS).

2. Conformità della partita o sottopartita al livello massimo

2.1. PCB non diossina-simili

La partita o sottopartita è conforme al livello massimo se il risultato analitico della somma di PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180 (nel seguito «PCB non diossina-simili») non supera il livello massimo fissato dalla direttiva 2002/32/CE, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa⁽¹⁾. La partita o sottopartita non è conforme al livello massimo fissato dalla direttiva 2002/32/CE se la media di due risultati analitici upperbound⁽²⁾ ottenuti attraverso una doppia analisi⁽³⁾, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio; ciò vale a dire che al fine di valutare la conformità si utilizza la concentrazione risultante dall'analisi dopo aver dedotto l'incertezza di misura estesa.

L'incertezza di misura estesa è calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente a un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se la media dei valori misurati meno l'incertezza estesa della media supera il livello massimo.

Le norme di cui ai paragrafi precedenti del presente punto si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato si applicano le norme nazionali.

2.2. PCDD/PCDF e PCB diossina-simili


La partita o sottopartita è conforme al livello massimo se il risultato di una singola analisi,

- eseguita con un metodo di screening il cui tasso di falsi conformi è inferiore al 5 %, indica che il livello non supera i livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE rispettivamente per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili,
- eseguita con un metodo di conferma, non supera i livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE rispettivamente per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili tenendo conto dell'incertezza di misura estesa.

⁽¹⁾ Ove applicabili sono seguiti i principi descritti nel documento «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» (http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en).

⁽²⁾ «Upperbound»: valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato. «Lowerbound»: valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato. «Mediumbound»: valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato.

⁽³⁾ Doppia analisi: analisi separata degli analiti di interesse utilizzando una seconda aliquota del medesimo campione omogeneizzato. Di norma si applicano le prescrizioni relative alla doppia analisi di cui all'allegato II, capitolo C, punto 3. Si rende tuttavia necessaria la doppia analisi solo qualora il risultato della prima determinazione, eseguita applicando metodi che utilizzano lo standard interno marcato con ¹³C per gli analiti di interesse, non sia conforme. La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel corso di un incidente di contaminazione, la conferma mediante doppia analisi può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e tale incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.



Per i dosaggi di screening è stabilito un valore di cut-off per le decisioni sulla conformità del campione ai livelli massimi stabiliti rispettivamente per PCDD/PCDF o per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

La partita o sottopartita non è conforme al livello massimo fissato dalla direttiva 2002/32/CE se la media di due risultati analitici upperbound ⁽¹⁾ ottenuti attraverso una doppia analisi ⁽²⁾ eseguita con un metodo di conferma, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio; ciò vale a dire che al fine di valutare la conformità si utilizza la concentrazione risultante dall'analisi dopo aver dedotto l'incertezza di misura estesa.

L'incertezza di misura estesa è calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente a un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se la media dei valori misurati meno l'incertezza estesa della media supera il livello massimo.

Per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili è utilizzata la somma delle incertezze estese stimate dei risultati analitici separati di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

Le norme di cui ai paragrafi precedenti del presente punto si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato si applicano le norme nazionali.

3. Risultati eccedenti le soglie di intervento di cui all'allegato II della direttiva 2002/32/CE

Le soglie di intervento fungono da strumento per la selezione dei campioni nei casi in cui è necessario identificare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione. I metodi di screening stabiliscono appropriati valori di cut-off per la selezione di tali campioni. Qualora siano necessarie azioni significative per identificare una fonte e ridurre o eliminare la contaminazione è opportuno confermare il superamento delle soglie di intervento mediante una doppia analisi eseguita con un metodo di conferma e tenendo conto dell'incertezza di misura estesa ⁽³⁾.

CAPO II

Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili negli alimenti per animali

1. Campo d'applicazione


Le prescrizioni di cui al presente capo si applicano alle analisi degli alimenti per animali effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti e di PCB diossina-simili e per quanto riguarda la preparazione dei campioni e le prescrizioni analitiche per altre finalità di legge, che comprendono i controlli effettuati dagli operatori del settore dei mangimi per garantire la conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ «Upperbound»: valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato all'equivalente tossico (TEQ). «Lowerbound»: valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato al TEQ. «Mediumbound»: valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato al TEQ.

⁽²⁾ Di norma si applicano le prescrizioni relative alla doppia analisi di cui all'allegato II, capitolo C, punto 2. Si rende tuttavia necessaria la doppia analisi solo qualora il risultato della prima determinazione, eseguita applicando metodi di conferma che utilizzano lo standard interno marcato con ¹³C per gli analiti di interesse, non sia conforme. La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel corso di un incidente di contaminazione, la conferma mediante doppia analisi può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e tale incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.

⁽³⁾ Le precisazioni e le prescrizioni relative alla doppia analisi per il controllo delle soglie di intervento sono identiche a quelle indicate sopra alla nota 2 per i livelli massimi.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).



Il monitoraggio della presenza di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili negli alimenti per animali può essere effettuato con due differenti tipologie di metodi analitici:

a) *Metodi di screening*

L'obiettivo dei metodi di screening è selezionare i campioni con livelli di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o alle soglie di intervento. I metodi di screening consentono un alto throughput di campioni a costi commisurati all'efficacia, in modo da accrescere la possibilità di scoprire nuovi incidenti con alta esposizione e rischi per la salute dei consumatori. La loro applicazione ha lo scopo di evitare i risultati falsi conformi. I metodi di screening possono comprendere metodi bioanalitici e metodi GC-MS.

I metodi di screening confrontano il risultato analitico con un valore di cut-off e danno una decisione sì/no indicativa del possibile superamento del livello massimo o della soglia di intervento. La concentrazione di PCDD/PCDF e la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nei campioni che si sospetta non siano conformi al livello massimo è determinata o confermata mediante un metodo di conferma.

I metodi di screening possono inoltre fornire un'indicazione dei livelli di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili presenti nel campione. In caso di applicazione di metodi di screening bioanalitici il risultato è espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ), mentre in caso di applicazione di metodi fisico-chimici GC-MS tale risultato è espresso in equivalenti tossici (TEQ). I risultati numerici dei metodi di screening sono atti a dimostrare la conformità o la sospetta non conformità delle soglie di intervento nonché il loro superamento; forniscono inoltre un'indicazione del range dei livelli in caso di follow-up con metodi di conferma. Non sono idonei per attività quali la valutazione dei livelli di background, la stima dell'assunzione, il monitoraggio delle tendenze nel tempo dei livelli o la ri-valutazione delle soglie di intervento e dei livelli massimi.

b) *Metodi di conferma*

I metodi di conferma consentono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/PCDF e i PCB diossina-simili presenti in un campione e forniscono informazioni complete a livello di congeneri. Questi metodi permettono pertanto di controllare i livelli massimi e le soglie di intervento, compresa la conferma dei risultati ottenuti con i metodi di screening. I risultati possono inoltre essere utilizzati per altri scopi quali la determinazione dei livelli di background bassi nel controllo degli alimenti per animali, il monitoraggio delle tendenze nel tempo, la valutazione dell'esposizione e la creazione di una base di dati per l'eventuale ri-valutazione delle soglie di intervento e dei livelli massimi. Essi sono importanti anche per stabilire pattern di congeneri al fine di identificare la fonte di un'eventuale contaminazione. Tali metodi impiegano la GC-HRMS. Al fine di confermare la conformità o la non conformità con il livello massimo può essere impiegata anche la GC-MS/MS.

2. **Premessa**

Per il calcolo delle concentrazioni di TEQ, le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione sono moltiplicate per il rispettivo fattore di equivalenza tossica (TEF) (cfr. nota 1 al capo I) e quindi sommate per ottenere la concentrazione totale di composti diossina-simili espressa in TEQ.

Ai fini della presente parte B, il limite di quantificazione specifico accettato di un singolo congenero è il tenore più basso dell'analita che può essere misurato con ragionevole certezza statistica nel rispetto dei criteri di identificazione definiti in norme riconosciute a livello internazionale come, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC-HRMS e di PCB indicatori mediante GC-HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 riveduti.

Il limite di quantificazione di un singolo congenero può essere identificato come:

- a) la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno intenso dei dati grezzi; o



b) il punto di concentrazione più basso su una curva di calibrazione che produce una deviazione accettabile ($\leq 30\%$) e coerente (misurata almeno all'inizio e alla fine della serie analitica di campioni) rispetto al fattore di risposta relativo medio calcolato per tutti i punti sulla curva di calibrazione per ciascuna serie di campioni se per motivi tecnici il calcolo del rapporto segnale/rumore non fornisce risultati affidabili. Il limite di quantificazione (LOQ) è calcolato a partire dal punto di concentrazione più basso, tenendo conto del recupero degli standard interni e delle grandezze dei campioni.

I metodi di screening bioanalitici non danno risultati al livello del congenere, ma solo un'indicazione⁽¹⁾ del livello di TEQ espresso in BEQ, in considerazione del fatto che non tutti i composti presenti in un estratto di campione che producono una risposta nel test possono soddisfare tutte le prescrizioni del principio di TEQ.

I metodi di screening e di conferma possono essere applicati per il controllo di una determinata matrice solo se sono sufficientemente sensibili per rilevare i livelli in modo attendibile alla soglia d'intervento o al livello massimo.

3. Prescrizioni di garanzia della qualità


- 3.1. Sono adottate misure per evitare contaminazioni incrociate durante ogni fase del campionamento e dell'analisi.
- 3.2. I campioni sono conservati e trasportati in contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, che ne permettano la conservazione senza influenzare i livelli di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili. Le tracce di polvere di carta sono rimosse dal contenitore.
- 3.3. La conservazione e il trasporto avvengono in modo da preservare l'integrità del campione di alimenti per animali.
- 3.4. Se del caso, macinare finemente e mescolare accuratamente ogni campione di laboratorio utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta il passaggio attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, qualora il tenore di umidità sia troppo elevato, i campioni sono asciugati.
- 3.5. I reagenti, la vetreria e le apparecchiature sono sottoposti a controlli per evitare che influenzino i risultati espressi in TEQ o BEQ.
- 3.6. È effettuata un'analisi in bianco, eseguendo l'intera procedura di analisi senza il campione.
- 3.7. Per i metodi bioanalitici occorre verificare che la vetreria e i solventi utilizzati nell'analisi siano esenti da composti che interferiscono con la rilevazione dei composti bersaglio nel working range. La vetreria è risciacquata con solventi o riscaldata a temperature che consentano di eliminare dalla superficie le tracce di PCDD/PCDF, composti diossina-simili e composti interferenti.
- 3.8. La quantità del campione utilizzato per l'estrazione è sufficiente a permettere la conformità alle prescrizioni in relazione ad un working range sufficientemente basso comprendente le concentrazioni di livelli massimi o della soglia di intervento.
- 3.9. Le procedure specifiche di preparazione dei campioni utilizzate per i prodotti considerati sono conformi a linee guida accettate a livello internazionale.

4. Prescrizioni per i laboratori

- 4.1. Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità. I laboratori sono accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025. Ove applicabili, sono seguiti i principi descritti negli orientamenti tecnici per la stima dell'incertezza di misura e dei limiti di quantificazione per l'analisi dei PCDD/PCDF e dei PCB⁽²⁾.

⁽¹⁾ I metodi bioanalitici non sono specifici ai congeneri inclusi nel sistema TEF. Nell'estratto del campione possono essere presenti altri composti strutturalmente affini AhR-attivi che contribuiscono alla risposta globale. I risultati bioanalitici non sono pertanto una stima ma piuttosto un'indicazione del livello di TEQ nel campione.

⁽²⁾ «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» (http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) e «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» (http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en).



- 4.2. La competenza del laboratorio è dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in collaborazione con altri laboratori per la determinazione di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili nelle matrici di alimenti per animali e nei range di concentrazioni corrispondenti.
- 4.3. I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma per il controllo della qualità e per la conferma del risultato analitico di campioni sospetti.

5. **Prescrizioni di base per la procedura di analisi per le diossine (PCDD/PCDF) e i PCB diossina-simili**

5.1. *Working range e limiti di quantificazione bassi*

Per i PCDD/PCDF le quantità rilevabili si situano nel range superiore del femtogrammo (10^{-15} g), data l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. Per la maggior parte dei congeneri dei PCB è già sufficiente un limite di quantificazione dell'ordine del nanogrammo (10^{-9} g). Per la misura dei congeneri più tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto-sostituiti) il limite inferiore del working range raggiunge i livelli bassi del picogrammo (10^{-12} g). Per tutti gli altri congeneri dei PCB è sufficiente un limite di quantificazione dell'ordine del nanogrammo (10^{-9} g).

5.2. *Alta selettività (specificità)*

5.2.1. Occorre distinguere tra PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e una moltitudine di altri composti coestratti che possono generare un'interferenza, presenti anche in concentrazioni superiori di vari ordini di grandezza rispetto a quelle degli analiti di interesse. Per i metodi GC-MS è necessaria una differenziazione tra i vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti e i dodici PCB diossina-simili) e gli altri congeneri.

5.2.2. I metodi bioanalitici permettono di rilevare i composti bersaglio come somma di PCDD/PCDF e/o PCB diossina-simili. Il clean-up del campione ha lo scopo di eliminare i composti che causano risultati falsi non conformi o che possono diminuire la risposta, causando risultati falsi conformi.

5.3. *Alta accuratezza (esattezza e precisione, recupero apparente del biosaggio)*

5.3.1. Per i metodi GC-MS la determinazione fornisce una stima valida dell'esatta concentrazione in un campione. È necessaria un'alta accuratezza per evitare che il risultato dell'analisi di un campione sia respinto a causa della scarsa affidabilità del livello di TEQ determinato. L'accuratezza è espressa come *esattezza* (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa in percentuale di tale valore) e *precisione* (deviazione standard relativa RSD_R calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità).

5.3.2. Per i metodi bioanalitici è determinato il recupero apparente del biosaggio. Il recupero apparente del biosaggio è il livello di BEQ calcolato a partire dalla curva di calibrazione della TCDD o del PCB 126 corretto del bianco e poi diviso per il livello di TEQ determinato dal metodo di conferma. Mira a correggere fattori quali la perdita di PCDD/PCDF e composti diossina-simili durante le fasi di estrazione e clean-up, composti coestratti che aumentano o diminuiscono la risposta (effetti agonistici e antagonistici), la qualità del fit della curva o le differenze tra i valori TEF e REP (potenzialità relativa). Il recupero apparente del biosaggio è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse.

5.4. *Validazione nel range del livello massimo e misure generali di controllo della qualità*

5.4.1. I laboratori dimostrano la performance di un metodo nel range del livello massimo, ad esempio 0,5x, 1x e 2x il livello massimo con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute, durante la procedura di validazione e durante le analisi di routine.



5.4.2. Controlli regolari in bianco ed esperimenti spiking o analisi di campioni di controllo (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato) sono effettuati come misure interne di controllo della qualità. Per i controlli in bianco, gli esperimenti spiking o le analisi dei campioni di controllo, sono registrati e verificati diagrammi di controllo qualità per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni.

5.5. Limite di quantificazione

5.5.1. Per un metodo di screening bioanalitico non è indispensabile fissare il limite di quantificazione, ma il metodo deve dimostrare di poter differenziare tra il valore bianco e il valore di cut-off. Quando è fornito un livello BEQ, è fissato un livello di reporting per trattare i campioni che presentano una risposta al di sotto di tale livello. Il livello di reporting è dimostrato diverso dai campioni bianchi di procedura almeno di un fattore tre, con una risposta al di sotto del working range. È quindi calcolato a partire da campioni contenenti i composti bersaglio attorno al livello minimo richiesto, e non da un rapporto S/R o un dosaggio bianco.

5.5.2. Il limite di quantificazione per un metodo di conferma è dell'ordine di circa un quinto del livello massimo.

5.6. Criteri analitici

Affinché i metodi di conferma o di screening diano risultati affidabili, devono essere soddisfatti i seguenti criteri nel range del livello massimo rispettivamente per il valore TEQ o BEQ, determinati come TEQ o BEQ totali (somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili) o separatamente per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

	Screening con metodi bioanalitici o fisico-chimici	Metodi di conferma
Tasso di falsi conformi (*)	< 5 %	
Esattezza		da - 20 % a + 20 %
Ripetibilità (RSD _r)	< 20 %	
Precisione intermedia (RSD _R)	< 25 %	< 15 %

(*) rispetto ai livelli massimi.

5.7. Prescrizioni specifiche per i metodi di screening

5.7.1. Per lo screening possono essere utilizzati metodi GC-MS e metodi bioanalitici. Per i metodi GC-MS valgono le prescrizioni indicate al punto 6. Per i metodi bioanalitici cellulari valgono le prescrizioni specifiche indicate al punto 7.

5.7.2. I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma.

5.7.3. Durante l'analisi di routine la performance del metodo di screening deve essere verificata mediante un controllo della qualità analitica e una validazione del metodo on-going. È necessario un programma continuo per il controllo dei risultati conformi.



5.7.4. Controllo dell'eventuale soppressione della risposta cellulare e della citotossicità:

il 20 % degli estratti del campione è misurato in screening di routine senza e con aggiunta di 2,3,7,8-TCDD corrispondente al livello massimo o alla soglia di intervento, per verificare se la risposta è soppressa da sostanze interferenti presenti nell'estratto del campione. La concentrazione misurata del campione spiked è comparata con la somma della concentrazione dell'estratto unspiked e della concentrazione dello spiking. Se la concentrazione misurata è inferiore di più del 25 % alla concentrazione (somma) calcolata, questo indica una potenziale soppressione del segnale e il rispettivo campione deve essere sottoposto ad analisi di conferma GC-HRMS. I risultati sono monitorati in diagrammi di controllo qualità.

5.7.5. Controllo di qualità sui campioni conformi:

sono confermati mediante GC/HRMS dal 2 al 10 % circa dei campioni conformi, secondo la matrice del campione e l'esperienza di laboratorio.

5.7.6. Determinazione dei tassi di falsi conformi a partire dai dati di controllo di qualità:

è determinato il tasso dei risultati falsi conformi dello screening di campioni al di sotto e al di sopra del livello massimo o della soglia di intervento. I tassi reali di falsi conformi sono inferiori al 5 %. Se si dispone di un minimo di 20 risultati confermati per matrice/gruppo di matrici dal controllo di qualità dei campioni conformi, da questa base di dati sono tratte conclusioni sul tasso di falsi conformi. Anche i risultati dei campioni analizzati in ring trial o durante incidenti di contaminazione, che coprono un range di concentrazione fino a per esempio 2x il livello massimo (LM), possono essere inclusi nel minimo dei 20 risultati richiesti per la valutazione del tasso di falsi conformi. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.

Anche se i dosaggi di screening sono diretti principalmente a individuare campioni che superano la soglia di intervento, il criterio per la determinazione dei tassi di falsi conformi è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa del metodo di conferma.

5.7.7. I campioni dello screening potenzialmente non conformi sono sempre verificati con una nuova analisi completa del campione originale mediante un metodo analitico di conferma. Questi campioni possono anche essere utilizzati per valutare il tasso di risultati falsi non conformi. Per i metodi di screening, il tasso di risultati falsi non conformi è la frazione dei risultati confermati conformi dall'analisi di conferma, quando nello screening precedente il campione è stato dichiarato potenzialmente non conforme. La valutazione dei vantaggi del metodo di screening si basa sul confronto dei campioni falsi non conformi con il numero totale di campioni controllati. Tale tasso deve essere sufficientemente basso da rendere vantaggioso l'uso di uno strumento di screening.

5.7.8. In condizioni di validazione i metodi bioanalitici forniscono una valida indicazione del livello di TEQ, calcolato ed espresso in BEQ.

Anche per i metodi bioanalitici applicati in condizioni di ripetibilità, la RSD_r intralaboratorio è di norma inferiore rispetto al risultato ottenuto in condizioni di riproducibilità (RSD_R).

6. **Prescrizioni specifiche per i metodi GC-MS da rispettare a fini di screening o di conferma**

6.1. *Differenze accettabili tra i risultati OMS-TEQ upperbound e lowerbound*

La differenza tra il livello upperbound e il livello lowerbound non è superiore al 20 % per la conferma del superamento dei livelli massimi o, ove opportuno, delle soglie di intervento.



6.2. *Controllo dei recuperi*

- 6.2.1. All'inizio del metodo di analisi, ad esempio prima dell'estrazione, sono aggiunti standard interni di PCDD/PCDF 2,3,7,8-clorosostituiti e marcati con ^{13}C e standard interni di PCB diossina-simili marcati con ^{13}C per validare la procedura di analisi. È aggiunto almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi da tetra a octaclorati di PCDD/PCDF e almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi di PCB diossina-simili (in alternativa, almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite spettrometria di massa utilizzata per il monitoraggio di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili). Nel caso dei metodi di conferma, sono utilizzati tutti i 17 standard interni di PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti marcati con ^{13}C e tutti i 12 standard interni di PCB diossina-simili marcati con ^{13}C .
- 6.2.2. Sono inoltre determinati i fattori di risposta relativa per i congeneri ai quali non è aggiunto alcun analogo marcato con ^{13}C , utilizzando appropriate soluzioni di calibrazione.
- 6.2.3. Per gli alimenti per animali di origine vegetale e per gli alimenti per animali di origine animale con tenore di grassi inferiore al 10 %, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per gli alimenti per animali di origine animale con tenore di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o dopo l'estrazione dei grassi. È effettuata un'appropriate validazione dell'efficienza dell'estrazione, a seconda della fase in cui sono introdotti gli standard interni.
- 6.2.4. Prima dell'analisi GC-MS sono aggiunti 1 o 2 standard di recupero (surrogato/i).
- 6.2.5. È necessario il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni sono compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune dibenzo-p-diossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore di TEQ non superi il 10 % del valore totale di TEQ (in base alla somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili). Per i metodi di screening GC-MS i recuperi sono compresi tra il 30 % e il 140 %.

6.3. *Rimozione delle sostanze interferenti*

- La separazione di PCDD/PCDF dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e gli eteri clorurati di difenile, è effettuata mediante appropriate tecniche cromatografiche (di preferenza con una colonna di florisil, di allumina e/o di carbone).
- La separazione gascromatografica degli isomeri è < 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e 1,2,3,6,7,8-HxCDF.

6.4. *Calibrazione con curva standard*


Il range della curva di calibrazione copre il corrispondente range del livello massimo o delle soglie di intervento.

6.5. *Criteri specifici per i metodi di conferma*

- Per la GC-HRMS:

nella HRMS la risoluzione dovrà essere generalmente superiore o pari a 10 000 per tutto il range di massa al 10 % della valle.

Rispetto di ulteriori criteri di identificazione e di conferma quali definiti in norme riconosciute a livello internazionale come, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC-HRMS e di PCB indicatori mediante GC-HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 riveduti.



— Per la GC-MS/MS:

monitoraggio di almeno 2 ioni precursori specifici, ciascuno con un corrispondente ione, prodotto dalla transizione per tutti gli analiti marcati e non marcati nel campo di applicazione dell'analisi.

Tolleranza massima consentita per intensità di ioni relative del $\pm 15\%$ per gli ioni prodotti dalla transizione selezionati rispetto a valori calcolati o misurati (media delle calibrazioni standard), applicando condizioni di MS/MS identiche, in particolare l'energia di collisione e la pressione del gas di collisione, per ciascuna transizione di un dato analita.

La risoluzione per ciascun quadrupolo è pari o migliore rispetto alla risoluzione di massa unitaria (risoluzione di massa unitaria: risoluzione sufficiente a distinguere due picchi di una unità di massa) al fine di minimizzare eventuali interferenze sull'analita di interesse.

Rispetto di ulteriori criteri quali definiti in norme riconosciute a livello internazionale come, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC-HRMS e di PCB indicatori mediante GC-HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 riveduti, fatto salvo l'obbligo di impiegare la GC-HRMS.

7. Prescrizioni specifiche per i metodi bioanalitici

I metodi bioanalitici sono metodi basati su principi biologici come i dosaggi cellulari, i dosaggi di recettori o gli immunodosaggi. Le prescrizioni figuranti in questo punto 7 si riferiscono ai metodi bioanalitici in generale.

Un metodo di screening classifica in via di principio un campione come conforme o sospetto non conforme. Per questo, il livello di BEQ calcolato è comparato al valore di cut-off (cfr. punto 7.3). I campioni al di sotto del valore di cut-off sono dichiarati conformi, i campioni uguali o superiori al valore di cut-off sono dichiarati sospetti non conformi e devono essere analizzati con un metodo di conferma. In pratica, un livello di BEQ corrispondente a due terzi del livello massimo può servire come valore di cut-off purché si garantisca un tasso di falsi conformi inferiore al 5% e un tasso accettabile di risultati falsi non conformi. Con livelli massimi distinti per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, il controllo della conformità dei campioni senza frazionamento richiede appropriati valori di cut-off dei biosaggi per i PCDD/PCDF. Per il controllo dei campioni che superano le soglie di intervento una percentuale appropriata della rispettiva soglia di intervento funge da valore di cut-off.


Se un livello indicativo è espresso in BEQ, i risultati dei campioni sono compresi nel working range e superano il limite di reporting (cfr. 7.1.1 e 7.1.6).

7.1. Valutazione della risposta al test

7.1.1. Prescrizioni generali

— Nel calcolo delle concentrazioni a partire da una curva di calibrazione della TCDD, i valori all'estremo superiore della curva presenteranno una forte variazione [coefficiente di variazione (CV) elevato]. Il working range è costituito dalla zona in cui il CV è inferiore al 15%. L'estremo inferiore del working range (limite di reporting) è inoltre fissato al di sopra dei bianchi di procedura almeno di un fattore tre. L'estremo superiore del working range è di norma rappresentato dal valore EC₇₀ (70% della concentrazione effettiva massima), ma è più basso se il CV è superiore al 15% in questo range. Il working range è stabilito durante la validazione. I valori di cut-off (cfr. punto 7.3) si situano entro il working range.

— Le soluzioni standard e gli estratti dei campioni sono testati in triplo o almeno in doppio. Nel caso di uso di doppi, una soluzione standard o un estratto di controllo testati in quattro-sei pozzetti distribuiti sulla piastra producono una risposta o una concentrazione (possibile solo nel working range) in base a un CV < 15%.



7.1.2. Calibrazione

7.1.2.1. Calibrazione con curva standard

- I livelli nei campioni sono stimati comparando la risposta al test a una curva di calibrazione della TCDD (o del PCB 126 o di una miscela standard PCDD/PCDF/PCB diossina-simili) per calcolare il livello BEQ nell'estratto e poi nel campione.
- Le curve di calibrazione contengono da 8 a 12 concentrazioni (almeno in doppio) con concentrazioni sufficienti nella parte inferiore della curva (working range). Particolare attenzione è prestata alla qualità del fit della curva nel working range. Il valore R^2 , come tale, è di scarsa o nessuna utilità nella stima della bontà del fit in regressione non lineare. Un migliore fit è ottenuto minimizzando la differenza tra i livelli calcolati e osservati nel working range della curva, ad esempio diminuendo la somma dei quadrati residui.
- Il livello stimato nell'estratto del campione è quindi corretto del livello BEQ calcolato per un campione bianco di matrice o solvente (per tener conto delle impurità provenienti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e del recupero apparente (calcolato a partire dal livello BEQ di idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o alla soglia di intervento). Per effettuare una correzione del recupero, il recupero apparente deve situarsi entro il range richiesto (cfr. punto 7.1.4). I campioni di riferimento utilizzati per la correzione del recupero sono conformi alle prescrizioni di cui al punto 7.2.

7.1.2.2. Calibrazione con campioni di riferimento

In alternativa, può essere utilizzata una curva di calibrazione preparata a partire da almeno quattro campioni di riferimento (cfr. punto 7.2.4): un bianco matrice, più tre campioni di riferimento a 0,5x, 1,0x e 2,0x il livello massimo o la soglia di intervento, il che rende superflua la correzione del bianco e del recupero se le proprietà della matrice dei campioni di riferimento corrispondono a quelle dei campioni incogniti. In tal caso, la risposta al test corrispondente a due terzi del livello massimo (cfr. punto 7.3) può essere calcolata direttamente a partire da questi campioni e utilizzata come valore di cut-off. Per il controllo dei campioni che superano le soglie di intervento il valore di cut-off è costituito da una percentuale appropriata di queste soglie di intervento.


7.1.3. Determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili

Gli estratti possono essere suddivisi in frazioni contenenti PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, il che permette un'identificazione separata dei livelli di TEQ (in BEQ) di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili. Per valutare i risultati per la frazione contenente PCB diossina-simili è da utilizzarsi di preferenza una curva di calibrazione standard del PCB 126.

7.1.4. Recuperi apparenti del biosaggio

Il «recupero apparente del biosaggio» è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o alla soglia di intervento ed espresso in percentuale del livello BEQ rispetto al livello di TEQ. A seconda del tipo di dosaggio e di TEF⁽¹⁾ utilizzati, le differenze tra fattori TEF e REP per i PCB diossina-simili possono causare per i PCB diossina-simili recuperi apparenti bassi rispetto ai PCDD/PCDF. Pertanto, se è eseguita una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, i recuperi apparenti del biosaggio sono: per i PCB diossina-simili dal 20 % al 60 %, per i PCDD/PCDF dal 50 % al 130 % (i range valgono per la curva di calibrazione della TCDD). Poiché il contributo dei PCB diossina-simili alla somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili può variare secondo le matrici e i campioni, i recuperi apparenti del biosaggio per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili riflettono questi range e sono compresi tra il 30 % e il 130 %. Ogni modifica sostanziale dei valori TEF per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nella legislazione dell'Unione richiede la revisione di questi range.

(1) Le attuali prescrizioni si basano sui TEF pubblicati in: M. Van den Berg et al., Toxicol. Sci. 93 (2), 223-241 (2006).



7.1.5. Controllo dei recuperi per il clean-up

La perdita di composti durante il clean-up è verificata durante la validazione. Un campione bianco spiked con una miscela dei diversi congeneri è sottoposto a clean-up (almeno $n = 3$) e il recupero e la variabilità sono verificati mediante un metodo di conferma. Il recupero è compreso tra 60 % e 120 %, in particolare per i congeneri che contribuiscono per più del 10 % al livello di TEQ presente in varie miscele.

7.1.6. Limite di reporting

Per i livelli BEQ un limite di reporting è determinato a partire dai corrispondenti campioni matrice implicanti pattern di congeneri tipici, ma non dalla curva di calibrazione degli standard, data la scarsa precisione nel range inferiore della curva. Occorre tenere conto degli effetti dell'estrazione e del clean-up. Il limite di reporting è fissato al di sopra dei bianchi di procedura di almeno un fattore tre.

7.2. Uso di campioni di riferimento

7.2.1. I campioni di riferimento rappresentano la matrice campione, i pattern di congeneri e i range di concentrazione per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili attorno al livello massimo o alla soglia di intervento.

7.2.2. Un bianco matrice e, se questo non è possibile, un bianco di procedura e un campione di riferimento al livello massimo o alla soglia di intervento sono inclusi in ciascuna serie di test. Questi campioni sono estratti e testati nello stesso momento in condizioni identiche. Il campione di riferimento presenta una risposta notevolmente più elevata del campione in bianco, in modo da garantire l'idoneità del test. Questi campioni possono essere utilizzati per le correzioni del bianco e del recupero.


7.2.3. I campioni di riferimento scelti per effettuare una correzione del recupero sono rappresentativi dei campioni da analizzare, il che significa che i pattern di congeneri non possono portare a una sottostima dei livelli.

7.2.4. Campioni di riferimento supplementari, per esempio a 0,5x e 2x il livello massimo o la soglia di intervento possono essere inclusi per dimostrare la performance adeguata del test nel range di interesse per il controllo del livello massimo o della soglia di intervento. Combinati, questi campioni possono essere utilizzati per calcolare i livelli BEQ nei campioni da analizzare (cfr. punto 7.1.2.2).

7.3. Determinazione dei valori di cut-off

È stabilito il rapporto tra i risultati bioanalitici in BEQ e i risultati del metodo di conferma in TEQ, ad esempio mediante esperimenti di calibrazione matrix-matched, con campioni di riferimento spiked a 0, 0,5x, 1x e 2x l'LM, con 6 ripetizioni ad ogni livello ($n = 24$). I fattori di correzione (bianco e recupero) possono essere stimati in base a questo rapporto, ma sono controllati come stabilito al punto 7.2.2.

Sono stabiliti valori di cut-off per le decisioni sulla conformità del campione ai livelli massimi o per il controllo delle soglie di intervento, se pertinente, con i rispettivi livelli massimi o le rispettive soglie di intervento fissati singolarmente per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili o per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili. Essi sono rappresentati dall'endpoint inferiore della distribuzione dei risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma in base ad un livello di fiducia del 95 %, implicante un tasso di falsi conformi < 5 % e a una $RSD_R < 25$ %. Il limite di decisione del metodo di conferma è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa.



Il valore di cut-off (in BEQ) può essere calcolato in uno dei modi indicati ai punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3. (cfr. figura 1).

7.3.1. Uso della banda *inferiore* dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma

$$\text{Valore di cut-off} = \text{BEQ}_{\text{DL}} - s_{y,x} \times t_{\alpha, f = m - 2} \sqrt{1/n + 1/m + (x_i - \bar{x})^2 / Q_{xx}}$$

dove:

BEQ_{DL}	BEQ corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma, ossia al livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa
$s_{y,x}$	deviazione standard residua
$t_{\alpha, f = m - 2}$	fattore di Student ($\alpha = 5 \%$, $f =$ gradi di libertà, un lato)
m	numero totale dei punti di calibrazione (indice j)
n	numero di ripetizioni ad ogni livello
x_i	concentrazione del campione (in TEQ) del punto di calibrazione i determinato con un metodo di conferma
\bar{x}	media delle concentrazioni (in TEQ) di tutti i campioni di calibrazione

$$Q_{xx} = \sum_{j=1}^m (x_i - \bar{x})^2 \text{ parametro somma dei quadrati, } i = \text{indice per il punto di calibrazione } i$$

7.3.2. Calcolo a partire dai risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) di analisi multiple di campioni ($n \geq 6$) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come endpoint *inferiore* della distribuzione dei dati al corrispondente valore BEQ medio:

$$\text{valore di cut-off} = \text{BEQ}_{\text{DL}} - 1,64 \times \text{SD}_R$$

dove:

SD_R deviazione standard dei risultati del biosaggio a BEQ_{DL} , misurata in condizioni di riproducibilità in laboratorio

7.3.3. Calcolo come valore medio dei risultati bioanalitici (in BEQ, corretto del bianco e del recupero) a partire dall'analisi multipla di campioni ($n \geq 6$) contaminati a due terzi del livello massimo o della soglia di intervento, sulla base dell'osservazione che questo livello sarà prossimo al valore di cut-off determinato come indicato ai punti 7.3.1 o 7.3.2.

Calcolo dei valori di cut-off in base a un livello di fiducia del 95 % implicante un tasso di falsi conformi < 5 %, e una $\text{RSD}_R < 25 \%$:

- 1) a partire dalla banda *inferiore* dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma,
- 2) da analisi multiple di campioni ($n \geq 6$) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come endpoint *inferiore* della distribuzione dei dati (rappresentata nella figura da una curva a campana) al corrispondente valore BEQ medio.





Figura 1



7.3.4. Restrizioni dei valori di cut-off

I valori di cut-off espressi in BEQ calcolati a partire dalla RSD_R ottenuta durante la validazione utilizzando un numero limitato di campioni con differenti matrici/pattern di congeneri possono essere superiori ai livelli massimi o alle soglie di intervento espressi in TEQ in quanto la precisione è maggiore di quella raggiungibile in routine quando deve essere controllato uno spettro sconosciuto di possibili pattern di congeneri. In tali casi, i valori di cut-off sono calcolati a partire da una $RSD_R = 25\%$, o sono preferiti i due terzi del livello massimo o della soglia di intervento.

7.4. Caratteristiche di performance

- 7.4.1. Poiché nei metodi bioanalitici non possono essere utilizzati standard interni, sono eseguiti test di ripetibilità dei metodi bioanalitici per ottenere informazioni sulla deviazione standard nelle e tra le serie di test. La ripetibilità è inferiore al 20% e la riproducibilità in laboratorio inferiore al 25%, in base ai livelli calcolati in BEQ dopo correzione del bianco e del recupero.
- 7.4.2. Nel processo di validazione il test permette di distinguere tra un campione in bianco e un livello al valore di cut-off, consentendo l'identificazione dei campioni al di sopra del corrispondente valore di cut-off (cfr. punto 7.1.2).
- 7.4.3. Sono definiti i composti bersaglio, le possibili interferenze e i livelli massimi tollerabili di bianco.
- 7.4.4. La deviazione standard percentuale nella risposta o nella concentrazione calcolata a partire dalla risposta (possibile solo nel working range) di una determinazione triplice di un estratto del campione non può essere superiore al 15%.
- 7.4.5. I risultati non corretti dei campioni di riferimento, espressi in BEQ (bianco e al livello massimo o alla soglia di intervento), sono utilizzati per valutare la performance del metodo bioanalitico su un periodo di tempo costante.
- 7.4.6. I diagrammi di controllo qualità per i bianchi di procedura e ciascun tipo di campione di riferimento sono registrati e controllati per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni, in particolare per i bianchi di procedura per quanto concerne la differenza minima richiesta rispetto all'estremo inferiore del working range e per i campioni di riferimento per quanto riguarda la riproducibilità in laboratorio. I bianchi di procedura sono controllati in modo da evitare risultati falsi conformi quando sono sottratti.



- 7.4.7. I risultati dei metodi di conferma dei campioni sospetti e del 2-10 % dei campioni conformi (almeno 20 campioni per matrice) sono raccolti e utilizzati per valutare la performance del metodo di screening e il rapporto tra BEQ e TEQ. Questa base di dati può essere utilizzata per la rivalutazione dei valori di cut-off applicabili ai campioni di routine per le matrici validate.
- 7.4.8. La buona performance del metodo può essere dimostrata anche con la partecipazione a ring trial. Anche i risultati dei campioni analizzati in ring trial, che coprono un range di concentrazione fino a, per esempio, due volte il limite massimo, possono essere inclusi nella valutazione del tasso di falsi conformi, se il laboratorio è in grado di dimostrare la sua buona performance. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.
- 7.4.9. Durante gli incidenti i valori di cut-off possono essere rivalutati, tenendo conto della matrice e dei pattern di congeneri specifici del singolo incidente.

8. Reporting dei risultati

8.1. Metodi di conferma

- 8.1.1. I risultati dell'analisi contengono i livelli dei singoli congeneri di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e i valori di TEQ sono espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.
- 8.1.2. Il rapporto indica il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
- 8.1.3. I recuperi dei singoli standard interni sono indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6.2.5, se il livello massimo è superato (in questo caso, i recuperi per una delle due doppie analisi) e in altri casi su richiesta.
- 8.1.4. Poiché nel decidere in merito alla conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura estesa, è indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come $x \pm U$, dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente a un livello di fiducia del 95 % circa. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, la somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili è utilizzata per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
- 8.1.5. I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi stabiliti dalla direttiva 2002/32/CE.

8.2. Metodi di screening bioanalitici

- 8.2.1. Il risultato dello screening è espresso come «conforme» o «sospetto non conforme» («sospetto»).
- 8.2.2. Inoltre, per PCDD/PCDF e/o PCB diossina-simili può essere dato un risultato indicativo espresso in BEQ e non in TEQ.
- 8.2.3. I campioni con una risposta al di sotto del limite di reporting sono espressi come «inferiori al limite di reporting». I campioni con una risposta al di sopra del working range sono indicati come «superiori al working range» e il livello corrispondente all'estremo superiore del working range è espresso in BEQ.
- 8.2.4. Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello massimo o la soglia di intervento su cui si basa la valutazione.
- 8.2.5. Il rapporto menziona il tipo di test applicato, il principio base del test e il tipo di calibrazione.



- 8.2.6. Il rapporto indica il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
- 8.2.7. In caso di campioni sospetti non conformi, il rapporto deve includere una nota sulle azioni da intraprendere. La concentrazione di PCDD/PCDF e la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nei campioni con livelli elevati deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.
- 8.2.8. I risultati non conformi sono espressi solo sulla base di un'analisi di conferma
- 8.3. *Metodi di screening fisico-chimici*
- 8.3.1. Il risultato dello screening è espresso come «conforme» o «sospetto non conforme» («sospetto»).
- 8.3.2. Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello massimo o la soglia di intervento su cui si basa la valutazione.
- 8.3.3. Possono inoltre essere indicati i livelli dei singoli congeneri di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e i valori di TEQ espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound. I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi stabiliti dalla direttiva 2002/32/CE.
- 8.3.4. I recuperi dei singoli standard interni sono indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6.2.5, se il livello massimo è superato (in questo caso, i recuperi per una delle due doppie analisi) e in altri casi su richiesta.
- 8.3.5. Il rapporto menziona il metodo GC-MS applicato.
- 8.3.6. Il rapporto indica il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
- 8.3.7. In caso di campioni sospetti non conformi, il rapporto deve includere una nota sulle azioni da intraprendere. La concentrazione di PCDD/PCDF e la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nei campioni con livelli elevati deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.
- 8.3.8. La non conformità può essere decisa solo a seguito di un'analisi di conferma.

CAPO III


Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di pcb non diossina-simili negli alimenti per animali

1. Campo d'applicazione

Le prescrizioni di cui al presente capo si applicano alle analisi degli alimenti per animali effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossina-simili e per quanto riguarda la preparazione dei campioni e le prescrizioni analitiche per altre finalità di legge, che comprendono i controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare per garantire la conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1831/2005.

2. Metodi di rilevazione applicabili

Gascromatografia con rilevazione a cattura di elettroni (GC-ECD), GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS o metodi equivalenti.



3. **Identificazione e conferma degli analiti di interesse**

- 3.1. Tempo di ritenzione relativo rispetto agli standard interni o agli standard di riferimento (deviazione accettabile di $\pm 0,25\%$).
- 3.2. Separazione gascromatografica dei PCB non diossina-simili dalle sostanze interferenti, specie PCB coeluenti, in particolare se i livelli dei campioni si situano entro i limiti legali e la non conformità deve essere confermata ⁽¹⁾.
- 3.3. Prescrizioni per le tecniche GC-MS

Monitoraggio di almeno il seguente numero di ioni molecolari o ioni caratteristici del gruppo molecolare:

- a) due ioni specifici per HRMS;
- b) tre ioni specifici per LRMS;
- c) due ioni precursori specifici, ciascuno con un corrispondente ione specifico prodotto dalla transizione per la MS-MS.

Tolleranze massime ammesse per i rapporti di abbondanza per i frammenti di massa selezionati:

deviazione relativa del rapporto di abbondanza dei frammenti di massa selezionati rispetto all'abbondanza teorica o standard di calibrazione per lo ione bersaglio (lo ione monitorato più abbondante) e gli ioni qualificatori: $\pm 15\%$

- 3.4. Prescrizioni per le tecniche di GC-ECD

Conferma dei risultati che oltrepassano il livello massimo con due colonne GC con fasi stazionarie di diversa polarità.

4. **Dimostrazione della performance del metodo**

La performance del metodo è validata nel range del livello massimo (da 0,5 a 2 volte il livello massimo) con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute (cfr. prescrizioni per la precisione intermedia al punto 9).

5. **Limite di quantificazione**

La somma degli LOQ ⁽²⁾ dei PCB non diossina-simili non è superiore a un terzo del livello massimo ⁽³⁾.

6. **Controllo di qualità**

Controlli in bianco regolari, analisi di campioni spiked, campioni di controllo di qualità, partecipazione a studi interlaboratorio su matrici rilevanti.

7. **Controllo dei recuperi**

- 7.1. Sono utilizzati idonei standard interni con proprietà fisico-chimiche comparabili agli analiti di interesse.

⁽¹⁾ I congeneri che spesso coeluiscono sono per esempio PCB 28/31, PCB 52/69 e PCB 138/163/164. Per la GC-MS sono considerate anche le possibili interferenze di frammenti di congeneri più altamente clorurati.

⁽²⁾ Ove applicabili, sono seguiti i principi descritti nel documento «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» (http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en).

⁽³⁾ È altamente raccomandato un contributo del livello del bianco reagente inferiore al livello di un contaminante in un campione. È compito del laboratorio controllare la variazione dei livelli del bianco, in particolare se sono sottratti.



- 7.2. Aggiunta di standard interni:
aggiunta ai prodotti (prima dell'estrazione e del processo di clean-up).
- 7.3. Prescrizioni per i metodi che utilizzano tutti i sei congeneri di PCB non diossina-simili marcati con isotopi:
- correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni;
 - recuperi degli standard interni marcati con isotopi compresi tra il 60 % e 120 %;
 - recuperi inferiori o superiori per i singoli congeneri con un contributo alla somma dei PCB non diossina-simili inferiore al 10 % sono accettabili.
- 7.4. Prescrizioni per i metodi che non utilizzano tutti i sei standard interni marcati con isotopi o utilizzano altri standard interni:
- controllo del recupero degli standard interni per ogni campione;
 - recuperi degli standard interni compresi tra il 60 % e il 120 %;
 - correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni.
- 7.5. I recuperi dei congeneri non marcati sono controllati per mezzo di campioni spiked o campioni di controllo qualità con concentrazioni nel range del livello massimo. I recuperi per questi congeneri sono considerati accettabili se sono compresi tra il 60 % e il 120 %.

8. Prescrizioni per i laboratori

Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità. I laboratori sono accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025. Ove applicabili, sono inoltre seguiti i principi descritti negli orientamenti tecnici per la stima dell'incertezza di misura e dei limiti di quantificazione per l'analisi dei PCB ⁽¹⁾.

9. Caratteristiche di performance: criteri per la somma dei PCB non diossina-simili al livello massimo

	Spettrometria di massa con diluizione isotopica ⁽¹⁾	Altre tecniche
Esattezza	da - 20 a + 20 %	da - 30 a + 30 %
Precisione intermedia (RSD%)	≤ 15 %	≤ 20 %
Differenza tra calcolo upperbound e lowerbound	≤ 20 %	≤ 20 %

⁽¹⁾ È richiesto l'uso di tutti e sei gli analoghi marcati con ¹³C come standard interni.

10. Reporting dei risultati


- 10.1. I risultati dell'analisi contengono i livelli dei singoli PCB non diossina-simili e la somma di tali congeneri di PCB espressa come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.

⁽¹⁾ Le attuali prescrizioni si basano sui TEF pubblicati in: M. Van den Berg et al., Toxicol. Sci. 93 (2), 223-241 (2006).



- 10.2. Il rapporto indica il metodo utilizzato per l'estrazione dei PCB.
- 10.3. I recuperi dei singoli standard interni sono indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 7, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.
- 10.4. Poiché nel decidere in merito alla conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura estesa, è indicato anche tale parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come $x \pm U$, dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente a un livello di fiducia del 95 % circa.
- 10.5. I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi stabiliti dalla direttiva 2002/32/CE.»

17CE1370



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/772 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 114;

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, compresi fra l'altro l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nonché la natura e la descrizione di ciascuna misura.
- (2) L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾ precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento, che contiene un elenco delle misure interessate.
- (3) In conseguenza del divieto imposto dalla Russia all'importazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'Unione e a causa della contrazione della crescita della domanda mondiale di latte e di prodotti lattiero-caseari, dovuta essenzialmente al rallentamento delle esportazioni verso la Cina, la Commissione ha adottato le misure necessarie a far fronte a tale situazione del mercato ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ nei settori zootecnici. Tali misure sono stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/1853 ⁽⁴⁾, (UE) 2016/1612 ⁽⁵⁾ e (UE) 2016/1613 ⁽⁶⁾. Tali misure sono state concesse in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e si applicano all'esercizio finanziario 2016 o 2017, ma non figurano nell'elenco dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. È pertanto opportuno includerle in detto elenco.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è aggiunto il seguente punto 10:

«10. Le misure concesse ai settori zootecnici a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1306/2013.»

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 25).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 10).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1371



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/773 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	90,1
	TR	118,3
	ZZ	165,6
0707 00 05	MA	79,4
	TR	142,5
	ZZ	111,0
0709 93 10	TR	138,1
	ZZ	138,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	54,3
	IL	80,7
	MA	57,7
	TR	65,5
	ZA	43,6
	ZZ	60,4
0805 50 10	TR	54,0
	ZZ	54,0
0808 10 80	AR	92,9
	BR	119,5
	CL	122,6
	NZ	140,7
	ZA	84,4
	ZZ	112,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1372



DIRETTIVA (UE) 2017/774 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2017

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.
- (2) Per alcune sostanze chimiche i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.
- (3) La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.
- (4) Il fenolo (numero CAS 108-95-2) è utilizzato come monomero per le resine fenoliche impiegate nella fabbricazione di legno compensato ⁽³⁾ per giocattoli. La degradazione degli antiossidanti fenolici nei polimeri può essere un'ulteriore fonte di fenolo nei giocattoli ⁽⁴⁾. Il fenolo è stato individuato nelle emissioni delle console di gioco ⁽⁵⁾, in una delle sei tende o tunnel da gioco per bambini analizzati ⁽⁶⁾ e nella pellicola per imballaggio ⁽⁷⁾; è stato ricercato nei giocattoli da bagno e in altri giocattoli gonfiabili ⁽⁸⁾ e la sua presenza è stata osservata nel cloruro di polivinile (PVC) ⁽⁹⁾. Il fenolo potrebbe inoltre essere utilizzato come conservante nei giocattoli liquidi a base acquosa come i prodotti per bolle di sapone o gli inchiostri liquidi a base acquosa (ad esempio penne a feltro) ⁽¹⁰⁾.
- (5) Nelle sue discussioni sul fenolo il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sulle norme europee EN 71-9: 2005+A1:2007, EN 71-10: 2005 ed EN 71-11: 2005. Dette norme fanno riferimento alla presenza di fenolo nei materiali per giocattoli (EN 71-9:2005+A1:2007) e indicano metodi specifici per la preparazione (EN 71-10:2005) e la misurazione (EN 71-11:2005) dei campioni. La norma EN 71-11:2005 ripete e descrive in dettaglio i valori limite per il fenolo nei materiali per giocattoli fissati nella norma EN 71-9:2005+A1:2007, vale a dire 15 mg/l (limite di migrazione) per il fenolo come monomero e 10 mg/kg (tenore limite) per il fenolo come conservante nei materiali per giocattoli liquidi.
- (6) Il sottogruppo «sostanze chimiche» ha tenuto conto anche della raccomandazione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), secondo cui il valore limite di migrazione di 15 mg/l per il fenolo fissato dalla norma europea vigente andrebbe ridotto di un fattore 2 in modo da raggiungere il margine di esposizione di 100, che potrebbe essere considerato sufficientemente ampio ⁽¹¹⁾.



- (7) Inoltre il sottogruppo «sostanze chimiche» ha tenuto conto del parere del gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) dell'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA) che riduce la dose giornaliera tollerabile (TDI) di fenolo da 1,5 mg/kg peso corporeo al giorno a 0,5 mg/kg peso corporeo al giorno ⁽¹²⁾.
- (8) Il fenolo è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageno di categoria 2. In base all'allegato II, parte III, punto 5, della direttiva 2009/48/CE le sostanze mutagene di categoria 2 quali il fenolo possono essere presenti nei giocattoli in una concentrazione pari o inferiore alla pertinente concentrazione stabilita per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, vale a dire all'1 %, pari a 10 000 mg/kg (tenore limite). La direttiva 2009/48/CE attualmente non prevede un limite di migrazione per il fenolo.
- (9) Alla luce di quanto precede, nelle riunioni del 26 marzo 2014 e del 18 febbraio 2015 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di limitare il fenolo nei giocattoli a 5 mg/l (limite di migrazione), se analizzato nei materiali polimerici, e a una concentrazione massima di 10 mg/kg (tenore limite) se analizzato come conservante, inteso che il tenore di 10 mg/kg (tenore limite) è *de facto* vietato. Le analisi dovrebbero essere effettuate conformemente alle norme europee EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
- (10) Pur essendovi un limite di migrazione generico del fenolo come monomero per l'uso in taluni materiali a contatto con gli alimenti, le ipotesi di base per ricavare tale limite sono diverse da quelle applicate per determinare il limite di migrazione del fenolo come monomero nei giocattoli. L'uso del fenolo come conservante non è regolamentato per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti.
- (11) In considerazione di quanto precede, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe essere modificato in modo da includere un limite di migrazione e un tenore limite del fenolo nei giocattoli.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«Fenolo	108-95-2	5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 novembre 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.



2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ E. Edmonds (2013), Occurrence of Phenol and Formaldehyde in Toys. Relazione commissionata dall'associazione Toy Industries of Europe, pag. 4.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 3, pagg. 5 e 8.

⁽⁵⁾ Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (EPA) (2003), Survey of chemical substances in consumer products, indagine n. 32 — 2003. Emission and evaluation of chemical substances from selected electrical and electronic products, pag. 47. <http://eng.mst.dk/media/mst/69115/32.pdf>

⁽⁶⁾ Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2004), Mapping of Chemical Substances in Consumer Products, n. 46, 2004. Release of chemical substances from tents and tunnels for children. <http://eng.mst.dk/media/mst/69127/46.pdf>

⁽⁷⁾ Bundesinstitut für Risikobewertung (2009) Limit values for phenol in food-contact articles and toys are to be updated. Parere n. 038/2009, 18 agosto 2009. http://www.bfr.bund.de/cm/349/limit_values_for_phenol_in_food_contact_articles_and_toys_are_to_be_updated.pdf

⁽⁸⁾ Voedsel en Waren Autoriteit (2004) Market Surveillances on Toy Safety. Relazione n. ND04o063/01. https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/communicatie/inspectieresultaten/consumenti/2016m/market-surveillances-on-toy-safety/ND04o063-01_speelgoed.pdf


⁽⁹⁾ Suortti T (1990) Determination of phenol in poly(vinyl chloride). J Chromatogr. Maggio 16 1990; 507:417-20. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2380304>

⁽¹⁰⁾ CEN TC 52 (2002) Relazione finale sui lavori del CEN/TC 52/WG 9 — valutazione dei rischi. Contratto BC/CEN/97/29.1.1. Agosto 2002, pag. 85.

⁽¹¹⁾ Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere in merito alla «CEN's response to the opinion of the CSTEE on the assessment of CEN report on the risk assessment of organic chemicals in toys», adottato il 29 maggio 2007, pagg. 8 e 9.

⁽¹²⁾ Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), Parere scientifico sulla valutazione tossicologica del fenolo, EFSA Journal 2013;11(4):3189 [pag. 44]. <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3189.htm>

17CE1373



DECISIONE (UE) 2017/775 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2017
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, 2015/190 ⁽²⁾ e 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Katri KULMUNI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— sig.ra Merja LAHTINEN, *Jämsän kaupunginvaltuuston jäsen*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio


Il presidente

I. BORG

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2017****recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5.
- (2) Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (*Committee for Risk Assessment*) dell'ECHA, nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
- (3) Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L'inclusione di valori armonizzati di STA nelle voci elencate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevolerebbe l'armonizzazione della classificazione delle miscele e fornirebbe un sostegno alle autorità di attuazione. I valori STA armonizzati conformemente all'articolo 37 dovrebbero essere aggiunti nella penultima colonna della tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), tali valori devono essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata. È necessario modificare di conseguenza il titolo della colonna della tabella 3.1 della parte 3, nonché la sezione 1.1.2.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (4) Non è necessario conformarsi immediatamente alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.2.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti

⁽¹⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.



dalle nuove classificazioni armonizzate per sostanze come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

- (5) La tabella 3.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, è stata abrogata con effetto dal 1° giugno 2017. Per ragioni di coerenza, i riferimenti alla tabella 3.2 nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi con effetto a decorrere dalla stessa data. Per motivi di chiarezza, la tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe diventare la tabella 3 e tutti i riferimenti alla tabella 3.1 di tale allegato dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (6) La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015. Per motivi di coerenza, i riferimenti a tali direttive nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI di tale regolamento con effetto a decorrere dal 1° giugno 2017, cioè dalla data stabilita all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della quale le miscele che sono classificate, etichettate e imballate in conformità delle disposizioni della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (8) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).



2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.

3. In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) i paragrafi introduttivi sono sostituiti dal testo seguente:

«La parte 1 del presente allegato contiene un'introduzione all'elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate, comprese le informazioni elencate per ogni voce e relative classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3.

La parte 2 del presente allegato espone i principi generali per la preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze a livello di Unione.

La parte 3 del presente allegato contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello di Unione una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento.»;

2) la parte 1 è così modificata:

a) il titolo della sezione 1.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.1.2. **Informazioni sulla classificazione e l'etichettatura di ciascuna voce della tabella 3**»;

b) la sezione 1.1.2.3 è sostituita dalla seguente:

«1.1.2.3. *Limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)*


Se differiscono dai limiti di concentrazione generici di cui all'allegato I per una determinata categoria, i limiti di concentrazione specifici (SCL) sono indicati in una colonna distinta unitamente alla classificazione interessata, utilizzando gli stessi codici di cui al paragrafo 1.1.2.1.1. Inoltre le STA armonizzate figurano nella stessa colonna della tabella 3. I limiti di concentrazione specifici e le STA armonizzate vanno utilizzati dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza. Nell'applicare una STA deve essere utilizzata la formula di additività descritta al punto 3.1.3.6 dell'allegato I. Se nel presente allegato non sono indicati limiti di concentrazione specifici per una determinata categoria, per la classificazione delle sostanze contenenti impurezze, additivi o singoli componenti o per le miscele devono applicarsi ai fini della classificazione i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I. Se mancano i valori armonizzati delle STA per la tossicità acuta, il valore corretto deve essere stabilito utilizzando i dati disponibili.

Salvo diversa indicazione, i limiti di concentrazione sono espressi da una percentuale in peso della sostanza calcolata in rapporto al peso totale della miscela.

Se un fattore M è stato armonizzato per sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nelle categorie pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1, tale fattore M è riportato nella tabella 3 nella stessa colonna in cui sono riportati i limiti di concentrazione specifici. Se un fattore M per la categoria di tossicità acquatica acuta 1 ed un fattore M per la categoria di tossicità acquatica cronica 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui si trova la sua differenziazione corrispondente. Se nella tabella 3 viene indicato un solo fattore M e la sostanza è classificata nella categoria di tossicità acquatica acuta 1 e di tossicità acquatica cronica 1, tale fattore M va utilizzato dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza per i pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico usando il metodo della somma. Se nella tabella 3 non viene indicato alcun fattore M il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle definiscono un fattore M basandosi sui dati disponibili per la sostanza. Per la definizione e l'utilizzo dei fattori M, cfr. punto 4.1.3.5.5 dell'allegato I.»;

c) la sezione 1.1.3.1 è così modificata:

i) la nota E è soppressa;



- ii) il testo della nota K è sostituito dal seguente:

«Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, dovrebbero almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

- iii) il testo della nota P è sostituito dal seguente:

«Nota P:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7).

Se la sostanza non è classificata come cancerogena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

- iv) il testo della nota S è sostituito dal seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza non è obbligatoria l'etichetta prescritta all'articolo 17 (cfr. punto 1.3 dell'allegato I) (tabella 3).»;

- v) nella nota U, il titolo è sostituito dal seguente:

«Nota U (tabella 3).»;

- d) la sezione 1.1.3.2 è così modificata:

- i) il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«Nota 1:

Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.»;

- ii) è aggiunta la seguente nota 8:

«Nota 8:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»;

- iii) è aggiunta la seguente nota 9:

«Nota 9:

La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»

- e) la sezione 1.1.4 è soppressa;



f) il titolo della sezione 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. **Classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3 derivanti dalla conversione delle classificazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE»;**

g) la sezione 1.2.1 è sostituita dalla seguente:

«1.2.1. **Classificazione minima**

Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT — esposizione ripetuta, la classificazione secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni:

- il fabbricante o l'importatore ha accesso a dati o ad altre informazioni di cui alla parte 1 dell'allegato I che giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione minima. Deve allora essere applicata la classificazione nella categoria di maggiore gravità;
- la classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell'allegato VII quando lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di tossicità acuta per inalazione è noto al fabbricante o all'importatore. La classificazione stabilita in base all'allegato VII sostituisce allora, se ne differisce, la classificazione minima indicata al presente allegato.

La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3 da un asterisco (*) nella colonna "Classificazione".

Il riferimento * può figurare anche nella colonna "Limiti di conc. specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)" in cui indica che la voce aveva limiti di concentrazione specifici per la tossicità acuta a norma della direttiva 67/548/CEE. Tali limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione di cui al presente regolamento, in particolare quando esiste una classificazione minima. Tuttavia, quando è indicato il riferimento *, un'attenzione particolare va riservata alla classificazione per tossicità acuta di questa sostanza.»;

h) la sezione 1.2.2 è sostituita dalla seguente:

«1.2.2. **Una via di esposizione non può essere esclusa**


Per talune classi di pericolo, ad esempio la STOT, la via di esposizione dovrebbe essere menzionata nell'indicazione di pericolo soltanto se è accertato che nessun'altra via di esposizione può presentare un pericolo secondo i criteri di cui all'allegato I. In base alla direttiva 67/548/CEE la via di esposizione era indicata quando esistevano dati che ne giustificavano la classificazione con la frase R48. La classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE indicante la via di esposizione è stata convertita nella classe e nella categoria corrispondenti secondo il presente regolamento, ma con un'indicazione di pericolo generale che, in mancanza delle necessarie informazioni, non specifica la via di esposizione.

Tali indicazioni di pericolo sono segnalate nella tabella 3 da un doppio asterisco (**).»;

i) la sezione 1.2.3 è sostituita dalla seguente:

«1.2.3. **Indicazioni di pericolo relative alla tossicità per la riproduzione**

Le indicazioni di pericolo H360 e H361 indicano una preoccupazione generale per gli effetti per la fertilità e/o per lo sviluppo: "Può nuocere/Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto". In base ai criteri, l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita dall'indicazione di pericolo che indica l'effetto specifico che desta preoccupazione, conformemente alla sezione 1.1.2.1.2. Quando non viene menzionata l'altra differenziazione, ciò è dovuto alla presenza di prove che testimoniano l'assenza di tale effetto, a dati non probanti o all'assenza di dati e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicheranno a tale differenziazione



Affinché non vadano perdute le informazioni contenute nelle classificazioni armonizzate degli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo secondo la direttiva 67/548/CEE, le classificazioni sono state convertite unicamente per gli effetti classificati ai sensi di tale direttiva.

Queste indicazioni di pericolo sono contrassegnate con tre asterischi (***) nella tabella 3.;

j) la sezione 1.2.4 è sostituita dalla seguente:

«1.2.4. **Non è possibile stabilire una classificazione corretta per i pericoli fisici**

Per talune voci non può essere stabilita una classificazione corretta per i pericoli fisici per la non disponibilità di dati sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di classificazione di cui al presente regolamento. La voce può essere inserita in una categoria diversa (anche più grave) o persino in una classe di pericolo differente da quella indicata. La classificazione corretta è confermata con prove.

Le voci con pericoli fisici da confermare con prove sono contrassegnate dal riferimento (****) nella tabella 3.»;

3) la parte 3 è così modificata:

a) il titolo della parte 3 è sostituito dal seguente:

«3. PARTE 3: TABELLA DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE»;

b) i paragrafi introduttivi sono soppressi;

c) il titolo della tabella 3.1 è sostituito dal seguente:

«**Tabella 3**

Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose»;


d) la tabella 3 è così modificata:

i) il titolo della penultima colonna è sostituito da «Limiti di conc. specifici, fattori M e STA»;




ii) le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 e 650-032-00-X sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:


Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«006-046-00-8	bendiocarb (ISO); N-metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile; metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile	245-216-8	22781-23-3	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H311 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H331 H311 H300 H410		M = 10 M = 100»	
«604-057-00-8	miscela di: isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-dodecifenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-tetracosifenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-5,6-didodecifenolo, n = 5 or 6	401-680-5	—	Aquatic Chronic 4	H413		H413»			
«605-023-00-5	5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo; [DCPP]	429-290-0	3380-30-1	Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Dgr	H318 H410		M = 10 M = 10»	




Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«606-041-00-6	2-metil-1-(4-metilfenoil)-2-morfolinopropan-1-one	400-600-6	71868-10-5	Repr. 1B Acute Tox. 4 * Aquatic Chronic 2	H360FD H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H360FD H302 H411 »			
«607-123-00-4	2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato	203-441-9	106-91-2	Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1	H350 H341 H360F H311 H302 H335 H372 (vie respiratorie) (inalazione) H318 H314 H317	GHS08 GHS06 GHS05 Dgr	H350 H341 H360F H311 H302 H335 H372 (vie respiratorie) (inalazione) H314 H317		D »	
«608-055-00-8	fipronil (ISO); (±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-4,4-trifluoro-piridin-2-il)-4-trifluorometilsulfonil-pirazol-3-carbonitrile	424-610-5	120068-37-3	Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H301 H311 H331 H372* H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H301 H311 H331 H372* H410	M = 1 000 M = 10 000 »		



Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«612-150-00-X	spirossamina (ISO); (8-terz-butil-1,4-diossa- spiro[4,5]decan-2-ilmetil)- etil propilamina	—	118134-30-8	Repr. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H332 H312 H302 H373 (occhi) H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361d H332 H312 H302 H373 (occhi) H315 H317 H410	M = 100 M = 100»		
«613-318-00-5	fenpirazamina (ISO); S-allil 5-ammino-2,3-dii- dro-2-isopropil-3-oxo-4- (o-tolil)pirazol-1-carbo- tioato; S-allil 5-ammino-2-iso- propil-4-(2-metilfenil)-3- oxo-2,3-diidropirazol-1- carbotioato	—	473798-59-3	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410	M = 10 M = 1»		
«614-001-00-4	nicotina (ISO); 3-[(2S)-1-metilpirrolidin- 2-il]piridina	200-193-3	54-11-5	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Chronic 2	H330 H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Dgr	H330 H310 H300 H411	inhalation: ATE = 0,19 mg/L (dusts or mists)		



Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«615-013-00-2	cianammide; carbanonitril	206-992-3	420-04-2	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT RE 2 Skin Corr. 1 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	H351 H361fd H311 H301 H373 (tiroide) H314 H317 H318 H412	GHS08 GHS06 GHS05 Dgr	H351 H361fd H311 H301 H373 (tiroide) H314 H317 H412»	dermal: ATE = 70 mg/kg oral: ATE (*) = 5 mg/kg»		
«616-006-00-7	diclofluamide (ISO); N-[(diclorofluorometil- tio)-N-fenil-N',N'-dimetil- solfammide	214-118-7	1085-98-9	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1	H332 H319 H317 H400	GHS07 GHS09 Wng	H332 H319 H317 H400	M = 10»		
«616-094-00-7	3,3'-dicicloesil-1,1'-metilenebis(4,1-fenilene)diurea	406-370-3	58890-25-8	Aquatic Chronic 4	H413		H413»			




Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«650-032-00-X	ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo	—	94361-06-5	Repr. 1B Acute Tox. 3 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H301 H373 (fegato) H400 H410	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H360D H301 H373 (fegato) H410	M = 10 M = 1»		


(*) Conversione in stima puntuale della tossicità acuta conformemente alla tabella 3.1.2 dell'allegato 1.

iii) le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3:

Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«047-003-00-3	zeolite d'argento e di zinco (zeolite, tipo Linde «A», modificato in superficie con ioni di argento e di zinco) [Questa voce comprende lo zeolite tipo Linde «A» modificato in superficie con ioni di argento e di zinco a livelli Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2+ 5 %-16 %, e potenzialmente con fosforo, NH4+, Mg2+ e/o Ca2+, ciascuno a livello < 3 %]	—	130328-20-0	Repr. 2 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H315 H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H361d H315 H318 H410	M = 100 M = 100»		




Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«048-012-00-5	carbonato di cadmio	208-168-9	513-78-0	Carc. 1B Muta. 1B Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *	H350 H340 H332 H312 H302 H372 (reni, ossa) H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H350 H340 H332 H312 H302 H372 (reni, ossa) H410		A1»	
«048-013-00-0	idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio	244-168-5	21041-95-2	Carc. 1B Muta. 1B Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *	H350 H340 H332 H312 H302 H372 (reni, ossa) H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H350 H340 H332 H312 H302 H372 (reni, ossa) H410		A1»	
«048-014-00-6	nitrito di cadmio; diminitrato di cadmio	233-710-6	10325-94-7	Carc. 1B Muta. 1B Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *	H350 H340 H332 H312 H302	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H350 H340 H332 H312 H302	Carc. 1B; H350; C ≥ 0,01 %	A1»	




Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«050-030-00-3	dilaurato dibutilstannico; dibutilbis(dodecanolossi)stannano	201-039-8	77-58-7	STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H372 (reni, ossa) H400 H410		H372 (reni, ossa) H410			
«603-235-00-2	linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo; [1] coriandrolo; (S)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo; [2] licareolo; (R)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; l-linalolo [3]	201-134-4 [1] 204-810-7 [2] 204-811-2 [3]		Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1	H341 H360FD H372 (sistema immunitario)	GHS08 Dgr	H341 H360FD H372 (sistema immunitario)			
«604-093-00-4	clorofene; 2-benzil-4-clorofenolo	204-385-8	120-32-1	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361f H332 H315 H317 H318 H373 (reni) H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H361f H332 H315 H317 H318 H373 (reni) H410	M = 1 M = 100»		




Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«606-150-00-9	cletodim (ISO); (5RS)-2- {(1EZ)-1-[(2E)-3- cloroalil- lossimino]propil}-5- [(2RS)-2-(etilio)propil]-3- idrossicicloes-2-en-1-one	—	99129-21-2	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3	H302 H317 H412	GHS07 Wng	H302 H317 H412	EUH066»		
«606-151-00-4	antrachinone	201-549-0	84-65-1	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350»			
«607-720-00-X	acido nonadecfluorodecanoico; [1] nonadecfluorodecanoato di ammonio; [2] nonadecfluorodecanoato di sodio [3]	206-400-3 [1] 221-470-5 [2] [3]	335-76-2 [1] 3108-42-7 [2] 3830-45-3 [3]	Carc. 2 Repr. 1B Lact.	H351 H360Df H362	GHS08 Dgr	H351 H360Df H362»			
«607-721-00-5	N,N'-metilen dimorfolina; N,N'-metilen-bis-morfolina; [formaldeide rilasciata da N,N'-metilen-bis-morfolina]; [MBM]	227-062-3	5625-90-1	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Eye Dam.1	H350 H341 H332 H312 H302 H373 (apparato digerente, vie respiratorie) H314 H317 H318	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H350 H341 H332 H312 H302 H373 (apparato digerente, vie respiratorie) H314 H317	EUH071	8 9»	




Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-722-00-0	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cianoprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato; epsilon-momfluorotrin	—	1065124-65-3	Acute Tox. 4 STOT SE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H371 (sistema nervoso) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H302 H371 (sistema nervoso) H410	M = 100 M = 100»		
«607-723-00-6	teflutrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1R,3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato	—	79538-32-2	Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H330 H310 H300 H410	M = 10 000 M = 10 000»		
«612-290-00-1	prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilamina (rapporto 3:2); [formaldeide rilasciata da 3,3'-metilenebis[5-metilossazolidina]; formaldeide rilasciata da ossazolidina]; [MBO]	—	—	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Chronic 2	H350 H341 H332 H311 H302 H373 (apparato digerente, vie respiratorie) H314 H318 H317 H411	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H350 H341 H332 H311 H302 H373 (apparato digerente, vie respiratorie) H314 H317 H411	M = 10 000 M = 10 000»	8 9»	




Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«612-291-00-7	prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (rapporto 1:1); [formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanolo]; [HPT]	—	—	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Chronic 2	H350 H341 H332 H302 H373 (apparato digerente, vie respiratorie) H314 H318 H317 H411	GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H350 H341 H332 H302 H373 (apparato digerente, vie respiratorie) H314 H317 H411	EUH071	8 9»	
«612-292-00-2	metildrazina	200-471-4	60-34-4	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350»			
«613-321-00-1	(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfimetil)-1H-imidazol-5-yl]metomidina	—	86347-14-0	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 STOT SE 3 STOT SE 1 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H300 H336 H370 (occhi) H372 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H330 H300 H336 H370 (occhi) H372 H410		M = 1 M = 100»	



Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«613-322-00-7	triadimenol (ISO); (1RS, 2RS; 1RS, 2RS)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo; α-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo	259-537-6	55219-65-3	Repr. 1B Lact. Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H360 H362 H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H360 H362 H302 H411»			
«613-323-00-2	terbutilazina (ISO); N-terz-butil-6-cloro-N'-etil-1,3,5-triazin-2,4-diammina	227-637-9	5915-41-3	Acute Tox. 4 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H302 H373 H410		M = 10 M = 10»	
«613-324-00-8	chinolin-8-olo; 8-idrossichinolina	205-711-1	148-24-3	Repr. 1B Acute Tox. 3 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H301 H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H360D H301 H318 H317 H410		M = 1 M = 1»	
«613-325-00-3	tiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide; {(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianammide	—	111988-49-9	Carc. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H360FD H332 H301 H336 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H351 H360FD H332 H301 H336 H410		M = 100 M = 100»	



Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«616-221-00-6	esafiumuron (ISO); 1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroossil)etil)-3-(2,6-difluorobenzil)urea	401-400-1	86479-06-3	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 000 M = 10 000»	
«616-222-00-1	pentipirad (ISO); (RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carbossammide	—	183675-82-3	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 1»	
«616-223-00-7	carbetamide (ISO); (R)-1-(etilcarbamoil)etil carbamitato; (2R)-1-(etilammino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbammati	240-286-6	16118-49-3	Carc. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2	H351 H360D H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H360D H302 H411»			



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/777 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2017**

che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. RICHIESTA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.
- (2) La richiesta è stata presentata il 13 settembre 2016 da Look Design System SA («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Tunisia («il paese interessato»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e da altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91).

3. MISURE IN VIGORE


- (4) Il 29 maggio 2013, con il regolamento (UE) n. 502/2013 ⁽²⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 153 del 5.6.2013, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 261 del 6.10.2011, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).



- (5) Nella stessa data, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ⁽¹⁾, il Consiglio ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.
- (6) Il 18 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 ⁽²⁾, la Commissione ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (7) Il richiedente ha sostenuto di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori nel paese interessato, nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto oggetto del riesame.
- (8) Il richiedente ha inoltre asserito di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, segnatamente il periodo compreso tra il 1° settembre 2011 e il 31 agosto 2012.
- (9) Il richiedente ha altresì affermato di non aver eluso le misure in vigore.
- (10) Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti l'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2016.

5. PROCEDURA

5.1. Apertura

- (11) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che vi erano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese.


L'industria dell'Unione notoriamente interessata, informata in merito alla richiesta di riesame e che ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

5.2. Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

- (12) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente.
- (13) Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4).



5.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (14) L'inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1° aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.4. Inchiesta sul richiedente

- (15) Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.5. Altre comunicazioni scritte

- (16) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (17) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

- (18) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
- (19) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.
- (20) Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
- (21) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Esso è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles
BELGIQUE/BELGIË
Indirizzo e-mail: TRADE-R662-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

6. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
- (24) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.
- (25) L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. CONSIGLIERE AUDITORE

- (26) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.
- (27) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.



- (28) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (29) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (30) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), prodotti da Look Design System SA (codice addizionale TARIC C206), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3


Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione specificate all'articolo 1 del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1376



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/778 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2017****recante duecentosessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 28 aprile 2017 e il 1º maggio 2017, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

«Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars, (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: (a) 1.9.1979, (b) 10.4.1979. Luogo di nascita: (a) Monaco, Germania; (b) Liegi, Belgio. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, scaduto l'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»;

«Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barziny, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 6110922. Altre informazioni: nome della madre: Khadija Majid Mohammed. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i: 6.12.2005.»;

«Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Indirizzo: Baviera, Germania. Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0141062 (revocato con decorrenza settembre 2012). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

17CE1377



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/779 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	223,3
	MA	83,3
	TR	97,0
	ZZ	134,5
0707 00 05	MA	79,4
	TR	125,0
	ZZ	102,2
0709 93 10	TR	140,7
	ZZ	140,7
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	51,0
	IL	80,7
	MA	65,6
	TR	65,5
	ZZ	65,7
0805 50 10	TR	61,0
	ZZ	61,0
0808 10 80	AR	88,6
	BR	115,1
	CL	125,8
	NZ	141,7
	ZA	105,1
	ZZ	115,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1378



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/780 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 2938]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁶⁾ e (UE) 2017/696 ⁽⁷⁾ per tenere conto dei cambiamenti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).



nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

- (4) Sebbene sia stato registrato un generale miglioramento della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione, dalla data delle ultime modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/696 la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tali Stati membri i quali hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.
- (5) L'Ungheria ha inoltre istituito una zona di sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE in relazione a un focolaio confermato in Slovacchia, al confine con l'Ungheria.
- (6) Inoltre, quale misura preventiva contro la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 la Francia ha deciso di prorogare la durata delle misure da applicare nelle proprie zone di protezione e sorveglianza elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania, dall'Italia, dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Svezia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in quegli Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.
- (8) La Commissione ha anche esaminato le date proposte dalla Francia per la proroga delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza che figurano nell'allegato della decisione (UE) 2017/247 per tale Stato membro e ritiene che alla luce delle informazioni ricevute riguardo alla situazione epidemiologica in Francia le nuove date siano adeguate.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate. È inoltre opportuno modificare le date di applicazione delle misure protettive da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza in Francia di cui in detto allegato.
- (10) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe di conseguenza essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili, nonché la proroga delle misure protettive nelle aree che figurano nell'allegato per la Francia.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) La parte A è così modificata:


a) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département du GERS	
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BETOUS BOUZON-GELLENAVE CASTELNAVET CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CORNEILLAN GEE-RIVIERE LABARTHETE LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LOUBEDAT LOUSSOUS-DEBAT LUPPE-VIOLLES MAGNAN MORMES NOGARO PERCHEDE PROJAN SABAZAN SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNACSEAILLES	4.5.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
SEGOS SION SORBETS URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS	
CANNET FUSTEROUAU GOUX MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN POUYDRAGUIN PRECHAC-SUR-ADOUR RISCLE SAINT-MONT SARRAGACHIES TARSAC TERMES-D'ARMAGNAC VIELLA	5.5.2017
Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES	
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE HAGEDET MADIRAN SAINT-LANNE SOUBLECAUSE	5.5.2017
Les communes suivantes dans le département des LANDES	
AMOU ARSAGUE AUDIGNON AUDON AURICE BAIGTS BANOS BAS-MAUCO BASTENNES BEGAAR BELUS BENESSE-LES-DAX BENESSE-MAREMNEBERGOUHEY	9.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, para- grafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BRASSEMPOUY CAGNOTTE CANDRESSE CAPBRETON CARCARES-SAINTE-CROIX CARCEN-PONSON CASSEN CASTEL-SARRAZIN CASTELNAU-CHALOSSE CASTETS CAUNA CAUNEILLE CAUPENNE CLERMONT COUDURES DOAZIT DONZACQ DUMES ESTIBEAUX EYRES-MONCUBE GAAS GAMARDE-LES-BAINS GARREY GAUJACQ GIBRET GOOS GOURBERA GOUSSE GOUTS HABAS HASTINGUES HAURIET HERM HEUGAS HINX HORSARRIEU JOSSE LABATUT LAHOSELALUQUE	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, para- grafo 1, della direttiva 2005/94/CE
LAMOTHE LARBEY LAUREDE LE LEUY LESGOR LOUER LOURQUEN MAGESCQ MAYLIS MEILHAN MIMBASTE MISSON MONTAUT MONTFORT-EN-CHALOSSE MONTSOUE MOUSCARDES MUGRON NARROSSE NERBIS NOUSSE OEYREGAVE ONARD ORIST ORTHEVIELLE ORX OSSAGES OZOURT PEY PEYREHORADE POMAREZ PONTONX-SUR-L'ADOUR PORT-DE-LANNE POUILLON POYANNE POYARTIN PRECHACQ-LES-BAINS RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY SAINT-AUBIN SAINT-CRICQ-CHALOSSE SAINT-ETIENNE-D'ORTHE	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE SAINT-JEAN-DE-LIER SAINT-JEAN-DE-MARSACQ SAINT-LON-LES-MINES SAINT-PANDELON SAINT-PAUL-LES-DAX SAINT-SEVER SAINT-VINCENT-DE-PAUL SAINT-YAGUEN SARRAZIET SAUBUSSE SAUGNAC-ET-CAMBRAN SERRES-GASTON SORDE-L'ABBAYE SORT-EN-CHALOSSE SOUPROSSE SOUSTONS TALLER TARTAS TETHIEU TILH TOULOUZETTE VICQ-D'AURIBAT YZOSSE	

Les communes suivantes dans le département **des PYRENEES-ATLANTIQUES**

ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST AMENDEUX-ONEIX ANDREIN ANGOUS ARAUJUZON ARAUX ARBERATS-SILLEGUE ARBOUET-SUSSAUTE AREN AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY ARRAST-LARREBIEU ATHOS-ASPIS AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREENBARRAUTE-CAMU	5.5.2017»
--	-----------



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BASTANES BERGOUHEY-VIELLENAVE BETRACQ BIDACHE BIRON BUGNEIN BURGARONNE CAME CASTAGNEDE CASTETNAU-CAMBLONG CASTETNER CHARRE CHARRITTE-DE-BAS CHERAUTE CROUSEILLES DOGNEN DOMEZAIN-BERRAUTE ESCOS ESPIUTE ETCHARRY GABAT GARRIS GESTAS GUINARTHE-PARENTIES GURS ILHARRE JASSES L'HOPITAL-D'ORION L'HOPITAL-SAINT-BLAISE LAA-MONDRANS LAAS LABASTIDE-VILLEFRANCHE LABETS-BISCAY LAY-LAMIDOU LEREN LESTELLE-BETHARRAM LICHOS LOUBIENG LUXE-SUMBERRAUTEMERITEIN	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU MONTAUT MONTFORT NABAS NARP ORAAS ORION ORRIULE OSSERAIN-RIVAREYTE PRECHACQ-JOSBAIG PRECHACQ-NAVARRENX PUYOO RAMOUS RIVEHAUTE SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-PE-DE-LEREN SAINT-VINCENT SALIES-DE-BEARN SAMES SAUCEDE SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN SUS SUSMIOU TABAILLE-USQUAIN VIELLENAVE-DE-NAVARRENX VIELLESEGURE	

b) le voci relative all'Italia e all'Ungheria sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17 — Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega — Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circonvallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia — Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39. 	4.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— Comune di Mordano (BO) — Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253, — Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale — Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21.	10.5.2017

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe	15.5.2017»

c) le voci relative alla Slovacchia e alla Svezia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Slovacchia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Okres Košice — okolie Obce: — Čečejevce — Cestice — Mokrance	10.5.2017

Stato membro: Svezia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.7331	21.5.2017»




2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Germania**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
NIEDERSACHSEN	
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in der Stadt Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zum Lahe Ableiter, diesem nach Südwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zu Straße Am Baumweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Schützenplatz, von dort nach Südwesten bis zum Mittelweg, von dort nach Nordwesten bis zum Erlenweg, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Emstek/Cloppenburg, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel zunächst weiter nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze des Bether Fuhrenkamps weiter nach Westen bis zum Garreler Weg, von dort nach Norden bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser sowie der Straße zum Bahnhof weiter nach Westen bis zur Straße Neuer Esch, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zum Flugplatzweg, von dort nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Grüner Weg, entlang dieser sowie der Straße Grüne Höhe zunächst weiter nach Westen und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, von dort nach Südwesten bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Norden bis zum Drei-Brücken-Weg, von dort nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Südwesten folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwerger Straße und der Dorfstraße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Westen bis zur Vorderthüler Straße, dieser, dem Kalvestanger Damm sowie der Pehmertanger Straße nach Norden folgend bis zur Thüler Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.</p>	8.5.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Osterloh von der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/Schlingweg entlang des Oldenburger Wegs nach Nordosten bis zur Straße Unterm Stubbenkamp, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zum Lutzweg, von dort nach Südosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Südwesten folgend bis zum Düffendamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ottenweg, von dort nach Südwesten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort entlang der Südstraße weiter nach Süden bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch weiter nach Südwesten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Vor dem Forde, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Zum Auetal, von dort nach Südwesten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Huntestraße, entlang der Huntestraße und dem Nachtigallenweg zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Straße Zu den Auen, von dort nach Süden bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zum Richtemoor, entlang dieser sowie der Straße Am Steinkamp nach Nordwesten bis zum Richtweg, von dort nach Nordosten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/Schlingweg.</p>	8.5.2017»




b) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia»

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département de GERS	
ARROUEDE AUSSOS AUX-AUSSAT BARCUGNAN BARRAN BARS BAZUGUES BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BEZUES-BAJON BLOUSSON-SERIAN CABAS-LOUMASSES CASTELNAU-D'ANGLES CASTEX CLERMONT-POUYGUILLES CUELAS DUFFORT ESCLASSAN-LABASTIDE ESTIPOUY IDRAC-RESPAILLES L'ISLE-DE-NOE LAAS LABARTHE LABEJAN LAGARDE-HACHAN LAGUIAN-MAZOUS LALANNE-ARQUE LAMAZERE LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOURTIES-MONBRUN MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARSEILLAN MASSEUBE MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSEMONEZUN	6.5.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MONPARDIAC MONT-DE-MARRAST MONTAUT MONTESQUIOU MOUCHES PALLANNE PANASSAC PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON RICOURT RIGUEPEU SADEILLAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-BLANCARD SAINT-CHRISTAUD SAINT-ELIX-THEUX SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MAUR SAINT-MEDARD SAINT-MICHEL SAINT-OST SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-DODE SARRAGUZAN SAUVIAC TILLAC TRONCENS VIOZAN	
BELMONT BOURROUILLAN CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTEX-D'ARMAGNAC CASTILLON-DEBATS CRAVENCERES DEMU EAUZE ESPAS ESTANG LANNEMAIGNAN MANCIET MAULEON-D'ARMAGNACMAUPAS	dal 4.5.2017 al 12.5.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MONGUILHEM MONLEZUN-D'ARMAGNAC PRENERON REANS SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE	
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BETOUS BOUZON-GELLENAVE CASTELNAVET CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CORNEILLAN GEE-RIVIERE LABARTHETE LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LOUBEDAT LOUSSOUS-DEBAT LUPPE-VIOLLES MAGNAN MORMES NOGARO PERCHEDE PROJAN SABAZAN SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SEAILLES SEGOS SION SORBETSURGOSSE	dal 5.5.2017 al 13.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
VERGOIGNAN VERLUS	
ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU AUCH AUJAN-MOURNEDE BASSOUES BAZIAN BEAUMONT BECCAS BELLEGARDE BERAUT BETCAVE-AGUIN BETPLAN BIRAN BOUCAGNERES CADEILLAN CAILLAVET CALLIAN CASSAIGNE CAZAUX-D'ANGLES CAZAUX-VILLECOMTAL CHELAN CONDOM COURTIES DURBAN ESPAON ESTAMPES FAGET-ABBATIAL FOURCES GARRAVET GAUJAC GAUJAN GAZAX-ET-BACCARISSE GONDRIN HAGET JUILLAC LAGARDERE LAMAGUERE LARRESSINGLE LARROQUE-SUR-L'OSSE LASSERAN LASSEUBE-PROPRE LAURAETLAVERAET	6.5.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
LOMBEZ MAGNAUT-TAUZIA MALABAT MANSENCOME MARCAC MASCARAS MEILHAN MONBARDON MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGAUSY MONLAUR-BERNET MONT-D'ASTARAC MONTADET MONTAMAT MONTEGUT-ARROS MONTIES MOUCHAN ORBESSAN ORDAN-LARROQUE ORNEZAN PELLEFIGUE PEYRUSSE-GRANDE POUY-LOUBRIN ROQUES SABAILLAN SAINT-ELIX SAINT-JEAN-LE-COMTAL SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-MARTIN-GIMOIS SAINT-SOULAN SAMARAN SANSAN SARAMON SARCOS SAUVETERRE SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SEMBOUES SEMEZIES-CACHAN SERE SIMORRE TACHOIRES TOURDUNTOURNAN	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
TUDELLE VALENCE-SUR-BAISE VILLECOMTAL-SUR-ARROS VILLEFRANCHE	
CANNET FUSTEROUAU GOUX MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN POUYDRAGUIN PRECHAC-SUR-ADOUR RISCLE SAINT-MONT SARRAGACHIES TARSAC TERMES-D'ARMAGNAC VIELLA	dal 6.5.2017 al 14.5.2017
AYZIEU BASCOUS BRETAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE CAZAUBON CAZENEUVE COULOUME-MONDEBAT COURRENSAN LAGRAULET-DU-GERS LANNEPAX LAREE LIAS-D'ARMAGNAC LOUSLITGES LUPIAC MARAMBAT MARGOUE-MEYMES MARGUESTAU MONCLAR MONTREAL MOUREDE NOULENS PANJAS PEYRUSSE-VIEILLE RAMOUZENS ROQUEBRUNE SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES VIC-FEZENSAC	13.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
BEAUMARCHES CAHUZAC-SUR-ADOUR GALIAX IZOTGES JU-BELLOC LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LASSERADE PLAISANCE SAINT-AUNIX-LENGROS TASQUE TIESTE-URAGNOUX	14.5.2017
Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES	
LASCAZERES VIDOUZE	6.5.2017
ANSOST AURIEBAT BARBACHEN BUZON CAIXON ESTIRAC GENSAC LAFITOLE LAHITTE-TOUPIERE LARREULE MAUBOURGUET MONFAUCON NOUILHAN SAUVETERRE SOMBRUN VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-BEARN	6.5.2017
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE HAGEDET MADIRAN SAINT-LANNE SOUBLECAUSE	dal 6.5.2017 al 14.5.2017
BARLEST CAUSSADE-RIVIERE HERES LABATUT-RIVIERE LAMARQUE-PONTACQ LOUBAJACLOURDES	14.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
PEYROUSE POUEYFERRE SAINT-PE-DE-BIGORRE	

Les communes suivantes dans le département **des LANDES**


ANGOUME ANGRESSE AZUR BEYLONGUE BIARROTTE BIAUDOS BONNEGARDE BOOS CASTAIGNOS-SOUSLENS CAZALIS DAX HAGETMAU LABASTIDE-CHALOSSE LABENNE LACRABE LEON MARPAPS MEES MESSANGES MOMUY MORGANX NASSIET OEYRELUY ONDRES RION-DES-LANDES SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX SAINT-CRICQ-DU-GAVE SAINT-BARTHELEMY SAINT-LAURENT-DE-GOSSE SAINT-MARTIN-DE-HINX SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE SAINTE-COLOMBE SAINTE-MARIE-DE-GOSSE SAUBION SAUBRIGUES SEIGNOSSE SERRESLOUS-ET-ARRIBANS SEYRESSE SIESTSOORTS-HOSSEGOR	15.5.2017
--	-----------




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
TERCIS-LES-BAINS TOSSE VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS	
AIRE-SUR-L'ADOUR ARTASSENX BAHUS-SOUBIRAN BASCONS BORDERES-ET-LAMENSANS BOUGUE BOURDALAT BRETAGNE-DE-MARSAN CASTANDET CAZERES-SUR-L'ADOUR CLASSUN DUHORT-BACHEN EUGENIE-LES-BAINS GEAUNE GRENADE-SUR-L'ADOUR HONTANX LABASTIDE-D'ARMAGNAC LAGLORIEUSE LARRIVIERE-SAINT-SAVIN LATRILLE LE FRECHE LE VIGNAU LUSSAGNET MAURRIN MONTEGUT PECORADE PERQUIE PUJO-LE-PLAN RENUNG SAINT-CRICQ-VILLENEUVE SAINT-GEIN SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR SORBETS	10.5.2017
ARBOUCAVE ARGELOS AUBAGNAN BASSERCLES BATS BENQUET BEYRIES BUANESCAMPAGNE	12.5.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
CASTELNAU-TURSAN CASTELNER CLEDES FARGUES HAUT-MAUCO LACAJUNTE LAURET MANT MAURIES MIRAMONT-SENSACQ MONGET MONSEGUR MONTGAILLARD OUSSE-SUZAN PAYROS-CAZAUTETS PEYRE PHILONDENX PIMBO POUDEX PUYOL-CAZALET SAINT-AGNET SAINT-LOUBOUER SAINT-PERDON SAMADET SARRON SOLFERINO URGONS VIELLE-TURSAN YGOS-SAINT-SATURNIN	
AMOU ARSAGUE AUDIGNON AUDON AURICE BAIGTS BANOS BAS-MAUCO BASTENNES BEGAAR BELUS BENESSE-LES-DAX BENESSE-MAREMNE BERGOUEY BRASSEMPOUYCAGNOTTE	dal 9.5.2017 al 15.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
CANDRESSE CAPBRETON CARCARES-SAINTE-CROIX CARCEN-PONSON CASSEN CASTEL-SARRAZIN CASTELNAU-CHALOSSE CASTETS CAUNA CAUNEILLE CAUPENNE CLERMONT COUDURES DOAZIT DONZACQ DUMES ESTIBEAUX EYRES-MONCUBE GAAS GAMARDE-LES-BAINS GARREY GAUJACQ GIBRET GOOS GOURBERA GOUSSE GOUTS HABAS HASTINGUES HAURIET HERM HEUGAS HINX HORSARRIEU JOSSE LABATUT LAHOSSE LALUQUE LAMOTHE LARBEY LAUREDE LE LEUY LESGOR LOUERLOURQUEN	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MAGESCQ MAYLIS MEILHAN MIMBASTE MISSON MONTAUT MONTFORT-EN-CHALOSSE MONTSOUE MOUSCARDES MUGRON NARROSSE NERBIS NOUSSE OEYREGAVE ONARD ORIST ORTHEVIELLE ORX OSSAGES OZOURT PEY PEYREHORADE POMAREZ PONTONX-SUR-L'ADOUR PORT-DE-LANNE POUILLON POYANNE POYARTIN PRECHACQ-LES-BAINS RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY SAINT-AUBIN SAINT-CRICQ-CHALOSSE SAINT-ETIENNE-D'ORTHE SAINT-GEOURS-D'AURIBAT SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE SAINT-JEAN-DE-LIER SAINT-JEAN-DE-MARSACQ SAINT-LON-LES-MINES SAINT-PANDELON SAINT-PAUL-LES-DAX SAINT-SEVER SAINT-VINCENT-DE-PAUL SAINT-YAGUEN SARRAZIETSAUBUSSE	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SAUGNAC-ET-CAMBRAN SERRES-GASTON SORDE-L'ABBAYE SORT-EN-CHALOSSE SOUPROSSE SOUSTONS TALLER TARTAS TETHIEU TILH TOULOUZETTE VICQ-D'AURIBAT YZOSSE	
ARENGOSSE ARJUZANX ARTHEZ-D'ARMAGNAC BETBEZER-D'ARMAGNAC CAMPET-ET-LAMOLERE ESCOURCE GAILLERES GAREIN GARROSSE GELOUX LACQUY LAGRANGE LESPERON LINXE LUGLON MAUVEZIN-D'ARMAGNAC MAZEROLLES MONT-DE-MARSAN MORCENX ONESSE-LAHARIE PARLEBOSCQ SABRES SAINT-AVIT SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN-D'ONEY SAINT-MICHEL-ESCALUS SAINT-PIERRE-DU-MONT SAINTE-FOY SINDERESUCHACQ-ET-PARENTIS	13.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
VILLENAVE VILLENEUVE-DE-MARSAN	


Les communes suivantes dans le département **des PYRENEES-ATLANTIQUES**

BASSILLON-VAUZE CORBERE-ABERES LASSERRE LEMBEYE LUC-ARMAU MONCAUP MONPEZAT SAMSONS-LION SEMEACQ-BLACHON	6.5.2017
---	----------


ARGELOS ARGET ARZACQ-ARRAZIGUET ASTIS AUGA AURIAC BALIRACQ-MAUMUSSON BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BUROSSE-MENDOUSSE CARRERE CASTEIDE-CANAU CASTETPUGON CLARACQ COSLEDAA-LUBE-BOAST COUBLUCQ DIUSSE GARLEDE-MONDEBAT GARLIN LABEYRIE LALONQUETTE LANNECAUBE LASCLAVERIES LEME MALAUSSANNE MASCARAAS-HARON MERACQ MIOSENS-LANUSSE MONCLA MOUHOUS PORTET POULIACQPOURSIUGUES-BOUCOUE	dal 4.5.2017 al 12.5.2017
--	---------------------------



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
RIBARROUY SAINT-MEDARD SAULT-DE-NAVAILLES SEVIGNACQ TADOUSSE-USSAU TARON-SADIRAC-VIELLENAVE THEZE VIGNES VIVEN	
ABERE ANOYE ARRICAU-BORDES BALEIX BENTAYOU-SEREE CASTERA-LOUBIX CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) ESCURES GERDEREST LABATUT LAMAYOU LUCARRE MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ MAURE MOMY MONSEGUR PEYRELONGUE-ABOS PONTIACQ-VIELLEPINTE	6.5.2017
ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST AMENDEUX-ONEIX ANDREIN ANGOUS ARAUJUZON ARAUX ARBERATS-SILLEGUE ARBOUET-SUSSAUTE AREN AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY ARRAST-LARREBIEU ATHOS-ASPIS AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BARRAUTE-CAMU BASTANES BERGOUEY-VIELLENAVEBETRACQ	dal 6.5.2017 al 14.5.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
BIDACHE BIRON BUGNEIN BURGARONNE CAME CASTAGNEDE CASTETNAU-CAMBLONG CASTETNER CHARRE CHARRITTE-DE-BAS CHERAUTE CROUSEILLES DOGNEN DOMEZAIN-BERRAUTE ESCOS ESPIUTE ETCHARRY GABAT GARRIS GESTAS GUINARTHE-PARENTIES GURS ILHARRE JASSES L'HOPITAL-D'ORION L'HOPITAL-SAINT-BLAISE LAA-MONDRANS LAAS LABASTIDE-VILLEFRANCHE LABETS-BISCAY LAY-LAMIDOU LEREN LESTELLE-BETHARRAM LICHOS LOUBIENG LUXE-SUMBERRAUTE MERITEIN MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU MONTAUT MONTFORT NABAS NARP ORAAS ORIONORRIULE	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
OSSERAIN-RIVAREYTE PRECHACQ-JOSBAIG PRECHACQ-NAVARRENX PUYOO RAMOUS RIVEHAUTE SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-PE-DE-LEREN SAINT-VINCENT SALIES-DE-BEARN SAMES SAUCEDE SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN SUS SUSMIOU TABAILLE-USQUAIN VIELLENAVE-DE-NAVARRENX VIELLESEGURE	
ANOS AUBIN AURIONS-IDERNES BARINQUE BERNADETS BOUILLON BOURNOS CABIDOS CADILLON CAUBIOS-LOOS CONCHEZ-DE-BEARN DOUMY ESCOUBES FICHOUS-RIUMAYOU GABASTON GAROS GAYON GEUS-D'ARZACQ HAGETAUBIN HIGUERES-SOUYE LACADEE LALONGUE LARREULE LESPIELLELONCON	13.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
LOUVIGNY LUSSAGNET-LUSSON MAUCOR MIALOS MOMAS MONASSUT-AUDIRACQ MONT-DISSE MONTAGUT MONTARDON MORLANNE NAVAILLES-ANGOS PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POMPS RIUPEYROUS SAINT-ARMOU SAINT-CASTIN SAINT-JAMMES SAINT-JEAN-POUDGE SAINT-LAURENT-BRETAGNE SAUVAGNON SEBY SERRES-CASTET SIMACOURBE UZAN VIALER	
ABIDOS AINHARP AMOROTS-SUCCOS ARANCOU ARGAGNON ARRAUTE-CHARRITTE ARROS-DE-NAY ARROSES ARTHEZ-D'ASSON ARTHEZ-DE-BEARN ASSON AUBOUS AUDAUX AUTERRIVE AYDIE BAIGTS-DE-BEARN BALANSUN BARCUS BARDOSBARZUN	14.5.2017»



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
BAUDREIX BEGUIOS BEHASQUE-LAPISTE BELLOCQ BENEJACQ BERENX BERROGAIN-LARUNS BEUSTE BEYRIE-SUR-JOYEUSE BONNUT BORDERES BOURDETTES BRUGES-CAPBIS-MIFAGET CARDESSE CARRASSE-CASSABER CASTETBON CASTETIS COARRAZE ESPES-UNDUREIN ESQUIULE GERONCE GEUS-D'OLORON GUICHE HAUT-DE-BOSDARROS HOURS IGON LA BASTIDE-CLAIRENCE LABATMALE LACQ LAGOR LAGOS LAHONTAN LAHOURCADE LANNEPLAA LARRIBAR-SORHAPURU LEDEUX LOHITZUN-OYHERCQ LUCGARIER LUCQ-DE-BEARN MASLACQ MASPARRAUTE MAULEON-LICHARRE MESPLEDE MIREPEIXMONT	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MOUMOUR MOURENX NAVARREXX NAY OGENNE-CAMPTORT OREGUE ORIN ORSANCO ORTHEZ OS-MARSILLON OSSENX OZENX-MONTESTRUCQ POEY-D'OLORON PONTACQ ROQUIAGUE SAINT-BOES SAINT-DOS SAINT-GOIN SAINT-PALAIS SALLES-MONGISCARD SALLESPISSSE SARPOURENX UHART-MIXE URT VERDETS VIODOS-ABENSE-DE-BAS	

c) le voci relative all'Italia e all'Ungheria sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di San Bonifacio (VR): a est di Località Masetti, a sud di via Masetti, a sud della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est SP17 — Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-est di via Zoppega — Comune di Soave (VR): a nord di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circonvallazione, a nord di via Ugo Foscolo e di via Ghiata 	13.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta e della SP39 — Comune di Veronella (VR): a ovest di Via Roversello — Comune di Zimella (VR): a ovest di via Lavagno e del Fiume Fratta. — Comune di Lonigo (VI): a ovest di SP500, a sud-ovest di SP17 — Comune di Montebello Vicentino (VI): a ovest della SP18, a nord della SR11, a ovest di viale Verona, della Str. della Mira, a sud-ovest della Contrada Selva, a sud-ovest della Contrada Dai Guarda, della Località Dai Tani — Comune di Gambarella (VI) — Comune di Roncà (VR) — Comune di Montecchia di Crosara (VR) — Comune di Cazzano di Tramigna (VR) — Comune di Illasi (VR): a est di SP10, a sud di Via Cipressi e di Via Campagnola — Comune di Lavagno (VR): a est di via Fienile, a sud di via Marmurina, a est di via Monte San Moro, a sud di via Canova, a est di SP16, a sud-est di via Castello, a est di Via Montelungo 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17 — Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega — Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circonvallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia — Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39. 	dal 5.5.2017 al 13.5.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a sud-est della Autostrada A4, a nord-est di via Maglio, a est di via Ortini, a sud-est di via Ca' dell'Aglio e di via Ferraresa, a nord-est di via Coetta, a est di via Pantina, a nord di via Giarette, di via Mambrotta — Comune di Zevio (VR): est di via San Procolo, via Dottori, a nord di via I Maggio, a nord-ovest di via Giacomo Matteotti, di via Tiro a segno, a est di via Trento, a nord-est di via Trieste, a nord di via Vincenzo Lucchi, a est di via dall'Oca Bianca, via Ruzzotto, di via degli Alpini, via Torrazzo, via Dosso e via Griffe — Comune di Palù (VR): a nord-est di via Rizza, a est di Località Stagnà Nuovo/Vecchio, a nord-est di via Piave — Comune di Ronco all'Adige (VR): a nord della SP21, a est di via Giare (fino alla località Tomba di Sotto) 	13.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Albaredo d'Adige (VR): a nord di via Rivalta, a ovest della SP18, a est di via Tiede, via Casotton, ovest di via Santa Lucia, a nord di via Cadelsette, a ovest di via Palazzetto — Comune di Arcole (VR) — Comune di Colognola ai Colli (VR) — Comune di Caldiero (VR) — Comune Massa Lombarda (RA): a nord della SP 253 — Comune di Imola (BO): a nord della SP 253, a ovest di via Rondanina, a sud di via Nuova, a ovest di via Gambellara, a sud di via Colombarone Canale; a sud di via Benelli; a nord della SS 9; a est di della Solidarietà, a nord di via L. Pirandello, di via Graziadei, a nord-est della SS 9, di via Bergullo, via Lola — Comune di Bagnara di Romagna (RA): a est di via Pigno, a sud della SP 21 — Comune di Castel Bolognese (RA): a nord della SS 9 — Comune di Solarolo (RA) — Comune di Faenza (RA): a nord dell'autostrada A 14, a ovest di via Celletta — Comune di Cotignola (RA): a sud di via Madonna di Genova, a ovest di via X Aprile, a sud di via Traversa 10 Aprile, via Torrazza — Comune di Lugo (RA): a sud della SP 17, a ovest di via Fiumazzo, a sud della SP 17, a est di via Bastia Vecchia, a sud della SP 35 — Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA) — Comune di Conselice (RA): a sud della SP 91, via Guglielma, della SP 35 — Comune di Medicina (BO): a sud di via Bassa, a est di via Portonovo, a sud di via del Signore, a est di via Nuova, a sud-est di via S. Vitale Est, a est e a nord-ovest della SP 51- via Sillaro — Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO): a est di via Medesano — Comune di Dozza (BO): a est di via Canale. 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Mordano (BO) — Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253, — Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale — Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21. 	dall'11.5.2017 al 19.5.2017

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>A következőket magában foglaló terület:</p> <p>Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti, Tiszakécskei és Kiskunmajsai járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Kistéleki járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe</p>	24.5.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe	dal 16.5.2017 al 24.5.2017
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encsi járásának az N21.061641, E48.59143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe	19.5.2017»

d) le voci relative alla Slovacchia e alla Svezia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Slovacchia


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Okres Košice — okolie Mesto: — Moldava nad Bodvou Obce: — Drienovec — Péder — Janík — Debraď — Paňovce — Hodkovce — Rešica — Buzica — Nižný Lánec — Perín — Chým — Komárovice — Veľká Ida</p>	19.5.2017
<p>Okres Košice — mesto Mesto: — Košice — Šaca</p>	19.5.2017
<p>Okres Košice — okolie Obce: — Čečejuvce — Cestice — Mokrance</p>	dall'11.5.2017 al 19.5.2017



Stato membro: Svezia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400) som sträcker sig bortom det område som beskrivs i skyddszonen och inom en cirkel med en radie på 10 kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.7331	30.5.2017
De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. Koordinaterna N58.7961 och E16.7331	dal 22.5.2017 al 30.5.2017»

17CE1379



RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36 dell'11 febbraio 2017)

Pagina 65, articolo 3, lettera a):

anziché: «le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nella parte B dell'allegato della presente decisione;»

leggasi: «le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione;».

Pagina 65, articolo 3, lettera b):

anziché: «le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione.»


leggasi: «le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione.».

17CE1380

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-051) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 7 0 3 *

€ 10,00

